

CCXXXII.

TORNATA DI VENERDÌ 25 MAGGIO 1928

ANNO VI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	9087	Approvazione della Convenzione stipu-	
Nomina di Commissioni	9087	lata in Roma, fra il Regno d'Italia e	
Risposte scritte a interrogazioni (<i>An-</i>		il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre	
<i>nunzio</i>)	9087	1927, per la liquidazione di alcune	
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):		questioni d'ordine finanziario, nonchè	
Conversione in legge del Regio decreto-		delle Note scambiate in Roma alla	
legge 23 giugno 1927, n. 1193, por-		stessa data (10 dicembre 1927), fra il	
tante provvedimenti per l'ulteriore		ministro degli affari esteri d'Italia ed il	
applicazione degli ordinamenti finan-		ministro d'Ungheria in Roma	9090
ziari già in vigore nelle stazioni di		Approvazione della convenzione e dello	
cura nelle provincie annesse	9088	statuto, firmati a Ginevra, fra l'Italia	
Conversione in legge del Regio decreto-		ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la	
legge 8 marzo 1928, n. 554, concer-		creazione di una Unione internazio-	
nente l'autorizzazione all'Amministra-		nale di soccorso, nonchè del relativo	
zione delle ferrovie dello Stato ad as-		Atto finale	9090
sumere impegni per spese patrimoniali		Abrogazione del Regio decreto-legge 13	
per un importo di 630 milioni di lire .	9088	gennaio 1927, n. 104, concernente la	
Modifiche alle vigenti disposizioni rela-		requisizione dei velivoli civili in caso	
tive all'Istituto autonomo per la lotta		di mobilitazione, ed il relativo regola-	
antimalarica nelle Venezie	9088	mento, approvato con il Regio decreto	
Conversione in legge del Regio decreto 3		9 giugno 1927, n. 1224	9091
aprile 1928, n. 710, concernente va-		Abrogazione della limitazione del numero	
riazioni di bilancio e convalidazione		delle pagine dei giornali quotidiani ed	
di Regi decreti relativi a prelevamenti		esonero dell'« Agenzia Stefani » dalla	
dal fondo di riserva per le spese impre-		osservanza delle norme per il riposo	
viste dell'esercizio finanziario 1927-28 .	9089	festivo nelle aziende dei giornali	9091
Assegnazione alla Colonia agricola « Vit-		Norme per la radiodiffusione di esecu-	
torio Emanuele III » in Treviso di		zioni artistiche	9091
lire 487,701.63, ricavato dalla vendita		Provvedimenti per le opere di risanamento	
dei prodotti agricoli della zona sgom-		della città di Siena	9093
brata nel 1918	9089	Conversione in legge del Regio decreto-	
Conversione in legge del Regio decreto-		legge 26 febbraio 1928, n. 562, con-	
legge 12 gennaio 1928, n. 38, concer-		cernente disposizioni per la siste-	
nente provvedimenti relativi ai depo-		mazione del Teatro della Scala di Mi-	
siti eseguiti a scopo cauzionale presso		lano	9095
la Cassa depositi e prestiti dalle im-		Conversione in legge del Regio decreto-	
prese assicuratrici	9089	legge 22 dicembre 1927, n. 2578, re-	
		cante disposizioni integrative e tran-	
		sitorie sui Consigli e gli Uffici provin-	
		ciali dell'economia	9095

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare	9095	Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie	9205
Trattamento economico degli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria a loro domanda	9096	Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28	9205
Agevolazioni fiscali alle società nazionali esercenti scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica	9096	Assegnazione alla Colonia Agricola « Vittorio Emanuele III » in Treviso di lire 487,701.63, ricavato dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgomberata nel 1918	9205
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari	9097	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici	9205
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nella arma del Genio da reclutarsi in via straordinaria	9097	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè delle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma	9206
Modificazioni dei Regi decreti-legge 17 settembre 1925, n. 1819, e 17 febbraio 1927, n. 262, sulla costituzione delle Commissioni per i sinistri marittimi	9097	Approvazione della Convenzione e dello statuto, firmati a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo Atto finale	9206
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, concernente provvedimenti a favore dell'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra	9098	Abrogazione del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione, ed il relativo regolamento, approvato con il Regio decreto 9 giugno 1927, n. 1224	9206
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia	9196	Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell' « Agenzia Stefani » dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali	9206
Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927	9196	Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche	9206
Disegno di legge (<i>Seguito e fine della discussione</i>):		Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena	9206
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929	9099	Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929	9207
VOLPI, ministro	9099	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia	9207
ROTIGLIANO	9119	Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927	9207
Disegni di legge (<i>Votazione segreta</i>):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193, portante provvedimenti per l'ulteriore applicazione degli ordinamenti finanziari già in vigore nelle stazioni di cura delle provincie annesse	9205		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire.	9205		

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala di Milano.	9207
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia	9207
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare	9208
Trattamento economico degli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria a loro domanda	9208
Agevolazioni fiscali alle società nazionali esercenti scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica	9208
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari	9208
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del Genio da reclutarsi in via straordinaria	9208
Modificazioni di Regi decreti-legge 17 settembre 1925, n. 1819, e 17 febbraio 1927, n. 262, sulla costituzione delle Commissioni per i sinistri marittimi.	9208
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, concernante provvedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.	9208
Proroga dei lavori parlamentari	9210

Gioacchino, di 2; Cavalieri, di 2; Prunotto, di 3; Sarrocchi, di 1; Maffei, di 1; Codacci-Pisanelli, di 1; Olivetti, di 2; Fabbri, di 1; Pili, di 8; Ranieri, di 1; per motivi di salute, gli onorevoli: Catalani, di giorni 2; Ceserani, di 10; Mazzini, di 2; Banelli, di 1; Grancelli, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Di Mirafiori, di giorni 2; Rossini, di 2; Imberti, di 3; Marquet, di 2; Buronzo, di 2; Gnocchi, di 2; Vaccari, di 1; Biancardi, di 1; Biagi, di 1; Serena, di 1; Barbiellini-Amidei, di 1; Ceci, di 2; Orsolini Cencelli, di 4; Salerno, di 4; Bianchi Fausto, di 1; Severini, di 1; Limongelli, di 1; Ventrella Tommaso, di 1; e Gorini, di 1.

(Sono concessi).

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che ho chiamato a far parte della Commissione incaricata di dar parere al Governo sulle modificazioni da apportarsi alla legge elettorale politica, per il coordinamento di essa con la nuova legge sulla riforma della rappresentanza politica e per la emanazione di un nuovo testo della legge elettorale politica (articolo 11 della legge 17 maggio 1928, n. 1019), i deputati che fecero parte della Commissione che ha esaminato il disegno di legge sulla riforma della rappresentanza, e cioè gli onorevoli: Solmi, De Marsico, Panunzio, Maraviglia, Pellizzari, Morelli Giuseppe, Leicht, Sandrini, Rotigliano.

A far parte della Commissione incaricata di dar parere al Governo per il riconoscimento degli enti morali che possono proporre candidati per la rappresentanza politica (articolo 4 della legge 17 maggio 1928, n. 1019), ho chiamato i deputati Del Croix, Ferretti, Manaresi, Blanc e Bonardi.

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati: Barbiellini-Amidei, Quilico, Belloni Amedeo, Marescalchi, Romanini e Biagi.

Saranno inserite, a norma del regolamento nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

(1) Vedi Allegato XXXV.

La seduta comincia alle 16.

MANARESI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Bertacchi, di giorni 3; Cariolato, di 2; Pierazzi, di 5; Aldi-Mai, di 8; Pace, di 1; Russo

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193, portante provvedimenti per l'ulteriore applicazione degli ordinamenti finanziari già in vigore nelle stazioni di cura delle provincie annesse.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193, portante provvedimenti per l'ulteriore applicazione degli ordinamenti finanziari già in vigore nelle stazioni di cura delle provincie annesse.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1578-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193, portante provvedimenti per l'ulteriore applicazione degli ordinamenti finanziari già in vigore nelle stazioni di cura delle provincie annesse ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente la autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1966-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, contenente l'autorizzazione alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Veneziae.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Veneziae.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1971-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Lo Stato ha facoltà di anticipare all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Veneziae, in luogo dei consorzi concessionari di opere di bonifica, il 50 per cento delle spese provvisoriamente determinate nel programma annuale di azione dell'Istituto.

Tale facoltà non potrà essere esercitata dopo trascorso un quinquennio dall'entrata in vigore del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, che provvide al riordinamento dell'Istituto autonomo.

(È approvato).

Art. 2.

Nel provvedere alla liquidazione dei crediti dei consorzi concessionari verso lo Stato per l'esecuzione delle opere di bonifica concesse, il contributo governativo sarà diminuito di quella parte di spesa, anticipata dallo Stato ai sensi del precedente articolo, che deve rimanere a carico della provincia e del consorzio dei proprietari.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dello esercizio finanziario 1927-28.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1982-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni ai bilanci di Amministrazioni diverse per l'esercizio finanziario 1927-28.

(È approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 18 marzo 1928, n. 655, e 15 aprile 1928, n. 841, che autorizzano, rispettivamente, la 17ª e la 18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Assegnazione alla Colonia agricola « Vittorio Emanuele III » in Treviso di lire 487,701.63, ricavato dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgombrata nel 1918.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assegnazione alla Colonia agricola Vittorio Emanuele III in Treviso di lire 487,701.63 ricavato dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgombrata nel 1918.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1983-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È autorizzata la erogazione a favore dell'Ente morale Colonia agricola Vittorio Emanuele III di Treviso della somma di lire 487,701.63 proveniente dal ricavato della vendita dei prodotti agricoli raccolti dalle nostre truppe nel giugno e luglio 1918 sui terreni sgombrati alla destra del Piave in provincia di Treviso.

(È approvato).

Art. 2.

L'Ente morale Colonia agricola Vittorio Emanuele III e l'Amministrazione provinciale di Treviso fino alla concorrenza di detta somma di lire 487,701.63 risponderanno solidariamente verso i terzi per ogni eventuale diritto di questi sui prodotti agricoli venduti.

(È approvato).

Art. 3.

Il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere al pagamento della somma di lire 487,701.63 sul capitolo 103 del bilancio passivo del Ministero delle finanze esercizio 1927-28.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 2000-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonché delle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonché delle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 2014-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione all'amichevole di alcune questioni d'ordine finanziario, nonché alle note scambiate in Roma alla

stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore appena effettuato lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione e dello Statuto, firmati a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonché del relativo Atto finale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione e dello Statuto, firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonché del relativo Atto finale.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 1962-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie italiane alla Convenzione ed allo Statuto, firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927 per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonché al relativo Atto finale.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore, nei termini previsti dalla Convenzione di cui all'articolo precedente, dopo il deposito delle relative ratifiche da parte dell'Italia.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Abrogazione del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione, ed il relativo regolamento, approvato con il Regio decreto 9 giugno 1927, n. 1224.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abrogazione del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione, e del relativo regolamento, approvato con il Regio decreto 9 giugno 1927, n. 1224.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1972-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Sono abrogati il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, convertito nella legge 15 gennaio 1928, n. 28, concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione, ed il relativo regolamento, approvato col Regio decreto 9 giugno 1927, n. 1224 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'« Agenzia Stefani » dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1979-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Sono abrogati il primo comma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, ed il Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 1064, contenenti disposizioni che limitano il numero delle pagine dei giornali quotidiani.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1933, per il riposo festivo nelle aziende dei giornali, e quelle del relativo regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1923, n. 1393, non sono applicabili all'Agenzia Stefani.

Il personale della predetta Agenzia che lavora la domenica usufruisce, per turno in altro giorno della settimana, del riposo compensativo di 24 ore consecutive, decorrenti da una mezzanotte all'altra.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche.

Se ne dia lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 2010-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il concessionario del servizio di radiodiffusioni circolari ha il diritto di eseguire a titolo di espropriazione per causa di pubblica utilità la radiodiffusione dai luoghi pubblici (teatri, sale di concerto, ecc.).

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo saranno pertanto tenuti a consentire gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

Il diritto del concessionario non si estende alle prime rappresentazioni teatrali ed alle opere nuove. Un'opera cesserà di essere considerata come nuova dopo che sarà stata rappresentata in tre teatri.

Quando si tratti di stagioni teatrali o di concerti che durino non meno di due mesi il diritto del concessionario non potrà essere esercitato che una volta alla settimana.

(È approvato).

Art. 2.

Il concessionario del servizio di radioaudizione ha l'obbligo di effettuare le radiodiffusioni in modo conforme alle buone norme tecniche.

Pertanto le prove delle installazioni per le radiodiffusioni saranno controllate da un delegato del ministro delle comunicazioni il quale, quando non ritenga soddisfacente la radiodiffusione, potrà sospenderla riferendone subito al ministro al quale spetterà la definitiva decisione.

(È approvato).

Art. 3.

Il ministro delle comunicazioni avrà facoltà o di sua iniziativa o su reclamo degli interessati di controllare, udite le Commissioni di cui all'articolo 6, anche le successive radiodiffusioni e di sospenderle e imporre al concessionario del servizio di radioaudizione circolare i provvedimenti necessari per migliorarle.

(È approvato).

Art. 4.

Il concessionario del servizio di radioaudizione circolare è tenuto a corrispondere un equo compenso agli aventi diritto. I criteri per la entità dei compensi e per la loro attribuzione saranno fissati dal regolamento.

(È approvato).

Art. 5.

Le controversie fra gli aventi diritto e il concessionario delle radioaudizioni circolari circa i compensi dovuti sono decise da un Collegio arbitrale composto di un rappresentante dell'avente diritto ricorrente, del concessionario delle radioaudizioni e presieduto da un delegato del ministro delle comunicazioni, nominato mediante decreto ministeriale per la durata di un anno.

Qualora uno degli aventi diritto non nomini l'arbitro entro otto giorni dalla data di presentazione del ricorso pel ricorrente e da quella della notificazione del ricorso stesso per l'altra parte l'arbitro sarà nominato dal ministro nell'orbita delle competenti organizzazioni.

Il Collegio arbitrale sentite le parti, deve procurare di conciliarle. Se la conciliazione ha luogo, ne fa risultare i termini in processo verbale sottoscritto anche dalle parti.

Quando la conciliazione non riesca, il Collegio arbitrale decide la controversia nei modi di legge e come amichevole ed inappellabile compositore, entro il termine di giorni trenta.

In ogni caso la decisione arbitrale non potrà aver valore che per la stagione teatrale o la serie di concerti o rappresentazioni che hanno dato luogo alla controversia.

(È approvato).

Art. 6.

Per vigilare che non solo le radiodiffusioni da luoghi pubblici di cui ai precedenti articoli ma anche tutte le altre siano eseguite convenientemente, sia dal lato tecnico sia da quello artistico, sono costituite presso le città nelle quali hanno luogo le radiodiffusioni delle Commissioni di vigilanza, le quali avranno facoltà di procedere alle indagini e provvedere agli accertamenti necessari per assicurarsi che gli impianti e le stazioni trasmettenti siano tenuti in modo conforme alle buone norme tecniche e potranno proporre al ministro delle comunicazioni le modificazioni ed i miglioramenti da apportarvi.

Le Commissioni di vigilanza sono composte di tre membri: un artista nominato dal podestà della città in cui la Commissione risiede; un tecnico radioamatore ed un tecnico funzionario governativo, che ne sarà il presidente, nominati dal ministro delle comunicazioni.

I membri delle Commissioni durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Presso ogni Commissione un funzionario del Ministero delle comunicazioni è incaricato delle funzioni di segretario.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Propongo che nel primo comma dell'articolo, nel testo concordato con la Commissione, siano

soppresse le parole « sia dal lato tecnico sia da quello artistico », perchè la questione cui esse si riferiscono è contemplata nel successivo articolo 7.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni in contrario, metto a partito l'articolo 6 con l'emendamento proposto dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Art. 7.

La vigilanza artistica, culturale, sui programmi delle varie stazioni trasmettenti gestite dal concessionario del servizio di radioaudizione è affidata al Comitato superiore istituito con decreto-legge del 17 novembre 1927, n. 2207, il quale, dopo udito il concessionario del servizio di radioaudizione circolare, ed eventualmente gli interessati che ne facciano domanda, presenterà al Ministero delle comunicazioni le sue osservazioni e proposte.

Le disposizioni dei precedenti articoli non modificano le attribuzioni del Comitato superiore quali sono definite all'articolo 2 del citato Regio decreto.

(È approvato).

Art. 8.

Al ministro delle comunicazioni è data facoltà di fare ispezionare da suoi delegati tutte le stazioni radiotelegrafiche tanto governative, sia civili sia militari, quanto quelle gestite da privati concessionari e di prescrivere quelle norme o quelle modificazioni agli impianti che riterrà necessarie per impedire i disturbi delle radioaudizioni.

La stessa facoltà è data al ministro per le tranvie governative provinciali, comunali, o gestite da privati concessionari, e in generale, per tutti gli impianti di utilizzazione della energia elettrica di qualsiasi specie, sentito il parere di una Commissione di tre tecnici dei quali due nominati dal ministro ed uno designato dalla parte interessata.

(È approvato).

Art. 9.

È fatto divieto al concessionario del servizio delle radioaudizioni ed ai radioauditori di valersi della radio diffusione per qualsiasi altra utilizzazione specialmente a scopo di lucro.

(È approvato)

Art. 10.

Il ministro delle comunicazioni provvederà con speciali provvedimenti al censimento degli apparecchi radoriceventi.

(È approvato).

Art. 11.

È data facoltà al ministro delle comunicazioni di emanare le norme regolamentari e transitorie per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1970-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie al risanamento igienico ed edilizio della città di Siena, previa, per quanto non sia contemplato dalla presente legge, l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Alle espropriazioni relative saranno applicabili le disposizioni degli articoli 12 e seguenti della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento di Napoli.

(È approvato).

Art. 2.

Per la esecuzione delle opere più urgenti, comprese nel piano generale di risanamento della città, lo Stato concorrerà nella rela-

tiva spesa, preventivata in lire 7,200,000, mediante la concessione di un sussidio in capitale per l'importo di lire 3,200,000, che verrà corrisposto al comune, fino alla concorrenza di lire 1,600,000 durante l'esercizio finanziario 1929-30 e per altre lire 1,600,000 durante il successivo esercizio finanziario 1930-31.

(È approvato).

Art. 3.

Il Monte dei Paschi di Siena è autorizzato ad anticipare al comune di Siena la residuale somma di lire 4,000,000 per un periodo di 15 anni, sotto forma di conto corrente.

Nei riguardi del conto corrente la presente autorizzazione vale per il Monte dei Paschi a tutti gli effetti anche in deroga alle disposizioni statutarie vigenti.

(È approvato).

Art. 4.

Il saggio di interesse da corrispondersi sul conto corrente è previsto nella misura del 6 per cento liquidato annualmente, ivi compreso il concorso dello Stato.

Per i primi cinque anni, sarà corrisposta al Monte dei Paschi la sola quota di interessi, mentre, per i successivi dieci anni, il detto Istituto del Monte dei Paschi riceverà in pagamento dal comune annualità di ammortamento del capitale, che risulterà somministrato al termine del quinto anno, commisurate come se l'operazione dovesse estinguersi in 45 anni, al saggio di interesse del 4 per cento.

(È approvato).

Art. 5.

Alla fine del quindicesimo anno, la Cassa depositi e prestiti, valendosi dei fondi degli Istituti di previdenza, di cui al Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, rileverà il residuo debito capitale verso il Monte dei Paschi mediante un prestito da concedersi al comune di Siena al saggio del 6.50 per cento e da garantirsi nelle forme prescritte per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Salvo quanto è prescritto dalla presente legge, nulla è innovato nei riguardi di tale mutuo alle disposizioni che regolano i prestiti degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa suddetta.

(È approvato).

Art. 6.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i primi 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1929, sarà commisurato al 2 per cento sulle somme effettivamente prelevate e sarà pagato direttamente al Monte dei Paschi.

A partire dal 6° anno e fino al 50° anno il concorso dello Stato sarà commisurato all'interesse del 2 per cento sulle somme annualmente residue dall'ammortamento del capitale eseguito dal comune in base ai saggi di interesse dal 4 per cento, dal 6° al 15°, e del 4.50 per cento dal 16° al 50° anno, ragguagliato a somme annuali costanti.

Detto concorso sarà corrisposto per i periodi suddetti rispettivamente al Monte dei Paschi ed agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Al pagamento del concorso statale sarà provveduto con fondi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno, a partire dall'esercizio finanziario 1928-29, in aumento dei limiti annuali di spesa stabiliti dalle leggi dirette a favorire la costruzione delle opere igieniche dei comuni.

(È approvato).

Art. 7.

I benefici di cui alla presente legge sono subordinati alla approvazione del progetto delle opere da farsi con lo stesso Regio decreto di cui all'articolo 1.

(È approvato).

Art. 8.

Al pagamento del sussidio di cui all'articolo 2 sarà provveduto, per i primi nove decimi, direttamente dal Ministero delle finanze su nulla osta del prefetto, rilasciato in base allo stato di avanzamento dei lavori, vistato dal Genio civile e, per l'ultimo decimo, in base a nulla osta del Ministero dell'interno.

(È approvato).

Art. 9.

Il comune rilascerà al Monte dei Paschi, senza l'intervento della Cassa depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi assunti, sulla sovrimposta fondiaria, e in mancanza di disponibilità di questa, sui proventi del dazio consumo, delegazione corrispondente

alle annualità che deve soddisfare al detto Istituto, detratto, cioè, il concorso governativo.

(È approvato).

Art. 10.

Per la regolarizzazione dei rapporti nascenti dalla presente legge tra la Cassa depositi e prestiti, quale amministratrice degli Istituti di previdenza, ed il Monte dei Paschi e tra questo Istituto ed il comune di Siena, le disposizioni della legge stessa sostituiscono per ogni effetto la formale convenzione, e le eventuali particolarità che si dovessero definire saranno stabilite fra detti enti con semplice corrispondenza, restando fermo, inoltre, che la Cassa depositi e prestiti rimane estranea all'operazione di anticipazione, che, a favore del comune di Siena, farà il Monte dei Paschi e ai conseguenti rapporti che ne deriveranno.

(È approvato).

Art. 11.

Al mutuo di cui alla presente legge sono applicabili in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1911, n. 586, prorogata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito nella legge 18 aprile 1925, n. 473.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala di Milano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1969-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1928, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1993-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia »

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di

opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 2019-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici, e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Trattamento economico degli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria a loro domanda.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento economico degli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria a loro domanda.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1973-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica che abbiano almeno due campagne di guerra, collocati, dietro loro domanda, in ausiliaria, secondo le leggi vigenti, potrà essere esteso — in deroga a qualsiasi altra disposizione e non oltre il 31 dicembre 1928 — fino al raggiungimento del limite di età e in ogni caso per non più di quattro anni, lo stesso trattamento economico stabilito per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri di cui al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925,

n. 1938. Al raggiungimento dei detti limiti essi liquideranno la pensione, con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio nell'ultimo triennio; media aumentata di una quota della media sulle indennità di volo percepite durante l'ultimo triennio di servizio immediatamente precedente alla data di collocamento in posizione ausiliaria, pari a due terzi per gli ufficiali generali ed alla metà per i colonnelli in conformità di quanto stabilisce l'articolo 6 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420.

(È approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali generali ed i colonnelli della Regia aeronautica collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, all'atto del collocamento in ausiliaria o a riposo liquideranno la pensione con le norme ordinarie sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio. Tale media sarà aumentata di una quota della media sulle indennità di volo percepite durante l'ultimo triennio di servizio immediatamente precedente alla data di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, pari a due terzi per gli ufficiali generali ed alla metà per i colonnelli, in conformità di quanto stabilisce l'articolo 6 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Agevolazioni fiscali alle società nazionali esercenti scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Agevolazioni fiscali alle società nazionali esercenti scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1974-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Alle società nazionali, esercenti le scuole civili di pilotaggio per conto del Ministero dell'aeronautica, è concessa la esenzione dalle tasse di bollo, e dai diritti di segreteria per i contratti, relativi all'esercizio delle scuole stesse, stipulate con detto Ministero.

La tassa di registro sarà applicata nella misura fissa minima.

(È approvato).

Art. 2.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo s'intendono concesse per tutto il periodo di tempo per il quale le società esercitano le scuole civili di pilotaggio per conto del Ministero dell'aeronautica.

(È approvato).

Art. 3.

È riservato al ministro per le finanze di stabilire le norme per la esecuzione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1988-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente lo aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del Genio da reclutarsi in via straordinaria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1989-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazione dei Regi decreti-legge 17 settembre 1925, n. 1819, e 17 febbraio 1927, n. 262, sulla costituzione delle Commissioni per i sinistri marittimi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione dei Regi decreti-legge 17 settembre 1925, n. 1819, e 17 febbraio 1927, n. 262, sulla costituzione delle Commissioni per i sinistri marittimi.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1976-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« All'articolo 5 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, (già sostituito con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262) è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il sinistro derivi da collisione « o comunque sia in relazione con la manovra di una nave della marina militare, « il ministro delle comunicazioni, d'accordo « con quello della marina, provvederà, con « suo decreto, a sostituire, con altri ufficiali « di grado superiore, i membri, di cui ai numeri 1º, 2º, e 3º dell'articolo 4 del presente « decreto, quando essi abbiano grado uguale « o inferiore a quello che riveste l'ufficiale « in comando della nave militare ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, concernente provvedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, concernente provvedimenti a favore dell'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. *Stampato* n. 1987-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, concernente provvedimenti a favore dell'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta dei primi dodici disegni di legge testè approvati per alzata e seduta, e cioè:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193, portante provvedimenti per ulteriore applicazione degli ordinamenti finanziari già in vigore nelle stazioni di cura delle provincie annesse. (1578)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire. (1966)

Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie. (1971)

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28. (1982)

Assegnazione alla Colonia agricola « Vittorio Emanuele III » in Treviso di lire 487,701.63, ricavato dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgombrata nel 1918. (1983)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici. (*Approvato dal Senato*). (2000)

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927 per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè alle Note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma. (2014)

Approvazione della Convenzione e dello Statuto, firmati a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso nonchè del relativo atto finale. (1962)

Abrogazione del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione, ed il relativo regolamento, approvato con il Regio decreto 9 giugno 1927, n. 1224. (1972)

Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'« Agezia Stefani » dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali. (1979)

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche. (*Approvato dal Senato*). (2010)

Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena. (1970)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

VOLPI, *ministro delle finanze*. (*Segni di viva attenzione*). Onorevoli deputati! Dirò dei pubblici conti per l'esercizio 1927-28 e per le previsioni del 1928-29.

Mancherebbe la sincerità se questi due esercizi fossero considerati alla stregua di due bilanci ordinari dello Stato, in specie pel 1927-28, facendo rilievi e confronti con altri conti, mentre essi non hanno precedenti e non si rinnoveranno.

Mi rimetto per le singole cifre ai bilanci sottoposti al vostro giudizio ed esaminati dalla Giunta generale, cifre che devono essere considerate quali esse sono, e cioè come la espressione ed il riflesso di uno dei più nobili travagli del popolo italiano per uscire dalle difficoltà monetarie del dopo-guerra, come hanno cercato di fare tutti i popoli, il più rapidamente ed il più decisamente possibile, come la disciplina fascista ha insegnato, e con la più profonda fiducia nelle forze latenti della razza.

Non stancherò la Camera con rinnovate precisazioni e dichiarazioni sulla riforma monetaria, dopo la mia esposizione fatta, a nome del Governo, ultimamente in Senato, che fu ritenuta quale testo unico dell'azione e dell'indirizzo del Governo Fascista in questa materia.

Dalla data storica del 21 dicembre 1927, sono trascorsi poco più di cinque mesi, e la vittoria, che ha coronato la lunga ed aspra

battaglia della lira, iniziata colla squilla di Pesaro, non ha lasciato apparire nella nuova costruzione neanche la minima manchevolezza; e ciò è dovuto, soprattutto, alla collaborazione silenziosa, consapevole, decisa del popolo italiano, di quel popolo che, come ha detto il Capo del Governo, non ha fatto pesare la sua voce, fra i contrastanti interessi, sul limite di stabilizzazione, ma ha compresa ed accettata senz'altro la mèta segnata dal Fascismo. Esso si è reso conto che, da una parte, nelle more, si celava il pericolo più grave, il precipizio aperto in cui sarebbe caduto nel nulla il suo magnifico sforzo produttivo e che dall'altra vi erano — sia pure — da affrontare, nel periodo di assestamento, sacrifici duri e non facili da superare, ma vi era anche la certezza di lavorare per sempre su una piattaforma finanziaria solida ed indistruttibile, e per la prima volta si conquistava la parità finanziaria ed economica coi maggiori popoli sullo stesso piano d'azione.

Ma sui limiti di questi sacrifici bisogna guardarsi intorno. All'Università di Palermo ho parlato di tutte le riforme monetarie avvenute nel mondo nel dopo-guerra, precisandole, ed ho dimostrato che tutte hanno richiesto ai vari popoli gravissimi sacrifici, che tutti hanno dovuto accettare come il male minore. Ma noi siamo molto lontani dalla misura dei sacrifici imposti ad altre nazioni; non abbiamo richiesto agli italiani, come è stato chiesto ad altri popoli vicini, di subire la disoccupazione per milioni di operai, o dieci miliardi di maggiori tasse per i contribuenti, o l'amputazione di una buona parte dei quadri dei funzionari dello Stato.

Questa constatazione è da me fatta soltanto perchè si ricordi, attraverso la conoscenza dei sacrifici degli altri, la necessità dei nostri; non per diminuire l'importanza di quelli compiuti dalla virtù degli italiani in piena serenità.

Cessato il corso forzoso, ristabilita la parità aurea, tutta l'Italia si è serrata in un solo sforzo di adattamento, per adeguarsi al nuovo livello monetario. Sui limiti e sulle modalità della stabilizzazione nessuno, si può dire, ha più discusso.

Si è accettato coraggiosamente il fatto compiuto, per la precisa volontà del Capo del Governo, come la soluzione migliore, che si fosse potuta adottare e come quella che aveva tenuto conto della necessità di una sana distribuzione sociale degli effetti della stabilizzazione in un Paese fondamentalmente

importatore. Si sono dimenticati i divari di interessi, le divergenze di opinioni ed ora si lavora per giungere ad una mèta nettamente in vista, alla ricostruzione economica del Paese sulle nuove basi monetarie, salde ed insuperabili, difese da una riserva d'oro proporzionatamente formidabile, che ha fatto dimenticare anche a noi le torbide asprezze della speculazione internazionale; questa ha finito per procurarmi a sue spese e col suo giuoco insano, la massa d'oro, che io ho avuto la fortuna di consegnare alla Banca d'Italia al 21 dicembre.

Certamente, senza audacia, anzi senza ponderato coraggio, senza assumere le relative responsabilità, nulla si sarebbe potuto fare; molto probabilmente la lira sarebbe andata alla deriva.

Il Fascismo ha scelto, come sempre, la via più difficile, ma che conduce sicura alla mèta.

Però, come ho detto altra volta, una cosa è avere la coscienza di ricostruire su solide fondamenta, di tendere tutti assieme all'opera, ed altra cosa è dimenticare che vi sono ancora difficoltà da superare, pazienti e lunghe azioni da svolgere, problemi non facili da risolvere.

I nostri produttori agricoli e manifatturieri sono alla testa dello sforzo di adeguamento, e di essi ha detto ultimamente con precisione, il Collega dell'Economia Nazionale. Vari comparti industriali hanno raggiunto l'equilibrio nei nuovi prezzi di produzione; altri lo stanno raggiungendo; per pochi tale finalità è difficile, per pochissimi è insuperabile; questi dovranno trovare nuove vie a nuove produzioni.

Concentramento finanziario. — Fusioni. — Il processo di concentramento finanziario è ancora al suo inizio, perchè il tempo trascorso è breve; ma esso continua ininterrottamente; le provvidenze del Governo, aventi lo scopo di facilitare con privilegi di gran portata la fusione delle aziende, sono state adottate senza esitazione di sorta, nel sicuro convincimento che la riunione di energie, frazionate e quindi deboli, in forti unità economiche, riuscirà di supremo beneficio al vigore ed alla serietà economica del Paese.

Non è inteso con ciò che si voglia favorire a qualunque costo la tendenza di limitare l'attività o di circoscrivere il campo di azione delle buone imprese, solo perchè piccole; ciò sarebbe errore fatale in un Paese come il nostro, dove l'intelligente iniziativa del singolo e la parsimonia sanno sostituirsi ai mezzi più larghi, e dove l'artigianato costi-

tuisce per il Paese una delle sue grandi riserve.

È ancora presto perchè io possa portare a voi cifre concrete, adeguate alla vastità del programma.

I provvedimenti devono ancora trovare la loro integrale applicazione.

Ma non bastano le fusioni.

Il Governo ha reso possibili anche gli apporti di aziende minori ad aziende costituite in unità maggiori, consentendo privilegi risolutivi per questa forma di cessione.

Si avrà, in definitiva, mercè un lavoro non sofferente di soste e che dovrà essere espletato e chiuso entro l'esercizio finanziario 1928-29, un concentramento che assommerà a miliardi e che libererà il campo da organismo inefficienti.

Oltre ai concentramenti, si va svolgendo sanamente, anche il miglioramento tecnico, per ottenere migliori costi di produzione, senza correre troppo verso gli ideali della razionalizzazione, che, nei suoi limiti estremi, nasconde pericoli gravi nei Paesi non ricchi, e, soprattutto, in quelli, come il nostro. Tutto deve essere equilibrato.

Anche in questa febbre di razionalizzazione, di cui è ammalato il mondo industriale internazionale, gli Italiani danno prova di sana comprensione, di efficace applicazione.

L'agricoltura, che aveva segnato qualche esitazione all'apertura della stagione, ad esempio, nell'impiego dei fertilizzanti, ha ripreso in pieno il suo sano cammino, ed ora attende il giusto compenso alle difficoltà che, innegabilmente, ha avute.

L'adeguamento ed il sano controllo dei prezzi hanno le cure più assidue da parte delle stesse massime gerarchie del Partito, con un maturo senso di responsabilità, da tutti riconosciuto. Le piccole oscillazioni sono in funzione di fenomeni contingenti o naturali, che noi seguiamo quotidianamente con ogni cura.

Commercio estero. — Il nostro commercio estero ha segnato nei primi dieci mesi dell'esercizio 1927-28 un miglioramento sui corrispondenti mesi del 1926-27.

Infatti, l'eccedenza dell'importazione sull'esportazione, che nei primi dieci mesi dell'esercizio 1926-27 ammontò a lire 4 miliardi 245,226,454, si è ridotta nel corrispondente periodo dell'esercizio 1927-28 a lire 3,448,126,591.

Nel 1927, può ritenersi che l'eccedenza netta, derivante dalla marina mercantile alla nostra bilancia dei pagamenti sia stata

di lire un miliardo circa. Gli Italiani all'estero continuano a far affluire le loro rimesse; soltanto le rimesse inviate in Italia, che si possono controllare con la maggior precisione, a mezzo dei principali istituti bancari, ascennero nel 1926 a circa 441 milioni di lire oro prebelliche. Le rimesse del 1927 ascendono a circa 443 milioni di lire oro prebelliche, ossia a lire 1677 milioni, di cui 767 milioni si riferiscono al 1° semestre e 910 milioni al 2° semestre.

Prestiti esteri. — Voglio subito dire che in questo esercizio non si sono fatti nuovi prestiti all'estero, nè per le pubbliche amministrazioni, nè per l'industria, all'infuori di qualche operazione per cifre non considerevoli e per alcuni prestiti industriali già consentiti prima dell'embargo, posto nel luglio dello scorso anno.

Ricorderete come tale embargo sia risultato da una mia pubblica dichiarazione fatta il 29 giugno 1927.

La sospensiva fu tenuta rigidamente ferma per tutto il 2° semestre del 1927.

Come è noto, la sospensiva fu tolta con il Regio decreto del 5 gennaio 1928, dopo la riforma monetaria. Con tale decreto si ritenne di disciplinare con maggior rigore che per il passato l'accensione di nuovi prestiti all'estero, richiedendosi, in ogni caso, che le progettate operazioni avessero la caratteristica di finanziare opere che, direttamente e sicuramente, contribuissero ad aumentare le esportazioni od a diminuire le importazioni, con conseguente miglioramento della nostra situazione commerciale con l'estero. Per l'esame delle domande di autorizzazione fu istituito uno speciale Comitato interministeriale che assicurasse il diretto concorso delle autorità competenti a vagliare tanto il lato tecnico, quanto quello finanziario delle operazioni.

In base all'attuazione di tale disposizione nessun prestito estero fu consentito a pubbliche Amministrazioni, eccettuata una breve rinnovazione del prestito di cassa già effettuato a Genova.

Devesi quindi con soddisfazione constatare che, da quasi un anno, non vengono avanzate nuove richieste di prestiti esteri di rilievo; ciò prova come effettivamente dal Paese non sia sentito in questi momenti l'ulteriore bisogno di ricorrere al credito estero: infatti è stato notevole in questi mesi l'assorbimento da parte del mercato interno di prestiti obbligatari, buona parte dei quali erano stati studiati per collocamenti all'estero. Si può concludere che questo capitolo

dei prestiti esteri non ha contribuito ai fini della bilancia dei pagamenti. Questa è stata saldata dunque, e largamente, coi propri mezzi della economia e della finanza nazionale, e con il largo apporto del turismo internazionale, che affluisce ininterrottamente nel nostro Paese.

Dirò ora della Banca d'Italia, del Debito pubblico, del bilancio dello Stato.

Circolazione. — Può dirsi che prima della guerra il nostro problema della circolazione bancaria avesse trovato adeguata soluzione, in quanto la massa dei biglietti circolanti risultava di fatto commisurata ai bisogni dell'economia nazionale, tanto che era quasi scomparso l'aggio dell'oro e si erano ridotte al minimo le oscillazioni nei prezzi delle divise estere.

Le insopprimibili necessità sorte bruscamente dalla guerra europea, i bisogni di aiuti, in cui vennero a trovarsi le Casse pubbliche, dovettero sovente, per forza di cose, essere fronteggiati con considerevoli anticipazioni in biglietti da parte delle Banche di emissione, senza che fosse possibile presidiare codesti biglietti con adeguati aumenti delle scorte metalliche, resi impossibili dalle condizioni in cui venne a trovarsi il mercato mondiale. Anzi fummo obbligati a diminuzioni di riserve, per le rimesse d'oro ben note, chiesteci dagli Alleati; donde un peggioramento nella copertura della circolazione e la progressiva svalorizzazione del biglietto.

Nel dopo-guerra le numerose e complicate difficoltà in cui vennero a trovarsi le industrie, che dovettero affrontare il difficilissimo problema di trovare un nuovo assetto, i dissesti di talune grandi Banche, i bisogni indifferibili degli approvvigionamenti, il crescente disavanzo finanziario, indussero a nuovi aumenti di circolazione. Derivò da ciò quella situazione, a tutti nota, che avrebbe condotto certamente alla completa rovina della nostra lira, senza la politica monetaria concepita e condotta con fermezza dalla Finanza sotto la guida sicura del Capo del Governo. Questa politica, dopo avere adeguatamente rivalutata la moneta nazionale, ha permesso di sopprimere, dopo tanti anni, il corso forzoso e di assicurare la stabilità dei cambi, non soggetti ormai che alle sole tenui oscillazioni contenute nei limiti dei punti dell'oro, con sicuri benèfici risultati anche per il bilancio dello Stato.

Tali vantaggi, man mano che le migliorate condizioni dell'economia generale lo consentiranno, potranno dar luogo ad ulteriori, per quanto prudenti, diminuzioni di

circolazione, come è già avvenuto del resto anche dal 21 dicembre ultimo scorso ad oggi:

Circolazione al 20	
dicembre 1927	L. 17,755,618,500
Circolazione al 10	
maggio 1928	» 16,924,167,100
Diminuzione	L. <u>831,451,400</u>

Convenzioni con la Banca d'Italia. — Con le convenzioni che ho firmate il 5 maggio col Governatore della Banca d'Italia, previo accordo col Capo del Governo ed in base ai poteri che mi erano stati conferiti dal decreto-legge 21 dicembre 1927 sulla stabilizzazione, i rapporti fra il Tesoro e la Banca d'Italia sono stati chiariti e precisati; sono stati pure approvati i criteri di modifica degli statuti della Banca d'Italia, conseguenti ai nuovi compiti, che il solo Istituto di emissione è chiamato a svolgere.

L'ordinamento della Banca d'Italia, pur mantenendo immutato il suo carattere di Istituto nazionale di emissione, deve riflettere i maggiori poteri che sono assegnati alla Direzione dell'Istituto e la tendenza all'accentramento nella Direzione stessa, così della sua funzione di organo regolatore della circolazione, come della sua funzione di organo di controllo dell'attività di credito della Nazione.

Sarà preminente perciò nel nuovo ordinamento la figura del Governatore, superiore mente direttiva di tutta l'attività della Banca.

L'Italia ha la fortuna di poter contare per queste funzioni sulla saggezza, sull'indiscusso valore tecnico, sulla profonda devozione allo Stato di Bonaldo Stringher. Egli ha perduto il suo più vicino e valido collaboratore ed avrà altri collaboratori, che congiungano all'alto valore tecnico una sicura fede nel Fascismo ed una indiscussa probità; io spero che questa esigenza della Banca possa essere presto soddisfatta.

Non ripeterò qui l'analisi fatta al Senato delle funzioni della Banca di emissione che ha in tutti i grandi Stati sempre maggiore importanza; sono di ieri le nuove attribuzioni monetarie date alla Banca d'Inghilterra.

Mi piace soltanto confermare che anche l'esperienza di questi mesi rafforza la persuasione, che la Banca deve tendere a diventare l'Istituto centrale di risconto delle organizzazioni di credito del Paese, evitando rigidamente di intervenire nella situazione di credito di qualunque azienda od istituzione,

che non abbia, nel suo funzionamento attivo, le ragioni per meritare il credito e per poter affrontare le inevitabili difficoltà della selezione e della concorrenza. Ogni indebito intervento richiesto alla Banca è un doppio danno preparato ai cittadini tutti; il costo dell'intervento è il peggioramento del meccanismo di credito su cui deve poggiare l'attività produttiva della Nazione.

La Banca di emissione è la sola responsabile della circolazione fiduciaria ed essa deve adoperarla soltanto per finanziare gli scambi inerenti al ciclo di produzione. In questa fase delicata, ancor più che nella situazione normale, bisogna lasciare solo arbitro del flusso e riflusso della circolazione il Governatore della Banca d'Italia, con gli organi che da lui dipendono.

In tutti i Paesi che hanno partecipato alla guerra si è avuto e si ha il fenomeno di una circolazione inflazionistica; perciò gli ordinamenti riguardanti la circolazione hanno dovuto essere rivisti, da noi, come altrove. I provvedimenti riguardanti la tassa di circolazione avevano da noi seguito questo processo patologico di aumento progressivo della circolazione fiduciaria. Bisognava rientrare nella normalità, ed a questo hanno provveduto le convenzioni con la Banca d'Italia, stabilendo un'unica misura tenue di tassazione della circolazione fiduciaria e dei titoli a vista.

Occorreva anche regolare il passato, soprattutto perchè una parte della circolazione non trova reinvestimento in operazioni di carattere produttivo rinnovantisi col movimento degli scambi. In altre parole una parte della circolazione si è immobilizzata nei nostri crediti in confronto con l'estero, sostituendo le divise estere affluite sul mercato italiano.

Con criteri di equità si è convenuto con la Banca d'Italia la ripartizione dei redditi derivanti dai reinvestimenti delle divise all'estero. Le divise, che erano già di esclusiva proprietà della Banca prima del 21 dicembre 1927, fruttano a favore della Banca stessa, mentre frutta interamente a favore del Tesoro l'equivalente del Prestito Morgan in divise reinvestite all'estero. Fatte queste deduzioni, la rimanente parte dei redditi netti delle riserve viene ripartita in perfetta metà fra la Banca ed il Tesoro dello Stato.

Noi non possiamo che augurare una posizione sempre più solida dei bilanci della Banca di emissione, non solo perchè questa è il fulcro del credito del Paese, ma anche perchè ai redditi netti del bilancio della Banca

partecipa largamente lo Stato; anzi, intanto fino al 1930, dei redditi netti si giova l'Istituto di liquidazioni, la cui gestione è avviata a sistemazione pratica, con beneficio economico e finanziario indiscutibile per tutta la sana attività del Paese.

E qui dirò brevemente, ma esaurientemente, dell'Istituto di liquidazioni, — della cui creazione sono il responsabile, — che mi pare abbia risposto allo scopo.

L'Istituto di liquidazioni ha proseguito, energicamente, ed in tempi non propizi, le sistemazioni alle quali esso deve attendere e che mirano al risanamento di preoccupanti situazioni del passato, ereditate dai noti dissesti bancari del dopo-guerra, cooperando, contemporaneamente, al miglioramento della circolazione monetaria e curando la restituzione, alla normale attività privata e nelle migliori condizioni possibili, di imprese ed enti che possono ancora rappresentare, se saviamente guidati, utili entità della vita economica del Paese.

Su questa via è stato compiuto notevole cammino.

Lo scoperto verso la Banca d'Italia che raggiunse, al suo massimo, 4381 milioni è disceso, alla fine dello scorso aprile, a milioni 1259, di cui oltre 600 milioni rappresentano crediti già liquidi per cessioni di aziende a pagamenti differiti.

Poche sono le aziende di qualche importanza che fanno ancora parte delle gestioni dipendenti dall'Istituto.

Le realizzazioni ancora da compiere dovranno riuscire non sfavorevoli, tanto che, migliorando sensibilmente mie precedenti pubbliche previsioni, mi par lecito il presumere ora che con gli accantonamenti di riserve già regolati per legge sino al 1930, si potrà giungere, a questa data, ad un risultato che permetterà di considerare come sostanzialmente e quasi completamente sanate le gravi situazioni ereditate dalla Banca Italiana di Sconto, dal Banco di Roma, e dalla Ansaldo le quali, a suo tempo, richiesero eccezionali e tanto cospicui interventi da parte dello Stato.

Sono lieto di riconoscere e segnalare la efficace opera che svolgono i preposti alla amministrazione dell'Istituto di liquidazioni, rimasto, purtroppo, privo della collaborazione che ad esso dava, con alto intelletto e fervida operosità, Pasquale D'Arma, vice direttore generale della Banca d'Italia, degno servitore dello Stato, scomparso nel campo generale.

La politica delle divise. — La politica delle divise, all'infuori di ogni rigida norma legislativa o regolamentare, è affidata alla saggezza e alla rettitudine del Governatore della Banca d'Italia.

Sono stati già fatti notevoli acquisti di oro; questa è materia per la quale bisogna avere costantemente l'occhio vigile alle tendenze della politica monetaria internazionale.

Noi dobbiamo rilevare con compiacimento che tutta la struttura tecnica della nostra riforma monetaria ha, non solo risposto ai fini per i quali l'attuammo, ma è stata anche oggetto di studio e di fervidi consensi negli ambienti finanziari, che hanno lunga tradizione, per quanto concerne esperienze monetarie; ed altre pubbliche finanze si sono giovate e si stanno giovando del nostro metodo, applicandolo alle loro necessità ricostruttive.

La variabilità dei corsi della nostra lira, entro i punti dell'oro, fissati con decreto del 26 febbraio 1928, è stata giudicata da tutti manifestazione di prudenza e di accortezza monetaria.

Non è prevedibile, anzi è da escludere, come già dissi al Senato, che noi avremo da fare ricorso così al credito accordato dalle Banche centrali, come a quello accordatoci dalle Banche private. La nostra situazione di riserve auree è così salda da far annoverare la posizione monetaria italiana fra le più forti dei grandi Paesi d'Europa.

Tengo ancora a ripetere in questa Assemblea che la caratteristica della nostra riforma è stata quella, classicamente ortodossa ed ormai ammessa come postulato in tutti i Paesi del mondo a base aurea, di sganciare la situazione della Banca d'Italia da ogni rapporto di debito con lo Stato.

La situazione pubblicata il 10 gennaio rappresenta con chiarezza assoluta la situazione dei rapporti dello Stato nei confronti della Banca d'Italia.

Nell'occasione della stabilizzazione si sono voluti risolvere in via definitiva tutti i rapporti che intercedevano tra Stato e Banca di emissione e Istituto dei Cambi che rappresentavano una passività di parecchi miliardi a carico dello Stato; di questi rapporti alcuni risalivano ad epoca recente, altri ad epoche più remote e la loro consistenza non si era mai potuta precisare in modo sicuro durante il periodo della fluttuazione della nostra valuta e per questa fluttuazione, i conteggi che si sono dovuti fare per tale regolazione sono stati lunghi, laboriosi e complicati,

più di quanto si possa pensare, ma la situazione ora è pienamente chiarita.

Già col decreto del 21 dicembre si era fatto obbligo al Governo di usare le plusvalenze soltanto per estinguere nell'ordine di gradazione indicato dal decreto stesso, le seguenti passività:

1º) il debito per biglietti emessi dalla Banca d'Italia per conto dello Stato, che ammontava in quella data a lire 4 miliardi e 227 milioni;

2º) le plusvalenze accreditate ai Banchi Meridionali nella somma di oltre 351 milioni di lire, plusvalenze che passano così definitivamente nel patrimonio delle due benemerite istituzioni del Mezzogiorno;

3º) la differenza di cambio sui 90 milioni di dollari del Prestito Morgan, passati alla Banca d'Italia, che, secondo il cambio del momento, erano stati calcolati per un valore di 2 miliardi e mezzo di lire, mentre, in base alla nuova parità aurea, rappresenta una differenza di minor valore di 790 milioni, e infine;

4º) il regolamento delle differenze di cambio per le altre divise estere trasferite dallo Stato e dall'Istituto nazionale per i cambi alla Banca d'Italia.

Tutti questi rapporti sono stati definitivamente regolati col beneficio di una riduzione assai cospicua del debito pubblico, facendo ricorso soltanto alla impostazione di movimento di capitale per un miliardo, impostazione che non apporta nuovi oneri allo Stato, perchè sostitutiva degli stanziamenti dei due esercizi 1926-27 e 1927-28 di 500 milioni ciascuno che erano destinati appunto ai fini della riduzione del debito dello Stato verso la Banca d'Italia e che vengono ora eliminati.

Per maggior chiarezza, nel Conto del Tesoro pubblicato il 20 gennaio ultimo scorso si è voluto nettamente dichiarare che la impostazione in bilancio è considerata quale controvalore in lire della parte non ancora corrisposta per i dollari introitati dai mutui di Milano, Roma e del Consorzio per opere pubbliche, pagamenti che saranno effettuati soltanto nei prossimi due o tre esercizi.

Questa nella sua semplicità è la spiegazione della nuova iscrizione, che ha dato adito a qualche richiesta di chiarimento ed a qualche obiezione tecnica che, come si vede, era facilmente eliminabile.

Anzi io penso che quanti si interessano della pubblica finanza, debbano apprendere tutto ciò con soddisfazione per due motivi: primo, perchè il regolamento di tutti i conti

con la Banca d'Italia e con l'Istituto dei cambi rappresenta un notevolissimo miglioramento nella situazione patrimoniale dello Stato; secondo perchè siamo usciti dal periodo della nebulosa per arrivare alla chiarificazione di tutti i rapporti che riguardano la situazione del bilancio statale.

L'attività dell'Istituto di emissione si esplica ampiamente nel controllo sulle Banche, che esso va assolvendo e migliorando senza però sostituirsi alla responsabilità dei singoli enti controllati.

Il sistema bancario italiano, come ho avuto occasione di dire, ha cooperato disciplinatamente alla riforma monetaria, è degno di rispetto e di fiducia e saprà adeguare la propria attrezzatura ai tempi nuovi, tenendo conto del fatto che l'Istituto di emissione continuerà ad ispirarsi al rigoroso concetto di non decampare dalla sana politica di restrizione della circolazione anzi di affermarla sempre più, via via che sarà possibile e troverà attraverso le ormai ridotte voci della situazione, la sua espressione semplice e cristallina, comprensibile anche ai profani, nei conti della Banca d'Italia.

Di fronte alla circolazione di miliardi 16 e 924 milioni, ed agli altri impegni a vista (3440 milioni) che vanno cautamente considerati come circolazione potenziale, sta la riserva di oltre 12 miliardi e mezzo con un rapporto percentuale del 61.45 secondo i più recenti ragguagli. Si aggiungono le partite attive in 7562 milioni rappresentate dagli impieghi nelle operazioni principali dell'Istituto.

Per ciò che riguarda il rapporto fra circolazione e riserva, non solo si è voluto garantire che esso venga rigorosamente mantenuto nella misura fissata dal Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, assoggettando l'Istituto ad una tassa, che aumenta con l'aumento della circolazione scoperta, ma si è previsto altresì che, mercè accordi fra Ministero e Banca, si possa ovviare ad aumenti di circolazione, non richiesti da esigenze del Paese, anche quando vi sia margine nel rapporto legale del 40 per cento.

Relativamente ai rapporti fra Tesoro e Banca, per il servizio di Regia Tesoreria, si è stabilito di rinviarne la regolazione ad una successiva convenzione, quando tutti gli elementi necessari saranno chiariti da una maggiore esperienza, fermo però il principio che l'onere relativo del Tesoro debba essere ridotto in relazione alle riforme e semplificazioni amministrative che si introdurranno nel servizio stesso.

Ringrazio l'onorevole Olivetti per la diligente ed accurata relazione sul disegno di legge relativo alla riforma monetaria e lo assicuro che sarà provveduto a regolare compiutamente la materia della emissione e circolazione monetaria mediante un nuovo ed organico testo unico delle relative disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Desidero anche assicurarlo che la importante questione del rapporto tra le riserve auree e quelle in valute estere convertibili in oro del nostro Istituto di emissione ha costantemente formato oggetto della più vigile attenzione ai fini di adottare nei riguardi del mercato finanziario internazionale la politica rispondente agli interessi del Paese.

La stabilizzazione, come era del resto prevedibile, ha dato luogo ad una notevole abbondanza di denaro nel Paese. Al 31 marzo 1928 nelle sole Casse di risparmio e nelle Banche principali vi è stato un aumento di circa 1100 milioni di lire.

Le ragioni di questa abbondanza di denaro sono varie e complesse; dalla maggiore velocità di circolazione derivata dallo sboscamento dei biglietti e dalla fiducia nella stabilità monetaria, al ritorno in Patria delle disponibilità tenute all'estero da cittadini italiani durante il periodo delle oscillazioni monetarie.

Sono fenomeni degni della maggiore osservazione prudenziale da parte della Banca d'Italia e del Tesoro, che li seguono quotidianamente, fenomeni che hanno da trovare ancora un assestamento definitivo, ma che segnano una decisa ripresa del più fiducioso ritmo del credito pubblico e privato del Paese, che deve dare i suoi frutti.

Debito pubblico. La riforma monetaria ha avuto riflessi fondamentali nel debito pubblico dello Stato.

I due maggiori provvedimenti, che hanno mutato la fisionomia del debito pubblico interno, sono stati quelli del 6 novembre 1926 di consolidamento del debito fluttuante e quello del 21 dicembre 1927 di abolizione del corso forzoso.

Si può dire che per effetto del primo di essi il debito breve dello Stato è sparito, e che, per effetto del secondo, il debito dello Stato per biglietti di banca è estinto come pure è in corso di estinzione il debito per biglietti di Stato. Infatti dei biglietti di Stato da lire 25, che ammontavano già a 400 milioni, sono attualmente in circolazione solo per 4 milioni e mezzo a seguito del ritiro disposto col provvedimento del

settembre 1926. Per questi pochi biglietti da lire 25 ancora in circolazione la prescrizione è stabilita al 30 giugno c. a.

La circolazione dei biglietti di Stato da lire 10 e da lire 5 è gradualmente sostituita con le monete di argento da 5, 10 e 20 lire. La coniazione di tali monete, che contengono in loro stesse una riserva simile a quella portata dalle monete divisionali inglesi e che pertanto non costituiscono più un carico alla consistenza del debito statale, ha raggiunto finora un miliardo e cento milioni. Risultano tuttora in circolazione biglietti da lire 10 e lire 5 per un importo complessivo di circa 350 milioni, i quali però si ritengono in gran parte dispersi; altri 250 milioni sono già nelle casse dello Stato, in attesa di trasformazione in monete di argento.

Per l'integrale suaccennata sostituzione dei biglietti in parola, in monete d'argento esistono già le necessarie disponibilità di metallo.

Prestito del Littorio. — Il consenso del popolo italiano nel Prestito del Littorio, in un momento finanziario e monetario non facile, come quello del novembre 1926, ha avuto il suo giusto compenso a malgrado degli oroscopi di sfortuna che non mancarono in quel tempo. Pochi giorni or sono le quotazioni del Littorio hanno superato il prezzo di emissione, cosicchè il risparmiatore che ha risposto allora con slancio mirabile all'appello del Governo, in difesa della valuta, può constatare di aver compiuto, oltre un atto di alto patriottismo, anche un ottimo affare, perchè egli ha ricevuto in moneta attuale, rivalutata, più di quanto aveva dato.

Le operazioni di emissione per distribuzione dei titoli del Littorio sono ormai compiute. La mole del lavoro eseguito dagli uffici fu immane. Mi sia concesso di citare le seguenti cifre:

Si è dovuto effettuare la commutazione in titoli definitivi al portatore di circa tre milioni di certificati provvisori di sottoscrizione al prestito, per un ammontare che si aggira intorno ai due miliardi e mezzo, e si è proceduto alla conversione di circa 3,400,000 buoni del Tesoro ordinari e poliennali per un ammontare complessivo di 19,650,000,000 di lire.

Per le accennate operazioni sono stati finora fabbricati e pressochè totalmente distribuiti dieci milioni duecentomila titoli del Littorio al portatore per un ammontare di circa 25 miliardi.

Complessivamente risultano pertanto già posti in circolazione titoli del Littorio per un ammontare di quasi 27 miliardi di lire, cifra di poco inferiore a quella che sarà la consistenza definitiva di questo debito.

Il pagamento delle cedole dei titoli del Prestito del Littorio scadute nel gennaio scorso è avvenuto senza apprezzabili difficoltà, quantunque non tutte le operazioni di conversione fossero allora compiute.

Oggi per le sistemazioni contabili ormai avvenute, in conseguenza della riforma monetaria, per l'annullamento del debito del Tesoro verso la Banca d'Italia, per somministrazioni di biglietti, la nostra situazione del debito pubblico si presenta in una forma semplicissima ed accessibile all'esame di tutti.

I debiti al 5 per cento netto ammontano a 62 miliardi e 879 milioni e non sono convertibili fino al 1936.

Gli altri debiti rappresentano un importo di 14 miliardi e 337 milioni, costituito per 12 miliardi e 254 milioni dai *debiti prebellici*.

I buoni del Tesoro novennali ammontano a 7 miliardi e 640 milioni, di cui 6 miliardi e 725 milioni al 5 per cento e 915 milioni al 4.75 per cento.

Il carico per interessi e rispettive percentuali in confronto all'insieme delle spese effettive dello Stato sono qui di seguito indicati per ciascun esercizio, dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1929:

1926-27	Mil.	4.439	21.12 %
1927-28 (1)	»	4.360	22.98 %
1928-29	»	4.105 (2)	22.40 %

Per l'Inghilterra la percentuale degli interessi di debito pubblico, rispetto all'ammontare totale delle spese effettive, fu nell'esercizio 1926-27 del 37.4 per cento. Ma nell'onere per interessi di debito pubblico sono compresi anche gli interessi sul debito di guerra verso gli Stati Uniti.

Dedotti questi interessi, l'indicata percentuale scende al 34.2 per cento.

Il bilancio francese è difficilmente comparabile, ma si può dire che la percentuale dell'onere per interessi in confronto all'ammontare delle spese supera il 30 per cento.

Cassa d'ammortamento. — La Cassa autonoma, da me proposta nell'agosto del 1927 per l'ammortamento del debito pubblico interno, pur essendo ancora ai suoi inizi,

funziona ormai metodicamente, malgrado le notevoli difficoltà del momento.

Il decreto istitutivo della Cassa le ha assegnato un considerevole fondo di dotazione che il Tesoro fornirà mano a mano avrà le disponibilità.

Il fondo di dotazione è formato principalmente dagli avanzi di bilancio passati e futuri. Si è introdotto così nell'ordinamento contabile dello Stato il precetto che ogni avanzo di bilancio è destinato prima contabilmente e poi effettivamente a riduzione del debito pubblico. Ma il decreto istitutivo aveva riguardo anche a un compito contingente, quello cioè di provvedere anche all'ammortamento del debito dello Stato per circolazione dei suoi biglietti (4 miliardi 227 milioni).

Col decreto 21 dicembre 1927 sulla cessazione del corso forzoso è stato assolto d'un tratto, e per sempre, quest'ultimo compito, perchè all'estinzione della circolazione cartacea per conto dello Stato hanno provveduto le plusvalenze delle riserve auree della Banca d'Italia e del Tesoro.

Vi è chi ha espresso il desiderio che, malgrado l'estinzione di questo debito, cui l'impostazione dei 500 milioni era destinato, fosse mantenuto questo stanziamento al fine di pagare altri debiti; legittimo e provvido desiderio, ma certo non realizzabile, mentre si dovevano fare sgravi e si chiedevano rigidi sacrifici a centinaia di migliaia di servitori dello Stato.

È rimasto pertanto alla Cassa soltanto il compito fondamentale con le assegnazioni compatibili con la presente situazione.

Intanto come ebbi già occasione di render noto, in poco più di sei mesi la Cassa ha ridotto le varie categorie di debito pubblico per un ammontare complessivo, che supera il mezzo miliardo: il ritmo deve tener conto delle possibilità di cassa del Tesoro, dell'apprezzamento dei titoli dello Stato sul mercato, dei mezzi della Cassa stessa, a proposito dei quali ringrazio gli onorevoli relatori di alcune osservazioni fatte, le quali mi danno modo di assicurare che la nostra Cassa funziona prudentemente sulla via segnata da tanti altri precedenti; perchè l'istituzione di Casse di ammortamento o simili è antica come i debiti di tutti i pubblici erari.

Alla formazione della cifra di ammortamenti compiuti ha concorso l'apporto del Consorzio nazionale.

Questa patriottica istituzione sorta fin dal 1866 a Torino, per iniziativa del prin-

(1) Previsioni rettificata.

(2) Stato di previsione.

cipe di Carignano, con scopi identici a quelli di una Cassa di ammortamento, ma con mezzi profondamente diversi, perchè alimentata solo da offerte, ha saputo nondimeno accumulare con fede e tanacia, in 62 anni di vita prudentemente operosa, un patrimonio in titoli di oltre 153 milioni.

Sorto il nuovo ente, che il Governo Fascista volle dotato di mezzi continuativi, il Consorzio considerò ormai come assorbito il suo compito e con generoso slancio fece cessione del suo patrimonio.

Ciò non pertanto il Consorzio, sotto l'alta e illuminata opera presidenziale di S. A. R. il Duca di Genova e la saggia amministrazione del Consiglio, seguita ad esercitare efficace opera di propaganda e di raccolta di oblazioni e lasciti. E le offerte vengono ormai fatte anche direttamente alla Cassa di ammortamento. Queste offerte hanno indubbiamente un valore morale grandissimo, perchè stanno a dimostrare come nella coscienza del popolo si sia fatto strada l'alto scopo che la Cassa di ammortamento si propone di conseguire.

Debito all'estero. — *L'unico debito all'estero* che il Governo italiano ha costituito, è il debito del Prestito Morgan del novembre 1925, da me concluso, che alla parità vigente in quell'epoca rappresentava lire 2,504,400,000, ridotto al 30 marzo ultimo scorso con gli ammortamenti avvenuti a dollari 96,895,000, corrispondenti a lire 1,841,000,000 circa, alla parità definitiva. Vi è poi il debito di guerra verso gli Stati Uniti e l'Inghilterra.

Come ho già detto altra volta in nome del Governo, noi non possiamo considerare il nostro *debito di guerra* come un debito per sé stante, indipendentemente dal debito verso di noi per le riparazioni di guerra.

Il nostro debito ed i nostri crediti di guerra sono amministrati dalla Cassa di ammortamento per il debito pubblico estero, che io ho proposto di istituire il 3 marzo 1926, subito dopo l'approvazione delle Convenzioni di Washington e di Londra e che ha funzionato e che funziona senza intralcio, dato che fino ad ora lo svolgimento della applicazione del piano Dawes è avvenuto regolarmente.

Il piano Dawes ha risposto alle finalità per le quali era stato previsto; ma vi sono gravi problemi che ad esso si riferiscono e che sono ancora da risolvere. Quando essi saranno posti sul tappeto, l'Italia non si rifiuterà certamente di portarli allo studio, tenendo conto dell'interesse di tutti e delle

possibilità economiche e mondiali, a cui essi inevitabilmente si riferiranno. La sola limitazione, però insuperabile, che l'Italia dovrà imporsi, sarà quella che mai, in nessun caso, al contribuente italiano si potranno chiedere nuovi sacrifici e nuovi impegni finanziari, oltre al trasferimento integrale delle riparazioni ottenute per danni bellici dalla Germania, senza contare che l'Italia ha fatto già altri generosi e notevoli sacrifici, anche verso i suoi altri debitori di guerra.

Io ho avuto occasione, ultimamente, di rilevare che fino ad oggi la finanza pubblica italiana, in conseguenza della guerra, per la ricostruzione dei Paesi devastati e per le pensioni di guerra, ha sostenuto un onere che supera i 20 miliardi di lire.

Ci si troverà sempre pronti ad atti di chiarificazione e di semplificazione, ma mai a chiedere a questo titolo una lira agli italiani.

I relatori del bilancio che hanno toccato questo importante argomento possono essere tranquilli.

Il bilancio dello Stato. — Come ho già detto, il bilancio 1927-28, come quello preventivo del 1928-29, debbono essere guardati sotto il profilo del grande avvenimento monetario, che domina questo periodo, e tenendo conto dei fenomeni conseguenti, che inesorabilmente, si prospettano nelle cifre, che vi sono sottoposte e male si adattano ad essere costretti nel tempo, a termini legali o di calendario piuttosto che ad un ciclo unico di azione e di conclusione.

La rivalutazione della lira e la stabilizzazione al livello permanente, decretato, hanno importato: diminuzioni di redditi logicamente conseguenti, quali quello sui dazi doganali stabiliti in oro, quello della tassa sugli scambi, ed altri; maggiori oneri effettivi, quali quelli assunti, sia pure per gran parte temporaneamente, col consolidamento del debito fluttuante; perdite di introiti derivate dagli sgravi di imposte e tasse, adottati dal Governo Fascista nella estate scorsa, per venire decisamente incontro all'adattamento dei prezzi, base necessaria alla successiva stabilizzazione della lira.

Alcune di queste ripercussioni si iniziarono nell'esercizio scorso, ma la manifestazione più completa dei loro effetti si ha nell'esercizio attuale e si avrà in quello venturo.

Gli stanziamenti originari della parte effettiva dell'esercizio in corso da milioni 19,329 furono ridotti a milioni 17,694,

con una diminuzione di milioni 1635; ma d'altro canto, sono occorse, a tutto aprile, cioè nei primi dieci mesi dell'esercizio, per necessità varie, maggiori assegnazioni per milioni 1275, che portano la previsione di spesa rettificata alla cifra di milioni 18,969, della quale, a tutto aprile, risultano impegnati milioni 15,942.

Le maggiori assegnazioni autorizzate riguardano principalmente spese per opere pubbliche, stanziamenti straordinari ai bilanci coloniali, sussidi e contributi per terremoti e pubbliche calamità, oltre all'integrazione di talune assegnazioni, che in parte trovano riscontro con gli accertamenti di entrata.

Le entrate effettive, previste inizialmente in milioni 19,620, furono poi ridotte a milioni 19,544.

L'accertamento a tutto aprile raggiunge l'importo di milioni 16,072, con una diminuzione, in confronto alla quota proporzionale della previsione, relativa a tale periodo di milioni 214.

Azienda ferroviaria. — Il bilancio della Azienda delle ferrovie dello Stato presenta inizialmente un avanzo presunto di 250 milioni, che venne ridotto a milioni 22 per tener conto in specie dell'attenuazione dei proventi, in dipendenza delle riduzioni accordate sulle tariffe.

L'Azienda ferroviaria dà notevole impulso ai lavori di miglioramento delle linee e del materiale e provvede a rilevanti spese di carattere patrimoniale, per le quali ricade sul suo bilancio di esercizio il carico degli interessi e dell'ammortamento.

Per le dette spese l'Azienda riceve dal Tesoro sovvenzioni soggette a graduale ammortamento. Rientra fra tali spese quella di 630 milioni, testè autorizzata con Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, per dare ai miglioramenti patrimoniali il più efficace sviluppo. L'annualità che le ferrovie versano allo Stato per interessi e ammortamenti sulle dette sovvenzioni costituisce anch'essa un onere del bilancio d'esercizio delle ferrovie, onere che è in progressivo aumento, essendo salito da 175 milioni nel 1923-24 a 308 milioni nel 1926-27, mentre per il 1927-28 è valutato in milioni 356.

Nell'insieme, dalle tre aziende ferroviaria, postale e telefonica deriverà alla fine dell'esercizio un avanzo più favorevole di quello computato nelle previsioni rettificate, per quanto minore di quello accertato nell'esercizio precedente.

Avanzo al 30 aprile 1928. — Dal confronto fra le entrate effettive accertate e le spese impegnate a fine aprile, emerge l'avanzo di competenza già annunciato che è di 130 milioni, cifra che potrà trovare conferma con qualche miglioramento in sede finale.

Bilancio 1928-29. — La valutazione delle previsioni di bilancio per il prossimo anno finanziario ha dato luogo a difficoltà maggiori di quelle che si ebbero in passato, per la fase di riassetto, in cui trovansi l'economia del Paese.

È necessario far cenno di tale circostanza, per avvertire che la prossima gestione esigerà la più assidua vigilanza durante il suo svolgimento, in modo da sorvegliarne cautamente l'andamento, in base alle risultanze effettive che verranno gradatamente ad accertarsi.

Per indicare, sommariamente, i dati caratteristici delle nuove previsioni, rilevo che, in confronto alla previsione iniziale del 1927-28, si ha una minorazione di introiti per milioni 219, in rapporto al coefficiente di commisurazione stabilito per il pagamento dei dazi doganali, e che gli sgravi tributari, già calcolati in milioni 935, riducono le nuove previsioni di entrata di altri 600 milioni, dato che taluni abbuoni hanno vigore dal 1° gennaio 1929, e considerato che non può mancare un parziale compenso dal normale sviluppo dei diversi cespiti.

Si hanno, poi, diminuzioni nelle imposte straordinarie, conseguenti alla guerra in via di progressivo esaurimento, e negli avanzi di gestione, complessivamente considerati, delle Aziende autonome delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi e dei telefoni.

Un miglioramento di 166 milioni è dato, invece, dalle imposte sui consumi e da taluni altri redditi, e un incremento di milioni 133 è previsto per i proventi minori, mentre un utile industriale di 104 milioni deriva dal bilancio autonomo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Sono trasferite a tale bilancio le spese attinenti ai servizi di monopolio, e, per quanto riguarda le entrate, sono ad esso assegnati i proventi, di natura commerciale e industriale, nonché le quote, di analoga natura, corrispondenti al 25 per cento del prezzo dei tabacchi e al 55 per cento di quello dei sali; risultandone, come differenza attiva, l'utile industriale indicato. Il gettito di carattere fiscale costituito dal 75 per cento del prezzo dei tabacchi e dal 45 per cento di quello dei

sali, è attribuito direttamente al bilancio dello Stato per un importo di 2415 milioni.

In complesso, le entrate effettive previste raggiungono milioni 17,643, e segnano, di fronte a quelle del 1927-28, al netto degli introiti di carattere industriale dell'Azienda dei monopoli, una diminuzione di milioni 1035.

Per le spese, la rivalutazione della lira ha consentito di portare riduzioni per un ammontare complessivo di milioni 224, ed, altresì, di diminuire di milioni 45 lo stanziamento relativo al servizio degli interessi delle obbligazioni del prestito Morgan.

D'altro lato si ricollega alla influenza esercitata dalla rivalutazione monetaria sul regime dei prezzi la riduzione portata alle indennità di caro viveri, che permette di realizzare economie per il bilancio dello Stato per 299 milioni, mentre 222 milioni vanno a beneficio dei bilanci autonomi.

Altra riduzione di 500 milioni deriva dalla eliminazione del fondo già destinato alla riduzione della circolazione e non più necessaria in seguito alla estinzione del debito verso la Banca d'Italia, utilizzando le plusvalenze delle riserve auree dell'Istituto di emissione e del Tesoro, come ho già detto innanzi. Si può pertanto concludere che la rivalutazione e stabilizzazione della lira hanno alleggerito il bilancio passivo di milioni 1068.

A proposito di questa impostazione di 500 milioni, son lieto che mi sia data l'opportunità di chiarire tutti i provvedimenti adottati dal 1926 in poi in materia. Avemmo sempre dinanzi alla nostra mente questa necessità: fulcro di ogni risanamento monetario essere l'estinzione del debito per biglietti verso l'Istituto di emissione.

Di qui il provvedimento di trasferimento dei 90 milioni di dollari del Prestito Morgan alla Banca d'Italia, contro riduzione del debito dello Stato per lire 2500 milioni; di qui, quando la mèta della stabilizzazione - settembre 1926 - sembrava ancora lontana, l'impostazione in bilancio di una somma annua di lire 500 milioni per iniziare l'estinzione del residuo debito verso la Banca per oltre 4000 milioni. Ma nell'agosto 1927, il programma della rivalutazione della moneta si era già sviluppato in pieno, e diventava assillante, invece, il problema economico dell'adeguamento dei prezzi e del costo della vita, e furono decisi perciò gli sgravi tributari, mentre la mèta della stabilizzazione era già in vista e si segnavano già le linee del programma di azione. Di qui il decreto

ministeriale del 24 agosto 1927 che trasferisce l'impostazione dei 500 milioni per l'ammortamento del debito di circolazione per conto dello Stato, dalle spese effettive a movimento capitali, ed analogamente per l'esercizio 1926-27.

Rimane chiarito, dunque, come hanno messo in rilievo i Relatori al bilancio della spesa, che già allora si preparava la riforma monetaria, che avrebbe portato alla eliminazione della circolazione per conto dello Stato ed alla conseguente soppressione nei bilanci futuri dell'impostazione dei 500 milioni.

Effettivamente, trattandosi di un ammortamento di debito, questa spesa trovava nel movimento di capitale il suo posto naturale: si era voluto bensì da principio classificarla fra le spese effettive, ritenendo che il bilancio avrebbe potuto sopportare questo sforzo straordinario, mentre poi la situazione, per le ragioni anzidette, venne a modificarsi assai profondamente.

Aggiungerò inoltre che il consuntivo per l'esercizio 1926-27 si sarebbe chiuso con un avanzo effettivo di 936 milioni, anzichè con l'avanzo di 436 milioni di lire, se non si fosse provveduto ad assegnare a carico dell'esercizio 1926-27 oneri di spese di carattere straordinario che in situazione normale avrebbero dovuto gravare l'esercizio 1927-28.

Nessuno può negare l'intima connessione di questi due bilanci, durante i quali si svolge e si perfeziona tutta la situazione monetaria della Nazione. Nè alcuno vorrà negare che un rigidismo formale avrebbe dovuto portare alla situazione illogica di dichiarare un avanzo di 936 milioni per l'esercizio 1926-1927, mentre l'esercizio 1927-28 sopportava l'onere degli sgravi tributari ed ansava per la costrizione di tutta l'economia del Paese al nuovo livello di prezzi collegato alla definitiva parità della lira.

Ho preferito sacrificare la forma, piuttosto che aggravare ancora di più in quella circostanza il sacrificio di tutto il popolo italiano.

Naturalmente questo provvedimento, che trovava ragione in circostanze eccezionalissime del periodo testè chiuso, non deve far ritenere che il ministro delle finanze, non persegua con la massima energia una politica di riduzione di spese, che deve intensificarsi e per la quale bisogna contare sulla comprensione del momento e sulla buona volontà di tutti.

Oltre ai benefici suindicati, altro beneficio, di milioni 177, si ha nella spesa per

interessi; mentre la entità dei fondi, accantonati nei precedenti esercizi, consente il rinvio delle assegnazioni per il servizio delle polizze dei combattenti e per il contributo alla Cassa per le assicurazioni sociali per un totale di milioni 100. Il divieto di assunzione di nuovo personale per le varie Amministrazioni porta economie per oltre 25 milioni.

Sono, però, occorse talune maggiori assegnazioni, principalmente per non rallentare il ritmo delle opere pubbliche, alle quali vengono destinati maggiori fondi.

Nell'insieme, le spese effettive previste per il nuovo esercizio ascendono a milioni 17,372 e presentano, in confronto a quelle del 1927-28, esclusi gli oneri concernenti i monopoli, una diminuzione di milioni 1015.

Riassumendo, le previsioni dell'esercizio 1928-29 contrappongono a milioni 17,643 di entrate effettive, milioni 17,372 di spese della medesima categoria, donde un avanzo effettivo di milioni 271, che presenta un peggioramento di milioni 20 rispetto alle previsioni iniziali del 1927-28.

Questo avanzo, è, in gran parte, assorbito dalla differenza passiva di milioni 259, che risulta nel movimento di capitali.

Nel corso di questa mia esposizione ho risposto implicitamente alle più importanti questioni trattate dai relatori nelle loro relazioni, voglio ancora aggiungere qualche parola nei riguardi della questione dei residui, che pure è stata trattata, questione che dev'essere seguita ed è seguita dal Governo con la massima attenzione.

Va fatta una prima osservazione, ed è quella che l'aumento della massa dei residui delle entrate, cioè, rimaste da riscuotere e delle spese rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio sta in relazione con l'incremento dei bilanci.

È quindi degna di speciale rilievo la circostanza che il saldo fra residui passivi ed attivi dalla chiusura dell'esercizio 1925-26 a quella dell'esercizio 1926-27 è diminuito di 453 milioni. Il che vuol dire che per quanto riguarda i residui c'è un miglioramento fra i due termini di tempo presi in considerazione nella situazione patrimoniale dello Stato.

Altra osservazione è quella che non tutti i residui passivi risultanti dai conti dell'esercizio ultimo chiuso, rappresentano somme da soddisfare con mezzi liquidi di cassa, in quanto vi è una massa cospicua di residui della parte straordinaria del bilancio che non rappresenta impegni di spesa di rapida liquidazione, ma bensì fondi stanziati per

determinate opere, lavori o forniture e mantenuti per la successiva graduale erogazione che si verifica in tempo notevolmente più lungo di quello previsto.

Inoltre, di tali residui passivi quasi 4 miliardi riguardano spese patrimoniali e ferroviarie, liquidazione di danni di guerra ed altre causali, per le quali il Tesoro è autorizzato ad emettere dei titoli, come è giusto che avvenga, data la natura delle passività che trattasi di estinguere.

Un'altra non piccola parte poi di tali residui, per circa 2 miliardi e mezzo, concerne spese per interessi di debiti, pagate dopo il 1° luglio.

Numerose partite, infine, riflettono regolazioni contabili sia per spese già soddisfatte, specie all'estero e da sistemare nei conti del portafoglio, sia per ritenute varie sugli assegni al personale, che si traducono in versamenti con imputazione al bilancio dell'entrata.

Ma queste considerazioni non debbono attenuare il vigile senso di responsabilità da parte della Finanza, che ha ben presente la situazione, è già, nello scorso anno, provveduto all'accurata revisione dei residui, ricavandone una qualche utilità e non mancherà di adottare ulteriori rigorose iniziative per conseguire, d'accordo con le singole Amministrazioni, nei limiti del possibile, ulteriori favorevoli risultati.

Previsioni di Cassa. — L'onorevole relatore ha diffusamente esposto nella sua relazione le ragioni che militano a favore del ripristino della formazione di una previsione di Cassa, argomentazioni, a favore della detta previsione, di taluni membri della Commissione Reale, istituita con Regio decreto 20 novembre 1897 per lo studio dei vari problemi connessi con la contabilità dello Stato.

Vi farò grazia delle argomentazioni degli altri membri della stessa Commissione, argomentazioni che dovettero, evidentemente, essere più valide se si giunse alla conclusione di sopprimere la legge di assestamento con i relativi allegati.

Rammerò solamente che negli ultimi anni, nei quali fu in vigore la disposizione concernente la previsione, tale documento giunse al Parlamento poco prima della chiusura dell'esercizio. E si trattava di annate tranquille, di valuta perfettamente stabile.

Negli anni precedenti, quando il documento fu presentato a metà esercizio, esso contenne ben poche cifre, che in realtà

avevano un interesse più che moderato, mentre costavano lavoro a schiere di funzionari.

Nelle condizioni nelle quali si è trovata l'Italia durante la guerra e nel periodo post-bellico fino a questi ultimi tempi, pubblicare una previsione di cassa sarebbe stato secondo me opera di pura fantasia. Ogni giornata si può dire che abbia avuto le sue sorprese; a tutte di volta in volta si è fatto fronte con quei mezzi che le risorse legittime del bilancio permettono, ma che sarebbe impossibile prevedere a distanza di mesi.

Fino a quando perciò l'economia del Paese non avrà ritrovato il perfetto equilibrio, non si potrà neppure riprendere in esame la possibilità di previsioni di cassa che siano cosa seria e non già un lavoro senza serio contenuto.

Intanto però, grazie ai più stretti contatti da me stabiliti fra la Ragioneria generale e Tesoro ed alla vigile cura di ambo detti uffici, la materia vien seguita con la maggiore attenzione.

Imposte. — La politica del Governo in materia di imposte dirette si riassume in un binomio:

1º) semplificare ognor più il sistema, alleviare con criterio economico le asprezze eccessive e proseguire nel criterio della graduale riduzione delle aliquote;

2º) trovare compenso alla minore entrata derivante dal decrescente gettito delle abolite imposte straordinarie e dall'indirizzo impresso al sistema, in una energica ricerca dell'evasione tributaria sia relativa sia assoluta.

La semplificazione del sistema può dirsi teoricamente raggiunta fin da quando, con l'abolizione dell'imposta sui frutti dei titoli al portatore, mi fu concesso annunziare essersi ormai ridotta alle tre sole imposte reali sui redditi (dei fabbricati, dei terreni e di ricchezza mobile) ed alla imposta complementare sul reddito complessivo — globale, personale e progressiva — tutta la congerie di duplicati tributi che durante la guerra e dopo era stata creata sotto l'assillo delle necessità di bilancio.

La riduzione dell'onere e delle asprezze tributarie è stata perseguita — allorchè, alla rinuncia di oltre un miliardo annuo di entrata, già risultante dall'abolizione di tanti tributi straordinari e ai provvedimenti di esonero concessi negli scorsi anni, tra i quali quelli decretati nel settembre 1926 e da me ricordati altra volta, si sono aggiunti i rilevanti sgravi disposti nell'agosto ultimo passato, i quali, in materia di imposte di-

rette, importano la rinuncia ad una entrata di lire 550 milioni circa. Di questi 132 milioni in favore della proprietà urbana; 182 milioni in favore dell'economia rurale; 126 milioni in favore dell'industria e del commercio; 60 milioni in favore degli impiegati statali e degli enti pubblici ed assimilati; e 50 milioni in favore della generalità dei contribuenti già assoggettati alla imposta complementare progressiva.

A ciò si aggiunga — per completare il quadro anche nel prossimo futuro — il beneficio di un'ulteriore diminuzione generale di uno o due punti delle aliquote di ricchezza mobile previste dal Regio decreto 16 ottobre 1924 con decorrenza dal 1º gennaio 1929.

Giova a questo punto citare altri due provvedimenti legislativi che, già approvati dalla Camera, il Senato sarà chiamato ad esaminare in questa sessione. L'uno consiste nell'estensione dell'esenzione dalle imposte di ricchezza mobile, già accordata agli interessi dei mutui contratti dai comuni e provincie per scopi di interesse pubblico, « con le Casse di risparmio », anche agli interessi dei mutui dai comuni, dalle provincie e dai concessionari d'opere di bonifica contratti per gli stessi scopi, « con qualsiasi mutuante anche privato ».

L'altro provvedimento in corso — voluto ed attuato dalla previdente e vigile volontà del Duce — consiste nel noto progetto di agevolazioni ed esenzioni tributarie alle famiglie numerose, la cui portata tributaria è di molto superata dal rilievo etico che ad esso conferisce l'importanza elevatissima d'ordine sociale e morale.

Esso si ricollega a forma sistema con l'applicazione dell'imposta sul celibato, la quale permette di devolvere in pro della maternità e dell'infanzia bisognose un fondo annuo cospicuo che nell'esercizio corrente si aggirerà intorno a 50 milioni.

Mentre così il Governo attuava attraverso la semplificazione del sistema e gli sgravi, la prima parte del binomio della sua politica in materia di imposte dirette, non poteva esimersi dal provvedere all'assestamento di insieme sulla base dei tributi permanenti ed ordinari ed al ristabilimento dell'equilibrio del bilancio, attraverso l'estensione e l'intensificazione dell'opera di perequazione tributaria.

Poche cifre basteranno a dimostrare il cammino percorso.

Nell'esercizio 1921-22 anteriore all'avvento del Regime fascista, il gettito delle

imposte transitorie derivate dalla guerra ammontava a lire 2,980,504,000 di fronte a lire 1,925,117,000 d'imposte permanenti, ossia il gettito destinato a cessare, rappresentava il 60.76 per cento della entrata complessiva per tributi diretti che era di lire 4,905,621,000.

Nell'esercizio 1922-23 tale percentuale veniva subito ad abbassarsi al 48.02 per cento (ossia lire 2,129,454,000 di imposte transitorie rispetto a lire 2,305,945,000 di imposte permanenti e a lire 4,435,399,000 di gettito complessivo) per ridursi nell'esercizio 1926-27 al 21.56 per cento (ossia lire 1,329,000,000 d'imposte transitorie rispetto a lire 4,835,000,000 di imposte permanenti e a lire 6,164,000,000 di gettito complessivo).

Tale successo è dovuto essenzialmente al confortante e veramente straordinario sviluppo della imposta di ricchezza mobile determinato dalla crescente attività economica del Paese, che l'Amministrazione ha seguito con vigile cura e con intendimenti di perequazione per acquisire al tributo la maggiore massa dei redditi.

Le imposizioni dirette pel reddito fondiario non potevano infatti concorrere a quest'opera di riassetto sistematico, che in minima misura, giacchè il Governo preferisce lasciare là maggior parte di tale fonte d'entrata, sotto forma di sovrimposta, agli enti locali, come è dimostrato dai dati che seguono.

Le imposte erariali sui terreni e sui fabbricati sono ridotte per effetto degli sgravi concessi nel 1927 ad un rendimento di soli circa 325 milioni.

Modesti gettiti — come ognuno vede — se si tiene conto che le sovrimposte provinciali e comunali ammontarono per l'anno 1923 in complesso a lire 1,061,000,000 e per l'anno 1927 a lire 1,493,000,000, e certo ad una cifra superiore nel 1929. Vale a dire che attualmente sul gettito complessivo del tributo erariale e delle sovrimposte, prese insieme, cioè per un totale di lire 1,820,000,000 circa, va a favore degli enti locali una percentuale netta di spese di oltre l'82 per cento.

Al contrario l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, che nei ruoli del 1923 aveva dato un gettito di 1700 milioni, nei ruoli del 1927 è salita a 2790 milioni. Tale notevole aumento ha permesso non soltanto di fronteggiare le diminuzioni di gettito complessivo delle imposte dirette apportate dalla progressiva cessazione dei tributi straordinari, ma altresì di elevare notevolmente il risul-

tato finanziario dell'intera gestione delle imposte. Valgono a dimostrarlo i risultati dei ruoli che per l'insieme dei tributi diretti sono saliti da lire 3608 milioni nel 1923 alla cifra di lire 4593 milioni nel 1927.

A dimostrare l'attività svolta dalla Finanza per acquisire al tributo la maggior parte possibile di reddito, valga l'esposizione dei dati seguenti relativi all'accertamento per ruolo dell'imposta di ricchezza mobile a carico dei privati contribuenti:

ANNO	Numero contribuenti	Reddito imponibile
1923	1,340,110	3,676,000,000
1927	1,770,901	8,342,000,000

Il crescente numero degli articoli di ruolo, malgrado la notevole elevazione del minimo imponibile, è dimostrazione della estensione del tributo a nuovi contribuenti privati, l'aumento di reddito imponibile sta a riassumere tutto lo sforzo compiuto dalla Finanza, sia nella ricerca degli evasori totali e parziali, sia nell'esatta valutazione dello accrescimento verificatosi nei redditi.

A riprova dell'attività perequativa svolta in questi ultimi anni — pur senza che si sia persa di vista la prudente considerazione delle esigenze particolari del momento economico — valgano le seguenti cifre che rappresentano per quattro anni il reddito medio individuale iscritto nei ruoli principali di ricchezza mobile, per i contribuenti privati delle categorie B e C 1° che, come è noto, comprendono rispettivamente gli industriali e commercianti, l'una, e i professionisti, l'altra.

ANNO	Media cat. B	Media cat. C 1°
1925	L. 3,882	L. 3,686
1926	» 4,539	» 4,396
1927	» 5,809	» 5,348
1928	» 5,875	» 5,661

Ora un'altra causa evidente di tendenza alla contrazione nel gettito delle imposte dirette si è aggiunta alle altre. Intendo alludere alla riduzione dell'entità dei redditi privati, come conseguenza della risanata condizione monetaria del Paese, e della temporanea contrazione degli affari così che anche sotto questo riflesso occorre vigile attenzione, per ricercare nel campo stesso dei tributi attuali, e coi criteri già accennati, elementi compensativi che siano ad un tempo forme di migliore perequazione ed espressioni di maggiore giustizia tributaria.

Non crediamo di essere giunti ancora ad una chiarificazione esatta degli oneri proporzionati di tutti, ma molto cammino si è fatto, senza comprimere oltre misura il contribuente in momenti economici non facili e senza arrestare, come le cifre che vi ho detto lo dimostrano, la intensificazione dei rilievi fiscali.

Ma un risultato veramente fecondo non potrà attendersi che da una rinnovata coscienza tributaria del Paese, per la quale tutti i cittadini intendano che l'evasione ai tributi non è forma tollerabile di economia privata, ma rappresenta una aperta offesa contro lo Stato e un ingiusto aggravio a danno degli altri contribuenti.

La stessa Amministrazione delle imposte è per i suoi doveri di istituto collegata alla politica tributaria per le provincie ed i comuni, in una parola alla finanza locale.

Problema questo di particolare interesse che hanno trattato con molta competenza gli onorevoli Celesia e Genovesi, giustamente desiderosi di affrettare un migliore assetto finanziario degli enti autarchici. In ciò concorda pienamente il Governo.

Ho già avuto occasione altre volte di dire come la politica della finanza locale sia continuamente in moto e come in un Paese come il nostro ciò debba essere. Il Governo ha già dato anche in questa aula qualche anticipazione sulla complessa materia che è ragione di studio e di realizzazione dei due Ministeri competenti dell'interno e delle finanze, che tendono allo stesso scopo e cioè a quello di porre il più severo ordine delle spese degli enti autarchici, senza costringere oltre misura il naturale sviluppo di queste nostre mirabili attività. Ma soprattutto si può dire che, per il molto che già si è fatto, il problema della finanza locale è problema di spesa da limitare e da contenere, anzichè di entrata da aumentare.

L'istituto del podestà, il preannunciato istituto del segretario comunale che diventa funzionario dello Stato, portano con sè un problema di revisione e di controlli che non è ancora compiuto, ma che soddisferà alle necessità ormai da tutti riconosciute. (*Benissimo!*)

Molto, moltissimo si è già fatto, durante gli anni del fascismo; ora bisogna lasciare il campo alla migliore produzione ed attendere con quello spirito di disciplina che è necessario.

Come vede la Camera, si è già entrati decisamente nella fase risolutiva, ma di più non era da attendersi, se si pensa che durante

il difficile corso della stabilizzazione della moneta e dell'assestamento dei prezzi, che ha dominato questo tempo, il Governo non ha creduto opportuno accelerare provvedimenti, che non sarebbero stati consentanei ad un periodo di sviluppo e di risoluzione di tale delicata situazione.

Confermo le dichiarazioni già fatte altra volta in tesi generale e aggiungo che, sulla base dei criteri specifici testè enunciati, il Governo fascista è risoluto a togliere al più presto dal novero delle questioni aperte quella delle finanze locali. (*Vivissime approvazioni*)

Connesso ai problemi delle imposte e delle finanze locali è il problema per l'edilizia.

Sul problema dell'edilizia conviene ricordare che il Governo, nell'agosto 1925 preoccupato dagli investimenti, che l'inflazione aveva attirato verso l'edilizia e che ammontavano a troppi miliardi di lire, ed a favore di determinate categorie di cittadini, aveva limitato i benefici fiscali, ad una misura pure notevole, quale è quella di due anni di esenzione completa e di quindici anni di esenzione scalare.

Gli altissimi prezzi di costo unitario determinavano allora anche alti prezzi di pigione. I provvedimenti hanno avuto benefico effetto ed hanno mantenuto in giusti limiti le costruzioni; ma le limitazioni che si sono dovute mettere alla libertà, spesso male usata, nello stabilire i fitti, la naturale contrazione di tutte le attività nel periodo di assestamento monetario, l'importante diminuzione dei prezzi di costo dei maggiori elementi costituenti l'edilizia, quale il ferro, il cemento, i laterizi, il legname, ecc. hanno convinto il Governo dell'opportunità di riallargare, sia pure con temporaneo sacrificio dell'erario, i benefici fiscali. Nel mentre dalla classe interessata era richiesta soltanto l'esenzione venticinquennale alle case popolari costruite da enti, da consorzi od industriali, il decreto 23 gennaio 1928, n. 20, venne incontro al problema su ben più larghe basi; oltre a larghe facilitazioni di credito, ha ripristinato l'esenzione dall'imposta e sovrimposta per 25 anni, a favore di tutte le nuove case di civile abitazione, da chiunque costruite entro l'anno 1935.

Il provvedimento stesso si informa, inoltre, a scopi di miglioramento sociale, giacchè al fine di promuovere il risanamento di quartieri antigienici, accorda il beneficio della esenzione per 25 anni anche alle costruzioni dipendenti dall'attuazione di piani

regolatori o dalla trasformazione in abitazioni igieniche di locali infetti o malsani.

I benefici concessi da questo decreto nell'ordine tributario sono di tale importanza, che non debbono mancare di agevolare una rapida e larga ripresa dell'attività edilizia, della quale si hanno già soddisfacenti indizi in parecchie città, non ancora in tutte, tanto più che il Governo ha dettato per la applicazione della nuova legge di favore norme della più larga equità.

Certamente è significativa la larga diminuzione in atto dei disoccupati scesa di oltre 55,000 nell'ultimo mese di aprile, dei quali 25 mila nell'attività edilizia. Il numero totale dei disoccupati è di circa 350,000, lievemente inferiore a quello del novembre del decorso anno.

Catasto. — Per attuare le necessarie riforme della nostra organizzazione fiscale occorre predisporre le basi certe e perequate per l'accertamento del reddito della terra, con criteri uniformi per tutto il Regno. A questo scopo il classamento dei terreni secondo i principi stabiliti dalla legge che ordinava il nuovo catasto, può considerarsi come condizione indispensabile. I lavori per questa grande opera nazionale sono stati, nell'esercizio 1926-27, di circa il 30 per cento superiori a quelli eseguiti nell'esercizio 1925-26, e nell'esercizio che sta per chiudersi l'incremento sarà ancora più considerevole.

Alla chiusura della campagna catastale, che è tuttora in svolgimento, si calcola che il 70 per cento dell'intera superficie del Regno, quale era ante-guerra, sarà stata rilevata e classata con criteri uniformi. La spesa complessiva al 30 giugno 1928 può valutarsi in circa 530 milioni; ma essa non è destinata solamente ad approntare i mezzi tecnici per la grande opera della perequazione tributaria fondiaria, ma anche, e precipuamente, a soddisfare a molteplici necessità della vita economica nazionale.

Fino da quando ho assunto la direzione del Ministero delle finanze ho portato la mia attenzione su questa grande opera ed ho aumentato la dotazione dell'Amministrazione del Catasto, perchè i lavori potessero avere maggiore sviluppo. Il mio intento è stato, infatti, raggiunto e sono lieto che anche l'onorevole Josa abbia potuto constatare il grande sforzo fatto e lo assicuro che sarà intensamente continuato.

La politica delle tasse. — Le disposizioni di massima decise dal Governo fascista per alleviare la pressione fiscale che grava l'atti-

vità economica italiana, si sono concretate anche in notevoli alleviamenti delle aliquote delle tasse sugli affari.

Questi alleviamenti sono stati ispirati dalla volontà del Governo fascista di eliminare gli impedimenti di carattere fiscale che avrebbero potuto ostacolare il progressivo risanamento della nostra compagine produttiva ed economica, che è il più forte e più poderoso problema del momento attuale.

I trasferimenti della ricchezza immobiliare nelle loro varie forme, sono stati facilitati con una riduzione della aliquota del registro portata dall'8 al 6 per cento e che ha significato un non trascurabile sacrificio per l'Erario.

Negli scambi mobiliari si è provveduto a sopprimere le aliquote più elevate della tassa relativa, in modo da eliminare gli ultimi residui di quella tassazione a carattere sontuario che il Governo fascista ha ereditato dai Governi demagogici del dopoguerra e che sta liquidando definitivamente.

Anche con la riduzione dell'aliquota delle tasse gradualmente sulle cambiali si è facilitato l'incremento degli affari, per i quali si fa largo uso di questi titoli di credito e che concorrono al miglioramento delle condizioni economiche generali.

L'impiego del capitale estero in Italia che avviene sia direttamente, sia indirettamente, è stato pure oggetto di attenta cura che ha condotto a facilitazioni per quanto concerne le speciali tasse in surrogazione del bollo e del registro.

Ho ordinato una precisa statistica sul capitale estero investito in Italia.

Dalla rilevazione eseguita dalla Direzione generale del demanio e tasse è risultato che nel 1925 le Società estere assoggettate a tale tassa erano in numero di 271 ed il capitale da esse investito in Italia ammontava a lire 637,393,533.

Come si vede il capitale di società straniere, investito in Italia, è assai modesto rispetto all'ammontare del capitale complessivo delle società italiane, che alla stessa data ammontava nominalmente a 36 miliardi e mezzo circa di lire ed effettivamente ad una cifra notevolmente maggiore.

Gli accennati investimenti risultano effettuati per più della metà in industrie relative a pubblici servizi (255 milioni nei trasporti, 108 in acquedotti e gas). Seguono a grande distanza le industrie agricole ed alimentari con 54 milioni, le estrattive con 47 milioni, le industrie varie con 42 milioni.

La tassazione delle automobili è stata sottoposta a fondamentale revisione allo scopo di agevolare l'industria automobilistica nazionale, mentre è stato devoluto a favore dello Stato il contributo di miglioramento stradale, per fronteggiare l'onere che l'Erario si è assunto a favore del patrimonio della viabilità ordinaria nazionale per il funzionamento dell'Azienda autonoma stradale, che il collega dei lavori pubblici ha fascisticamente organizzato in brevissimo tempo e che funzionerà dal 1° luglio 1928.

Politica demaniale. — Di alcuni aspetti della politica demaniale del Governo fascista mi consenta la Camera alcuni rapidi cenni, perchè ho l'impressione che questa importante attività dello Stato sia poco nota.

L'intera rete del Canale Cavour e dei suoi diramatori nelle provincie di Torino, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara e Pavia ha un valore che può uguagliarsi ai prezzi attuali a circa un miliardo e 200 milioni, per uno sviluppo complessivo di 1500 chilometri. Questa rete distribuisce un volume di 290 metri cubi d'acqua al secondo, dominando una zona irrigabile di circa 500 mila ettari e consente, nei salti creati lungo il percorso dei canali, lo sviluppo di 20 mila cavalli vapore per forza motrice. Il Governo presta tutte le sue cure a questo grande compendio patrimoniale.

Nella gestione dei grandi impianti demaniali termali di Montecatini, di Salsomaggiore, di Recoaro e di Santa Cesaria il Governo ha adottato risolutamente il sistema della concessione all'industria privata con la compartecipazione dello Stato.

A Montecatini il Governo ha destinato in questi ultimi anni circa 40 milioni, di cui una metà ha servito per i riscatti della proprietà e metà per le opere di definitiva sistemazione. Si ha a Montecatini una frequenza di 150 mila persone annualmente.

Anche a Salsomaggiore lo Stato fascista ha impegnato in opere e nuovi impianti circa 40 milioni. La frequenza sta alquanto al disotto di 100,000 persone.

Dal 1° luglio prossimo funzionerà a Salsomaggiore un grande stabilimento chimico per lo sfruttamento diretto di quei terreni minerali.

Recoaro e Santa Cesaria hanno importanza minore.

A Recoaro si ha una frequenza intorno a 20 mila persone.

A Santa Cesaria la frequenza è dalle 10 alle 15 mila persone.

Di specie diversa è la concessione in compartecipazione del Mar Piccolo di Taranto, ove i prodotti preveduti sono di tre milioni, col carico di un assegno di 800 mila lire annue per il risanamento di Taranto.

Per le miniere dell'Elba invece è stato riconosciuto conveniente il sistema della concessione pura e semplice con facoltà determinata di escavazione.

Meritano attenzione anche le Grotte di Postumia nella Venezia Giulia.

Quel compendio affatto singolare è in pieno corso di sistemazione.

I visitatori che nel 1913 sotto l'Austria, avevano raggiunto un massimo di 40 mila, sono saliti nel 1927 a poco meno di 100 mila. I proventi che nel 1919 erano di lire 26 mila, sono ora annualmente di circa un milione ed un quarto.

Accenno ancora che il patrimonio dello Stato si è arricchito di edifici di particolarissimo pregio, quali a Bologna il Palazzo Montpensier ed a Roma il Palazzo Spada, il Palazzo Giustiniani, il Palazzo della Farnesina e la Villa Aldobrandini, per sistemare servizi che fino ad ora non avevano sede e che avrebbero richiesto costose costruzioni nuove.

È stato decisamente affrontato anche il problema della sistemazione organica e definitiva dei locali per i servizi statali nei capoluoghi di provincia.

È stata scartata, per l'immediato aggravio di bilancio che avrebbe portato, l'idea di procedere direttamente alla trasformazione di quella parte della nostra proprietà immobiliare, che è costituita da vecchie caserme e da ex-conventi — che, pur essendo di altissimo valore, per l'accresciuto pregio delle aree, non risponde, più oggi, assolutamente nè alle necessità dei vari servizi, nè all'igiene, nè al decoro. Invece sono state chiamate a concorso, per cooperare alla risoluzione di questo grandioso problema, le rispettive Amministrazioni comunali particolarmente interessate, a questi lavori, ai fini delle sistemazioni edilizie cittadine.

Sono oggi concretate od in via di concretamento da parte del Provveditorato dello Stato, convenzioni di permuta con le città di Milano, Napoli, Genova, Torino e Venezia, per un complesso di proprietà immobiliare dello Stato del valore di circa 310 milioni, costituito da 25 immobili, che verranno ceduti ai comuni a fronte di 18 nuove grandi caserme e 5 fabbricati per servizi civili ed all'adattamento e completamento

di altri 5 immobili demaniali. Il valore delle proprietà e dei lavori per gli adattamenti che riceverà lo Stato, ad effetto di queste permutate, sarà di circa 295 milioni, talchè dal complesso di queste operazioni ne deriverà per lo Stato un saldo attivo di almeno 15 milioni.

Giova, a questo punto, che io chiarisca all'onorevole Genovesi che l'intervento dello Stato in queste operazioni con i comuni avviene mediante convenzioni costituenti veri e propri contratti di permuta, concretati in uno scambio di beni perfettamente uguali attraverso cessioni di entità immobiliari valutate al loro effettivo valore, ed, ove occorra, equilibrate da eventuali conguagli in denaro.

La completa organizzazione oggi raggiunta nei vari servizi affidati al Provveditorato generale, permette di ritenere consolidate le notevoli riduzioni di spesa conseguite nelle diverse gestioni, riduzioni di spesa che hanno particolare rilievo per quanto riguarda le provviste per gli uffici, nelle quali si è superato il 30 per cento di economie.

I risultati globali del quadriennio chiuso al 30 giugno 1927 si concretano in una economia a fronte delle previsioni del 1923-24 di lire 76,700,000 e in un aumento patrimoniale di lire 33,724,189, con un beneficio economico totale complessivo di oltre lire 110,000,000.

Mi è grato poi potere oggi annunciare che l'inventario dei beni immobili patrimoniali dello Stato, lavoro che il Sella — ragionandone nella discussione della legge 1869 — reputava siffattamente difficile da doversi ritenere quasi impossibile, è oggi pressochè compiuto ed i relativi dati statistici potranno per la prima volta in Italia essere comunicati prima della fine del corrente anno.

Liquidazione dei danni di guerra e spese per i terremoti. — L'Italia ha fronteggiato con disponibilità normali del proprio pubblico bilancio la ricostituzione delle regioni devastate ed il risarcimento dovuto ai danneggiati per operazioni belliche residenti nel territorio nazionale. Questo compito che ha implicato l'esame, fino ad oggi, di oltre un milione di denunce è stato completamente assolto anche per effetto delle semplificazioni introdotte nella procedura e del miglioramento nella organizzazione dei servizi.

Posso dire che, su poco oltre un milione di domande, circa 922 mila sono state esi-

tate con provvedimenti definitivi mentre il lavoro per le decisioni delle vertenze in sede giurisdizionale è pressochè esaurito, essendo state emesse fino ad oggi circa 137 mila sentenze cui sono da aggiungere circa 640 mila omologazioni, per un importo complessivo, tra anticipazioni dirette fatte dall'erario e pagamento a saldo, di oltre 5 miliardi.

Per la connessione che esiste fra questo servizio e le spese destinate dal Governo fascista per i danneggiati del terremoto, ricordo che l'erario dopo avere impegnato la somma di 590 milioni per il finanziamento delle speciali obbligazioni per i terremoti, ha accordato durante il decorso esercizio ulteriori stanziamenti per oltre 31 milioni.

Sono inoltre allo studio i mezzi più acconci per definire l'importante problema delle riparazioni e ricostruzioni degli edifici privati, comunque danneggiati da eventi sismici, in modo da ridurre l'aggravio del bilancio al minimo, tenendo in giusta considerazione l'interesse dei danneggiati e delle regioni.

Pensioni di guerra. — Nel bilancio che è stato sottoposto alla vostra approvazione figurano aumenti di stanziamenti di 72 milioni per pensioni di guerra. Questo fatto che contrasta con il normale andamento di questa spesa, destinata man mano ad esaurirsi, merita una spiegazione. L'esperienza ha appreso infatti la necessità di dover completare gli stanziamenti iniziali durante il corso dell'esercizio per fronteggiare le insopprimibili necessità cui il servizio delle pensioni deve sopperire.

Ho preferito perciò di aumentare fin dall'inizio del futuro esercizio questi stanziamenti di spesa, in modo da non dover procedere a ritocchi durante il suo svolgersi. È opportuno che io ricordi come a formare l'importo annuo registrato nel bilancio sottoposto al vostro esame, sono compresi 45 milioni per gli invalidi e le famiglie dei caduti delle terre redente, nei precedenti esercizi iscritti in capitoli distinti e gli aumenti di stanziamenti emergenti dal trattamento fatto ai nostri grandi invalidi, ai quali peraltro deve andare l'affettuoso e memore interessamento dell'erario per assicurare una decorosa situazione economica.

Lo sforzo durato dal contribuente italiano per la gloriosa falange dei minorati di guerra è stato grandioso. Voglio rilevare infatti che le spese per pensioni di guerra sopportate dal 1917-18, fino all'esercizio che sta per iniziarsi, ammontano ad oltre

11 miliardi e mezzo di lire con un aggravio quindi notevole sul reddito della Nazione e sulla pressione fiscale.

Monopoli industriali. — Nel corso del corrente esercizio l'Amministrazione dei Monopoli industriali è stata costituita in Azienda autonoma, in modo da dare ad essa quella libertà nelle sue deliberazioni amministrative, che sarebbe stato difficile ottenere nell'inquadramento previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato.

La benefica influenza che tale provvedimento avrà nei riguardi del bilancio dell'entrata non sarà però immediata; perchè è necessario attendere che esso trovi integralmente la sua graduale applicazione. Ciò non pertanto si può garantire che l'utile netto, sia industriale che fiscale, darà nel complesso un gettito di circa 2 miliardi e mezzo e cioè un gettito lievemente superiore a quello che si otterrà alla chiusura dei conti nell'esercizio corrente.

L'azienda dei tabacchi, questo potente organismo industriale e commerciale, che è tanta parte della Finanza dello Stato, e sul quale l'onorevole Josa ha voluto cortesemente richiamare l'attenzione della Camera, continuerà — ne posso dare formale assicurazione — a svolgere attivamente la sua azione, sia nel campo industriale, al fine di migliorare il rendimento e perfezionare la sua produzione, sia in quello culturale, onde valorizzare i tabacchi indigeni, alla coltivazione dei quali, in questi ultimi anni, venne dato un cospicuo impulso, per renderli sempre più idonei ai nostri impieghi, ed avviarne, nel contempo, la esportazione con grande vantaggio per l'economia nazionale; scopo che si potrà, ne sono sicuro, raggiungere se la massa dei nostri coltivatori si uniformerà con disciplina alle direttive tecniche della Amministrazione, che sola conosce compiutamente le difficoltà tecniche e commerciali da risolvere.

Per quanto riflette il problema della utilizzazione dei residui dei tabacchi per l'impiego negli usi agricoli, sono lieto di assicurare l'onorevole Josa che l'amministrazione si sta attivamente occupando della questione e spera di giungere presto ad una felice soluzione.

La previsione dell'entrata del monopolio del sale è stata portata a 190 milioni, perchè si può contare su un miglioramento qualitativo nel consumo di questo prodotto, visto che i consumatori hanno la tendenza di rivolgersi verso le qualità superiori, le quali danno un maggior profitto netto all'erario.

A questo riguardo osservo che l'Azienda autonoma dovrà svolgere un vasto programma, attraverso vari gradi di sviluppo e di perfezionamento della industria saliniera, per adeguarla qualitativamente e quantitativamente alle nuove esigenze del consumo.

E mentre con la trasformazione in saline del Lago Salpi, della potenzialità di un milione di quintali all'anno, si provvederà ad assicurare, in ogni evenienza, il rifornimento al Paese del sale commestibile, con l'impianto di grandiose saline a Carcura in Cirenaica, di una potenzialità massima di 4 milioni di quintali annui, si sfrutteranno le eccezionali favorevoli condizioni ivi esistenti, a vantaggio delle industrie chimiche nazionali, che hanno bisogno del sale in quantità ognora crescenti.

I proventi del lotto, previsti in 500 milioni di lire per l'esercizio 1927-28, saranno prevedibilmente superati fino, forse, a raggiungere i 520 milioni di lire, dato che a tutto aprile il cespite ammonta a lire 445 milioni.

Le vincite straordinarie verificatesi durante l'esercizio in corso, che hanno elevato al 45 per cento il rapporto fra le riscossioni e le vincite (39 per cento nell'esercizio 1926-27) hanno condotto ad un aumento della spesa con conseguente riduzione dell'utile immediato dell'Azienda che, tuttavia, si aggirerà intorno ai 290 milioni.

In considerazione del carattere assolutamente aleatorio del cespite, le previsioni per il 1928-29 sono state calcolate con ogni prudenza in lire 480 milioni e le spese per vincite in 198 milioni: previsioni che saranno indubbiamente non soltanto raggiunte, ma anche sorpassate.

Il funzionamento della Cassa depositi e prestiti. — La complessità delle gestioni affidate a questo glorioso ente è venuta notevolmente ad allargarsi per effetto delle disposizioni del decreto-legge 16 dicembre 1926, per il quale i commercianti sono tenuti a depositare una cauzione in contante od in titoli del Littorio entro il limite massimo di lire 5000 di capitale nominale.

I depositi ricevuti nell'anno 1927 ammontarono in complesso a 742,500, di cui 61.500 in numerario e per una somma complessiva di 36,850,000 e n. 681.000 in titoli del Littorio per un totale di capitale nominale di lire 855,900,000.

I depositi affidati per legge in amministrazione alla Cassa, oltre le normali disponibilità, costituiti dai depositi presso le

Casse postali di risparmio, ammontano alla cospicua somma di lire 3,847,022,662 di cui lire 475,081,054 in contanti ed il rimanente in titoli diversi pubblici e privati.

La disponibilità di risparmio che la Cassa depositi e prestiti amministra attraverso la raccolta che di esso fanno le Casse postali di risparmio, ha subito una contrazione durante questi ultimi mesi, la quale, per essere dipendente dalle speciali condizioni di assestamento attraversate dall'economia nazionale, deve considerarsi come transitoria e in via di superamento.

Il Governo della pubblica finanza non ha trascurato di approntare quelle disposizioni che tendessero a restringere, per quanto è possibile, il fenomeno ed a incoraggiare il risparmio: ricordo che durante questo esercizio finanziario il saggio di interesse per i depositanti fu portato al 3 per cento e una nuova forma di buono postale, che ha largamente incontrato il favore del pubblico, assicura ai suoi portatori un saggio di interesse che dal 5 per cento sale fino al 6 per cento dopo 5 anni di impiego continuato. Al 30 aprile 1928 il credito netto dei depositanti, quale appare negli ordinari libretti, ammontava a 8890 milioni e il capitale dei buoni postali fruttiferi emessi a 1360 milioni.

Ricordo ancora che, sempre allo scopo di fare affluire a questo grande ente amministratore del risparmio della Nazione le maggiori disponibilità di capitale possibile per il suo servizio di Istituto, il Governo fascista provvide con decreto-legge del 13 febbraio 1927 ad autorizzare la emissione per valore capitale 200 milioni di buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti, da emettersi direttamente dalla Cassa in concorso con quelli che si emettono presso gli uffici postali.

Questa emissione per ragione di opportunità e di tempestività è stata decisa il 30 marzo 1928 ed è avvenuta nel decorso mese di aprile. La somma effettivamente versata fino ad oggi supera i 150 milioni al netto degli interessi 5 per cento, che si corrispondono anticipatamente, mentre tutta l'emissione è stata facilmente coperta dagli acquisti in corso.

Le disponibilità di risparmio amministrate dalla Cassa sono state poste, con possibile larghezza, a disposizione del mercato. Nel 1927 furono concessi 378 mutui, per un valore di oltre 216 milioni, e durante il primo quadrimestre del 1928 i mutui

concessi superarono, in valore, quelli deliberati nel corrispondente periodo del 1927.

La Cassa depositi e prestiti amministra così in complesso oltre 23 miliardi di attività contro 17 partite passive, con una differenza di attività nette di oltre 6 miliardi costituiti dai fondi di riserva dei vari patrimoni che la Cassa amministra.

Questa rapida visione dell'attività svolta da questo benemerito Istituto dà la esatta impressione della ognora crescente capacità di risparmio del popolo italiano e della distribuzione che di esso fa l'ente benemerito dello sviluppo economico del Paese.

Onorevoli Camerati! Ho finito: sono stato necessariamente lungo nel dirvi delle maggiori attività della pubblica finanza; ma i servizi e gli interessi erariali sono così vasti, che non di tutto si può parlare, e non esaurientemente.

Voglio riassumere, rinnovando il mio atto di piena fede nel sicuro successo dello sforzo mirabile di adattamento che sta attraversando il Paese, e che interessa tutte le sue strutture economiche essenziali.

Nella divisione del lavoro a me è stato affidato il duro e spesso ingrato compito di amministratore del pubblico danaro, e quindi di necessario moderatore di tutte le richieste, di tutte le aspirazioni molto spesso ispirate al nobile fine di accelerare il miglioramento in atto.

A me si indirizzano, anche nei pubblici dibattiti in entrambe le Camere, esortazioni appassionate per aiutare a risolvere problemi finanziari che io stesso profondamente sento, come quelli che si riferiscono alle opere pubbliche o quelli coloniali; in tre anni di governo della finanza a molti di voi ho dovuto chiedere rinunce e rinvii e non credete senza dolore: ma per l'imperativo categorico della necessità di equilibrare gli impegni ai mezzi che la Nazione può dare.

Vi sono due scuole; una è quella di esaltare quanto si è già fatto per rinviare senza termine quanto è ancora da farsi; l'altra, di dimenticare il molto che si è compiuto per sollecitare quello che non si è ancora fatto.

Il Fascismo, di cui voi tutti siete sicuri soldati, nè esalta quello che ha fatto, nè rimpicciolisce il molto che v'è da fare, ma, nella ferrea volontà che promana dal Duce, con ogni sforzo, ma con meditato equilibrio, vuole accelerati i tempi in ogni attività della vita di questo nostro magnifico popolo, pel completamento della sua potente at-

trezzatura, necessaria alla sua grande forza di espansione; ma ciò richiede il sacrificio, la costrizione di tutti, mentre il premio è sicuro poichè le mète segnate saranno raggiunte.

Una delle mete contro cui si appuntava particolarmente l'insidia contro il regime è realizzata: la lira italiana è saldamente e incrollabilmente legata al sistema monetario internazionale.

La Camera fascista sa bene che l'approvazione dei pubblici conti quest'anno ha il significato della sua cresima, non ancora data, allo storico ritorno dell'Italia all'oro, che ha formato l'ammirazione del mondo intero, che ha dato la misura della decisa volontà del regime e della virtù consapevole dei nuovi italiani. (*Vivissimi prolungati applausi — Il Capo del Governo, i ministri e moltissimi deputati si congratulano con l'onorevole ministro*).

PRESIDENTE. La discussione generale è stata già chiusa. Rimane da svolgere un ordine del giorno presentato dall'onorevole Rotigliano, così formulato:

« La Camera, ritenendo indispensabile nell'interesse della pubblica economia una migliore distribuzione e una più efficace tutela del risparmio privato, confida che il Governo vorrà emanare i provvedimenti necessari per raggiungere i fini suddetti ».

L'onorevole Rotigliano ha facoltà di svolgerlo.

ROTIGLIANO. Onorevoli colleghi! Quando due mesi or sono, parlando da questa tribuna sul bilancio dell'economia nazionale, accennai alla necessità di aumentare la produzione, favorendo per quanto è possibile il risparmio, un collega autorevolissimo, che si compiacque di ravvivare col fuoco di fila delle sue interruzioni la monotonia di quel mio modestissimo discorso, ritenne a questo punto di dovermi solennemente ammonire che non bastava favorire, ma che occorreva anche impiegare bene il risparmio.

Verità sacrosanta, onorevoli colleghi, della quale sono tanto persuaso, che non avendo potuto lasciarmi distogliere allora dagli obbiettivi che mi ero prefisso, raccolgo oggi l'interruzione per dar ragione del mio consentimento con alcune considerazioni che farò, nonostante la delicatezza del tema, con quella libertà e indipendenza di giudizio che sono proprie del mio costume e del mio temperamento.

Si tranquillizzino tuttavia gli spiriti timorati, se ve ne sono in quest'aula, e quanti

fuori di quest'aula e senza speciale investitura, si sono assunti, in ogni settore del regime, l'ufficio di guardie d'onore della perfetta ortodossia fascista. Se non posso, nella mia ignoranza, licenziare trattati per le stampe o aspirare a qualche cattedra universitaria, la sincerità della passione e la consapevolezza di una fede che non data da ieri, sanno suggerire al mio istinto il senso del limite e della misura.

Entriamo dunque, senz'altro, nel vivo dell'argomento.

Dai dati pubblicati nell'ultimo numero del *Bollettino mensile dell'Istituto centrale di statistica*, si rileva che i depositi presso gli istituti di credito ammontavano alla fine di febbraio di quest'anno a 31 miliardi, così approssimativamente divisi:

Casse postali di risparmio	Milioni 10,000
Casse ordinarie di risparmio	» 13,000
Banche ordinarie di credito	» 3,500
Banche regionali e popolari	» 4,500
	<hr/>
Totale	Milioni 31,000
	<hr/>

Da queste cifre si vede subito l'enorme sproporzione esistente tra i fondi raccolti dagli istituti vincolati — casse di risparmio postali ed ordinarie, con 23 miliardi complessivamente — e quelli dei liberi istituti di credito, con otto miliardi soli. Il rapporto, che è di tre a uno, è veramente impressionante, anche se si consideri che nella statistica sono omesse le somme versate alle banche in conto corrente, le quali, per la natura assolutamente transitoria di questi conti, non possono considerarsi vero risparmio.

È un bene o un male che il risparmio nazionale venga ripartito in questo modo? Per rispondere, basta por mente ai criteri con i quali i vari istituti impiegano i depositi. Le Casse postali, come tutti sanno, versano i loro fondi alla Cassa depositi e prestiti, la quale, a sua volta, è obbligata per legge a investire la metà in titoli di Stato e a valersi dell'altra metà per soddisfare ai bisogni degli enti pubblici, concedendola loro nella forma di mutuo.

Quanto alle Casse di risparmio ordinarie, nonostante che in Italia non ne abbiano per legge nessun obbligo, continuano a tenere immobilizzato in titoli di Stato più

del 50 per cento dei depositi e si valgono dell'altro 50 per cento per quelli impieghi che sogliono chiamare di tutto riposo e che, anche per esse, consistono in mutui concessi agli enti pubblici o accordati, nella forma ipotecaria, alla proprietà edilizia e terriera.

Orbene, io non so quale opinione voi abbiate del modo come lo Stato spende, oltre al denaro che raccoglie con gli investimenti diretti dei cittadini nei titoli di Stato, questa buona metà del residuo risparmio nazionale che riesce, attraverso agli istituti vincolati, a convogliare verso le proprie casse. A volere essere ottimisti, si può riconoscere che le spese pubbliche rispondono assai spesso a pubbliche necessità; e sono quindi socialmente utili. Ma non tutti gli impieghi socialmente utili sono anche economicamente convenienti, perchè dal punto di vista economico, è utile soltanto l'investimento capace di produrre altro reddito.

Un maestro indimenticato, Maffeo Pantaleoni, nel combattere il concetto che sia necessario, in determinate contingenze, obbedire nelle operazioni di credito a ragioni politiche o a finalità umanitarie, avvertiva saggiamente che « non vi è maggiore interesse pubblico da tutelare che quello di non perdere denari in una impresa ». E soggiungeva: « lo Stato deve sì partecipare al reddito dei cittadini mediante la imposta, ma non già impedire che i redditi si formino accaparrando il capitale che è indispensabile alla loro formazione ».

Quale il rimedio a questo stato di cose? Non intendo occuparmi per oggi delle Casse postali di risparmio. Convinto assertore della necessità di ridurre l'attività dello Stato alle funzioni essenziali per l'esercizio della sovranità — fedele in questo al primo programma formulato dal Partito Nazionale Fascista — aborro da ogni forma di statolatria e non ho nessuna fiducia nello Stato banchiere. Ma, nella situazione attuale, riconosco che lo Stato non potrebbe rinunciare alle formidabili disponibilità che gli provengono dalle Casse postali.

Per quanto riguarda invece le Casse di risparmio ordinarie, sia lecito auspicare prossimo il giorno in cui i loro dirigenti si persuaderanno una buona volta che è patriotticamente più utile non sottrarre così ingenti masse di capitali agli impieghi produttivi del Paese, i quali, si noti, come tutti gli economisti riconoscono e come è facile dedurre da un cinquantennio di esperienza europea, offrono alce infinitamente minori di quelle rappresentate dai titoli pubblici.

La soluzione potrebbe trovarsi in un opportuno sviluppo di quelle tali società fiduciarie che furono disciplinate assai timidamente con decreto 16 dicembre 1926, n. 2214 e di cui le casse di risparmio ordinarie sono state autorizzate ad assumere le funzioni. Basterebbe che oltre alle funzioni inerenti alla amministrazione dei patrimoni privati, queste società potessero investire direttamente in impieghi industriali i fondi che fossero loro affidati a questo scopo.

Questi enti o istituti di investimenti fiduciari sono assai diffusi in molte nazioni, specialmente là dove le banche seguono la lodevole norma di non sussidiare direttamente le industrie. Sono le *Trust companies* nord americane e gli *Investment trusts* inglesi, che si assumono, nei paesi anglosassoni, la funzione di raccogliere nella forma azionaria o obbligazionaria i fondi di un numero infinito di risparmiatori privati, per investirli in una così grande varietà di valori industriali di ogni specie, da realizzare, attraverso a questa varietà, la sicurezza maggiore. Con questo sistema, le cause soggettive di errore, ridotte al minimo mercè il consiglio e la guida di esperti di eccezionale competenza, spariscono per dar luogo ai calcoli di probabilità, propri dei fenomeni a cui si applica la legge dei grandi numeri.

La trasformazione o la creazione, in seno o a lato delle nostre Casse di risparmio ordinarie, di istituti di questo genere, potrebbe segnare l'inizio, anche nel campo bancario, di una politica più consona ai principi cui si ispira la dottrina fascista.

Al contrario di quel che avviene in America e in Inghilterra, è noto difatti che in Italia, ove l'organizzazione bancaria è stata importata dalla Germania, le banche usano impiegare il danaro affidato loro dal risparmiatore, nel finanziamento diretto delle industrie.

Tale sistema può avere avuto ed ebbe effettivamente i suoi vantaggi in un primo periodo della nostra economia industriale, quando le iniziative private non esistevano o erano completamente ignorate dal grande pubblico; quando le industrie più che stimolate, dovevano essere create *ex novo* dall'Istituto di credito, il quale riusciva talvolta, con innegabile vantaggio del Paese, a suscitare, con le sue sovvenzioni, nuove fonti di reddito. Ma oggi non più. Oggi — e la convinzione va sempre più diffondendosi — il danno del sistema è indiscutibilmente più grave di quello che non sia il vantaggio.

Prevalso ormai il costume di impiegare oltre il danaro dei depositanti a termine,

anche quello dei semplici correntisti in investimenti industriali di più o meno lunga durata, i nostri istituti di credito si trovano sempre nella condizione paradossale di non potere far onore ai propri impegni, mancando loro la materiale possibilità di smobizzare in breve termine il loro denaro per far fronte alle eventuali domande di rimborso. Un movimento di panico nel mercato dei titoli, un *run* che si determini, anche per cause indipendenti dalla vita della banca nel mondo dei depositanti, può produrre le più disastrose conseguenze.

Ma accanto a quello dei privati, c'è sempre il pubblico interesse, più specialmente l'interesse della pubblica finanza a reclamare la adozione di adeguati provvedimenti. Lo Stato non può disinteressarsi della vita di una banca quando la sua caduta costituisce una jattura nazionale, ed è costretto sempre ad intervenire, assai spesso in condizioni tali da lasciare più che dubbiosi talvolta sulla tempestività, tale altra sulla misura del suo intervento. Basterà accennare alla non dimenticabile tragedia della Banca Italiana di Sconto, che il Governo del tempo lasciò, con delittuosa incoscienza, precipitare nel baratro di una moratoria che avrebbe potuto essere evitata o, per lo meno, avrebbe potuto essere chiusa all'indomani della sua dichiarazione, con sacrificio da parte dell'Erario incomparabilmente minore di quello che sopportò più tardi, quando dovè, suo malgrado, assumersi, più o meno direttamente, la liquidazione dell'Istituto inutilmente e malvagiamente abbattuto.

Con ben maggiore consapevolezza del vero interesse del Paese, il Governo doveva qualche anno più tardi accorrere in aiuto di un altro Istituto, con una forma di intervento questa volta tempestiva, ma, a mio giudizio, eccessiva, perchè se vi erano molte ragioni per pagare col danaro dei contribuenti il miliardo e mezzo dovuto ai depositanti di quell'Istituto, non ve ne era certo nessuna per salvare con lo stesso danaro il capitale di quegli azionisti che avevano avuto l'imperdonabile colpa di affidare l'amministrazione dell'Ente agli uomini che avevano minacciato di trarlo a rovina.

Ma una terza ben più grave ragione riguarda, e voi tutti lo sapete, la stessa sicurezza dello Stato, che non può tollerare che gli Istituti bancari, abbiano il dominio delle industrie nazionali, sia perchè a queste industrie si riconnettono talvolta gli interessi più gelosi del Paese, sia perchè, inevitabilmente, ripeto *inevitabilmente*, il controllo delle in-

dustrie quando è accentrato nelle mani di uno o di pochi, comporta la necessità e offre la possibilità di una influenza politica che può essere esercitata nella misura e nelle forme più diverse, a seconda del Governo che si trova al potere, ma che, anche nella forma e nella misura più attenuata, si risolve sempre in una diminuzione dell'autorità sovrana dello Stato.

L'unico correttivo a questa condizione di cose può aversi quando, attraverso a un giusto equilibrio bancario, il risparmio dei depositanti sia diviso fra una quantità di istituti che trovino remora e freno nel fatto stesso della loro coesistenza. Quando questo equilibrio può stabilirsi, il danno, anche dal punto di vista delle eventuali intromissioni politiche, è di gran lunga minore e può divenire insignificante perchè le opposte influenze tendono, nel giuoco della libera concorrenza, a neutralizzarsi ed elidersi, lasciando allo Stato sufficiente libertà di controllo e di azione.

Senonchè, in Italia questo equilibrio non c'è mai stato, anzi esiste da noi un vero predominio bancario esercitato da un unico istituto. Notevole e significativo il fatto che nel Parlamento italiano non si sia mai parlato di questo fenomeno, non se ne sieno mai studiate le proporzioni, non si sieno mai volute esaminare le conseguenze che potevano derivarne. Le poche volte che si è accennato all'argomento, lo si è fatto con deplorabile spirito demagogico per lanciare accuse più o meno infondate, che non riuscivano a scalfire la rispettabilità dell'Istituto, il quale ha indiscutibilmente il grandissimo merito di essere stato primo a promuovere in Italia una seria organizzazione bancaria, primo a suscitare, nel campo industriale, iniziative che han portato inestimabile beneficio all'economia dell'intera nazione.

Far carico a quell'Istituto della preponderanza che si è creata, è semplicemente assurdo perchè, consentendolo la legge, esso ha fatto nè più nè meno di quello che avrebbero voluto fare e che avrebbero fatto gli altri, se, nella lotta ingaggiata, fossero riusciti a conquistare la posizione di privilegio a cui tutti indistintamente aspiravano. E anche più assurdo sarebbe fargli carico di essersi valso di questa preponderanza nel proprio interesse.

C'è un grande numero di fascisti che assume inconsciamente una posizione mentale che è propria dei nostri avversari: quella cioè di ritenere che il fascismo, essendo stato una rivoluzione o, secondo i nostri avversari,

vantandosi di esserlo stato, abbia l'obbligo di rivoluzionare anche il mondo dello spirito, trasformando dall'oggi al domani tutti gli italiani, anche i non fascisti, in qualcosa di molto diverso da quello che sono sempre stati. Ora che il Fascismo abbia operato e debba ancora operare nel campo dello spirito è, grazie a Dio, una verità grande e confortantissima per chi avverte ancora la umiliazione di essere vissuto per decenni e decenni nella atmosfera del più piatto materialismo. La più alta originalità del Fascismo, ciò che lo distingue profondamente dai movimenti che lo hanno preceduto e che avevano, presso a poco, nel campo politico, il suo stesso programma, è appunto il suo contenuto morale, quel contenuto che gli ha permesso di trasformare in norma di vita o, se più vi piace, in azione quello che per gli altri era soltanto una verità; col risultato di compiere in due anni quello che gli altri non erano riusciti a fare in un decennio.

Ed è anche vero che, con l'andare del tempo, il contenuto morale della dottrina fascista non potrà non influire sulla formazione spirituale, specie delle nuove generazioni. Tutti, anzi, dobbiamo desiderare e tendere alla realizzazione di quel tipo di italiano nuovo, freddo e coraggioso, taciturno e tenace, tale da potere con queste sue qualità far dimenticare l'italiano delle generazioni passate. Ma tutto ciò ha un limite segnato dalla natura delle cose, che non può in alcun modo essere sorpassato. E sarebbe veramente far violenza alla natura, pretendere che enti sorti per l'esercizio di funzioni strettamente economiche e le persone che li amministrano e li dirigono — prototipi talvolta meravigliosi dell'uomo d'affari moderno, uomini che non vivono che della vita delle loro aziende — dovessero d'un tratto dimenticare la loro personalità per piegarsi ad azioni che essi giudicano non vantaggiose o addirittura nocive per gli Istituti loro. Questi uomini, che forse non hanno mai appartenuto ad alcun partito, probabilmente perchè non hanno mai avuto il tempo, assorti nella loro passione, di formarsi un'opinione politica, a torto sono stati accusati in passato di appartenere ad una piuttosto che ad altra tendenza, di essere ligi ad uno piuttosto che ad altro uomo politico, mentre essi, in verità, non erano e non sono che banchieri e non obbedivano ad altro imperativo che non fosse quello suggerito ed imposto dalla prosperità della propria azienda, convinti forse, il più delle volte, che questa pro-

sperità non potesse disgiungersi da quella della Nazione.

Chi consideri tutto ciò non può sorprendersi nè scandalizzarsi se, prescindendo dai periodi anteriori, deve constatare che tutta l'economia italiana del dopo-guerra è stata dominata dall'azione di un unico Istituto e dalla influenza che questo Istituto poté spiegare sui deboli Governi che si alternarono prima dell'avvento del Fascismo al potere.

E se il cambiamento avvenuto nella vita italiana dopo di allora è così radicale e profondo da far ritenere che quello che costituì un serio pericolo in passato, non potrebbe oggi ispirare timore, è bene che questa possibilità sia esclusa anche per l'avvenire più remoto da un diverso più razionale ordinamento della materia che si riferisce alla costituzione e al funzionamento degli istituti che si propongono la raccolta del risparmio e la concessione del credito.

Tutte le condizioni essenziali per questa innovazione oggi sussistono, dalla esistenza di un Governo forte, libero, indipendente da vincoli di ogni natura, alla fortunata combinazione che di questo Governo faccia parte chi avendo, perfetta personale conoscenza non solo dei sistemi, ma, quel che più conta, delle più spiccate figure del mondo industriale e bancario, può, come forse nessun altro, con la sua nota consumata abilità, dare a tutta questa materia un assetto più consono alle finalità che il Fascismo si propone. Frattanto, come programma minimo e in attesa di più vaste riforme, il Governo dovrebbe tendere a una migliore tutela del risparmio nazionale e ad una più vigile difesa delle proprie più gelose prerogative, attraverso a un equilibrio bancario che escluda il perpetuarsi e l'aggravarsi degli inconvenienti che derivano dalla situazione attuale.

Prima di me, d'altronde, onorevole ministro, ve lo ha chiesto, fatto altamente significativo, lo stesso istituto interessato, quando, nella relazione presentata un mese fa dal Consiglio d'amministrazione all'Assemblea degli azionisti, invoca apertamente — sono parole testuali — *l'auspicato ritorno alla netta distinzione di funzioni fra gli organi del credito e quelli della produzione; talchè sarà ridato ai banchieri di essere un po' meno industriali ed agli industriali di essere un po' più industriali e un po' meno finanziari. E tutti ne trarranno* — così conclude la relazione — *notevole giovamento.*

A voi, onorevole ministro delle finanze! Il Fascismo non sa rinunciare, anche per questo compito, all'opera vostra, non sa persuadersi che voi non abbiate, anche in questo campo, una chiara parola da dire, un preciso piano da attuare per rendere più spedita e sicura, sotto la guida del Capo, la marcia del Paese verso il suo più luminoso avvenire. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Barbaro ha presentato il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Larussa, Lanzillo, Maraviglia, Majorana, Di Fausto, Crisafulli-Mondio, Nunziante e Bette:

« La Camera, in considerazione delle necessità che l'opera di ricostruzione dei paesi devastati dal terremoto sia continuata con alacrità fascista, in modo da evitare dannose interruzioni e avviarla a quella soluzione definitiva che le popolazioni interessate attendono, con piena fiducia, dal Governo nazionale, fa voti perchè si provveda al finanziamento relativo, in ispecie alle obbligazioni-terremoto ».

BARBARO. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vuole esprimere il suo pensiero sugli ordini del giorno?

VOLPI, ministro delle finanze. Li accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, quando non vi siano osservazioni, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Tabella A. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Oneri generali dello Stato. — *Debiti perpetui.* — Capitolo 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi (*Spesa obbligatoria*), lire 3,421,640,599.87.

Capitolo 2. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 3. Somma dovuta al Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico, riconosciuto dalla legge 6 maggio 1866, n. 2892, in corrispettivo degli interessi sui titoli di rendita consolidata ceduti dal Consorzio medesimo ed annullati a norma dell'articolo 1 del Regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2437, lire 6,289,994.50.

Debiti redimibili. — Capitolo 4. Debiti redimibili diversi — Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 205,550,239.73.

Capitolo 5. Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977. *Spesa obbligatoria*), lire 130,000,000.

Debiti variabili. — Capitolo 6. Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 312,218.

Capitolo 7. Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 8. Interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del Tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915, ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351, 27 marzo 1925, n. 323, ed 11 giugno 1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4,75 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 440,000,000.

Capitolo 9. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione (*Spesa obbligatoria*), lire 190,000,000.

Capitolo 10. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 20,337,317.23.

Capitolo 11. Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584), lire 4,000,000.

Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi. — Capitolo 12. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 8,476,809.74.

Capitolo 13. Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo, lire 36,535,270.88.

Capitolo 14. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164); annualità fissa e perpetua alla congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2) (*Spesa obbligatoria*), lire 505,000.

Capitolo 15. Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni pro-

venienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 3,890,000.

Capitolo 16. Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (articolo 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e articolo 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66), lire 4,500,000.

Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali. — Capitolo 17. Quota del prodotto della tassa di bollo appiata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti, giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, numero, n. 612 (*Spesa d'ordine*), lire 100,000.

Capitolo 18. Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili (articolo 19 della legge 19 giugno 1913 n. 641, e Regio decreto 6 gennaio 1927, numero 12) ed all'Istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641) e assegno a favore dell'Orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1919, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie al n. 1449, lire 337,750.

Capitolo 19. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919 nn. 1792 e 2578) (*Spesa obbligatoria*), lire 6,000,000.

Capitolo 20. Somma da corrispondersi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, lire 91,815.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Dotazioni. — Capitolo 21. Dotazione della Corona (articolo 1 del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792) lire 11,250,000.

Capitolo 22. Assegno a Sua Altezza Reale il Principe ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901), lire 2,000,000.

Capitolo 23. Appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta (leggi 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3ª, e 20 dicembre 1925, n. 2229), lire 1 milione,

Capitolo 24. Appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Tomaso Alberto Vittorio duca di Genova (leggi 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3ª, e 20 dicembre 1925, n. 2228), lire 1,000,000.

Capitolo 25. Appannaggio a Sua Altezza il Principe Amedeo di Savoia Aosta, duca delle Puglie (Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 1931), lire 400,000.

Spese per le Camere legislative. — Capitolo 26. Spese pel Senato del Regno, lire 9,900,000.

Capitolo 27. Spese per la Camera dei deputati, lire 14,830,000.

Capitolo 28. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 4,906,554.80.

Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 29. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*), lire 96,380.

Capitolo 30. Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 130,000.

Capitolo 31. Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo, lire 130,000.

Capitolo 32. Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio, lire 150,000.

Capitolo 33. Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 325,000.

Capitolo 34. Funzioni pubbliche e feste governative, lire 100,000.

Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio. — Capitolo 35. Personale della Consulta Araldica, lire 10,500.

Capitolo 36. Spese per il servizio araldico (articolo 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313), lire 27,220.

Capitolo 37. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, lire 900,000.

Capitolo 38. Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, e da versare all'Istituto medesimo, lire 1,800,000.

Capitolo 39. Fondo per gli stipendi al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162), lire 348,700.

Capitolo 40. Fondo per studi e ricerche di carattere statistico, per contributi e spese per servizi statistici, da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno (legge 9 luglio 1926, n. 1162), lire 540,000.

Capitolo 41. Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali da versare all'Istituto centrale di statistica, giusta l'articolo 4, lettere a) e c), del Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, lire 540,000.

Capitolo 42. Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile, lire 700,000.

Capitolo 43. Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile, lire 30,000.

Capitolo 44. Stipendi ed altri assegni compresa l'indennità militare e l'indennità caro-viveri agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali, lire 1,060,000.

Capitolo 45. Somma da erogare a beneficio di istituzioni per combattenti bisognosi, lire 800,000.

Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. — Capitolo 46. Indennità fissa agli ufficiali ed al personale civile e paga giornaliera ai militi di truppa in servizio presso il Comando generale e presso i dipendenti Comandi di zona, di gruppo di legioni, di legione e di coorte della milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed agli ufficiali in servizio collettivo — Indennità agli ufficiali in servizio presso i comandi predetti rivestiti delle funzioni del grado immediatamente superiore — Indennità giornaliera agli ufficiali richiamati in servizio per scontare punizioni — Spesa per la somministrazione della razione pane ai capi squadra e militi puniti di prigione (Regi decreti 15 marzo 1923, n. 967; 8 luglio 1923, n. 1597; 24 settembre 1923, n. 2146; 4 maggio 1925, n. 803; 23 ottobre 1925, n. 2068; 3 gennaio 1926, n. 51;

11 febbraio 1926, n. 223, e 11 aprile 1926, n. 663), lire 15,430,000.

Capitolo 47. Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento — Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura — Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni — Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori (Regio decreto 11 febbraio 1926, n. 223), lire 10,500,000.

Capitolo 48. Spese per la istruzione pre-miliare, assegni fissi ed indennità eventuali al personale in servizio permanente ed a quello incaricato della istruzione; provvista e manutenzione di indumenti per gli allievi, acquisto e manutenzione di materiale vario per la istruzione ginnastica, spese per i campi estivi e per le scuole istruttori, premi e medaglie agli allievi e spese diverse inerenti ai vari servizi dell'istruzione stessa, lire 4,500,000.

Capitolo 49. Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamento di locali per i Comandi, lire 1,085,000.

Capitolo 50. Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori residenza, lire 3,530,000.

Capitolo 51. Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici — Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica — Riscaldamento degli uffici e comandi — Pulizia dei locali — Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale — Spese per la illuminazione dei locali — Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa — Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale, lire 2,940,000.

Capitolo 52. Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale, lire 10,000,000.

Capitolo 53. Provvista e manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiale sanitario e per le squadre di soccorso; materiali sportivi, materiali di casermaggio, insegne e materiali vari, lire 900,000.

Capitolo 54. Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione

e trasporto di armi e di buffetterie — Provista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture e di carri automobili e di biciclette — Risarcimento di sinistri automobilistici e premi per le relative assicurazioni, lire 800,000.

Capitolo 55. Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri — Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena, lire 670,000.

Capitolo 56. Contributi all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche per integrare le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, lire 1,000,000.

Capitolo 57. Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili, per memoria.

Capitolo 58. Spese segrete inerenti ai servizi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 575,000.

Capitolo 59. Indennità e paghe agli ufficiali aiutanti capi squadra e militi e al personale civile della milizia portuaria; indennità eventuali ai predetti per servizi collettivi ed isolati fuori residenza; contributo per opere di previdenza e di assicurazione; indennità di rafferma e per funzioni di grado superiore, spese per la scuola allievi ufficiali e sottufficiali per educazione fisica, campi di istruzione e musica, vitto ed altre per la milizia stessa, lire 6,400,000.

Capitolo 60. Manutenzione, riparazione, adattamento, fitto di locali per il Comando gruppo legioni ferrovieri (reparto milizia portuaria) e per i Comandi dipendenti di milizia portuaria; spese per automezzi, casermaggio, armamento, munizionamento, mobili di ufficio, macchine da scrivere ed altre per il funzionamento degli uffici; provvista e manutenzione vestiario, lire 900,000.

Capitolo 61. Premi per la repressione dei reati e spese segrete inerenti ai servizi della Milizia portuaria per la sicurezza nazionale, lire 120,000.

Capitolo 62. Premio di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della Milizia, lire 35,000.

Corte dei conti. — Capitolo 63. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 9,200,000.

Capitolo 64. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, lire 280,000.

Capitolo 65. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie, lire 37,000.

Capitolo 66. Fitto di locali, lire 75,000.

Avvocature erariali. — Capitolo 67. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 8,000,000.

Capitolo 68. Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 200,000.

Capitolo 69. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 370,000.

Spese generali di amministrazione. — *Ministero e Intendenza di finanza.* — Capitolo 70. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime e personale del ruolo tecnico speciale del Provveditorato generale (gruppo A) (*Spese fisse*), lire 40,400,000.

Capitolo 71. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti, lire 300,000.

Capitolo 72. Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero, lire 55,000.

Capitolo 73. Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, comprese le sezioni speciali del Tesoro (*Spese fisse*), lire 1,100,000.

Capitolo 74. Fitto di locali non demaniali per le Intendenze e spese di riparazione gravanti l'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 500,000.

Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle intendenze di finanza. — Capitolo 75. Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (*Spese fisse*), lire 14,500,000.

Capitolo 76. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato fiamano addetto alle Ragionerie delle Intendenze, lire 10,500,000.

Capitolo 77. Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti, lire 500,000.

Capitolo 78. Premi di operosità e di rendimento al personale delle ragionerie centrali, delle ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le ragionerie medesime ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra, lire 735,000.

Capitolo 79. Indennità di tramutamento al personale delle ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle

ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla ragioneria generale dello Stato, lire 400,000.

Capitolo 80. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle ragionerie centrali, delle ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonché al personale subalterno addetto alle ragionerie centrali, lire 136,200.

Servizi del Tesoro. — Capitolo 81. Personale delle sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola d'Arte della medaglia (*Spese fisse*), lire 11,000,000.

Capitolo 82. Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico ed alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (*Spese fisse*), lire 8,150.

Capitolo 83. Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; pel funzionamento della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro e della Cassa speciale; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornalieri dei corsi dei cambi e delle rendite, lire 3,000,000.

Capitolo 84. Spese riservare a disposizione della Direzione generale del Tesoro, lire 50,000.

Capitolo 85. Spese generali d'esercizio della Zecca — Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca — Riparazione e manutenzione dei locali, lire 1,300,000.

Capitolo 86. Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai — Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro — Assicurazione contro

la disoccupazione involontaria — Spese sanitarie — Assegni di malattia agli operai — Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali — Sussidi ai lavoratori di Zecca e loro superstiti, ed indennità varie e premi per prolungamento d'orario al personale destinato alla Zecca, lire 1,100,000.

Capitolo 87. Scuola dell'arte della medaglia — Spese pel funzionamento della scuola, premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato — Premi di operosità e di rendimento o di economia ai salariati dello Stato — Spese per la Commissione artistica tecnica-monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, lire 57,000.

Capitolo 88. Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico e spese per comprovare la legittimità di circolazione dei titoli stessi, lire 20,000.

Capitolo 89. Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (*Spesa obbligatoria*), lire 8,000.

Capitolo 90. Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50, lire 12,000.

Capitolo 91. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 92. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 93. Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero, lire 600,000.

Capitolo 94. Indennità di missione per i servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni, lire 400,000.

Capitolo 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di recupero di somme non di pertinenza del bilancio (*Spesa d'ordine*), lire 1,035,000.

Capitolo 96. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (*Spesa d'ordine*), lire 100,000.

Capitolo 97. Contributo alla Banca d'Italia in dipendenza dell'articolo 11 della convenzione 13 giugno 1925 approvata col decreto ministeriale 16 giugno 1925, n. 12428, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1925, n. 153, sul trasferimento alla Banca stessa, delle funzioni esecutive delle delegazioni del Tesoro. (Regio decreto 4 giugno 1925, n. 835), lire 2,250,000.

Spese diverse. — Capitolo 98. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, al personale d'ordine di servizio delle Regie avvocature erariali ed al personale di altre Amministrazioni, lire 1,520,000.

Capitolo 99. Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio centrale del personale, dalla Corte dei conti, dalla Avvocatura generale erariale, dalla Direzione generale del tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio, lire 600 mila.

Capitolo 100. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi quelli del ruolo tecnico e dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie, lire 700,000.

Capitolo 101. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 1,300,000.

Capitolo 102. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 103. Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti, lire 70,000.

Capitolo 104. Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria, lire 80,000.

Capitolo 105. Spese casuali, lire 60,000.

Capitolo 106. Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle Intendenze), dalla Corte dei conti e dalle avvocature erariali — Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime — Retribuzione ai cottimisti, lire 12,000,000.

Capitolo 107. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1º agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 108. Rimborso agli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano e Napoli degli assegni dovuti al personale ecclesiastico palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 29,200.

Capitolo 109. Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni del burro, e dei formaggi che si esportano all'estero. (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Debito vitalizio. — *Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.* — Capitolo 110. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 80,000,000.

Capitolo 111. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime, lire 40,000,000.

Capitolo 112. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 113. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori, lire 1,300,000.

Capitolo 114. Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto, lire 600,000.

Spese per servizi speciali. — *Spese comuni alle amministrazioni esterne.* — Capitolo 115. Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*), lire 185,000,000.

Capitolo 116. Assegni fissi per spese di ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*), lire 4,700,000.

Capitolo 117. Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*), lire 4,200,000.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici. — Capitolo 118. Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori; indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero, lire 7,500,000.

Capitolo 119. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 120. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (*Spesa obbligatoria*), lire 150,000.

Capitolo 121. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, lire 50,000.

Capitolo 122. Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione di istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto, lire 1,400,000.

Capitolo 123. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici di finanza, lire 3,500,000.

Capitolo 124. Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici, lire 100,000.

Amministrazione del Demanio e delle tasse. — *Spese comuni ai servizi del demanio e delle tasse.* — Capitolo 125. Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. (Leggi 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281) (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 126. Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie, lire 6,000.

Capitolo 127. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e delle tasse e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio e delle tasse, lire 3,000,000.

Capitolo 128. Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il tramutamento dei detti uffici, lire 225,000.

Capitolo 129. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 618,000.

Capitolo 130. Restituzione e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 15,000,000.

Spese proprie dei servizi delle tasse. — Capitolo 131. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; inden-

nità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (*Spesa obbligatoria*), lire 17,000,000.

Capitolo 132. Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative, lire 25,000.

Capitolo 133. Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale sussidiario dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali — Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati — Sussidi di malattia agli operai di detti depositi — Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle Intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi — Spese d'ogni genere necessarie per lo impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime. Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici, lire 2,000,000.

Capitolo 134. Aggio ai distributori secondari delle pagelle scolastiche, spese per imballaggio, assicurazione, trasporto ed altre per le pagelle medesime (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 800,000.

Capitolo 135. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888, e legge 29 agosto 1922, n. 1254) (*Spesa d'ordine*), lire 2,000,000.

Capitolo 136. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207) e 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni giusta gli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925 (*Spesa d'ordine*), lire 1,000,000.

Capitolo 137. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli

spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (*Spesa d'ordine*), lire 10,000,000.

Capitolo 138. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa sugli automobili e sui motocicli ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri (articoli 17 del Testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3283) (*Spesa d'ordine*), lire 17,000,000.

Capitolo 139. Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (articolo 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944) (*Spesa d'ordine*), lire 60,000,000.

Capitolo 140. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni (*Spesa obbligatoria*) lire 9,500,000.

Capitolo 141. Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito, lire 4,000,000.

Spese proprie dei servizi del demanio. — Capitolo 142. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio, lire 272,400.

Capitolo 143. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 1,500,000.

Capitolo 144. Spese per l'amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale — Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio e delle tasse, mar Piccolo di Taranto, ecc.; spese di materiale per la parte che non è a carico

degli affittuari delle miniere dell'Isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico; spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, lire 640,000.

Amministrazione dei canali riscattati. (Canali Cavour). — Capitolo 145. Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse, lire 30,000.

Capitolo 146. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico, lire 2,000,000.

Capitolo 147. Canoni ed annualità passive (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 35,500.

Capitolo 148. Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate (*Spesa obbligatoria*), lire 650,000.

Provveditorato generale dello Stato. — Amministrazione dei beni dell'antico demanio. — Capitolo 149. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*), lire 250,000.

Capitolo 150. Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti, lire 8,000.

Capitolo 151. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale, lire 12,000.

Capitolo 152. Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 105,000.

Capitolo 153. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 154. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale — Imposte consorziali — Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*Spesa obbligatoria*), 17,000,000 di lire.

Capitolo 155. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 4,500,000.

Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni. — Capitolo 156. Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura

e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse, comprese quelle per l'Istituto centrale di statistica, lire 15,539,000.

Capitolo 157. Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi, comprese le spese occorrenti per l'Istituto centrale di statistica e spese varie inerenti agli stampati elettorali, lire 35,868,200.

Capitolo 158. Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato, lire 54,000.

Capitolo 159. Spese di gestione dei magazzini principali di Firenze, Milano, Napoli e Roma, lire 500,000.

Capitolo 160. Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato, lire 130,000.

Capitolo 161. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale, lire 150,000.

Capitolo 162. Spese per l'Amministrazione stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*; provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per pubblicità, propaganda, posta vetture e spedizione (*Spesa obbligatoria*), 2,180,000 lire.

Officina per la fabbricazione delle carte valori. — Capitolo 163. Indennità di trasferimento e di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo pei servizi dell'officina, delle cartiere private e premi per prolungamento d'orario, giusta il Regio decreto 22 giugno 1924, n. 1063. Compensi ordinari e straordinari al personale diurnista, avventizio e assimilato addetto ai servizi delle carte-valori, lire 400,000.

Capitolo 164. Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai — Spese sanitarie e assegni di malattia — Assicurazione degli operai alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro — Assicurazione contro la disoccupazione involontaria — Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; sussidi agli operai e loro superstiti, lire 5,500,000.

Capitolo 165. Spese per la gestione dell'Officina carte-valori (acquisto di materie prime e di macchine, spese generali, ecc.)

— Riparazione e manutenzione dei locali, lire 13,500,000.

Amministrazione delle imposte dirette. —

Capitolo 166. Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medico-fiscali, lire 2,300,000.

Capitolo 167. Spese per la sistemazione dei locali di proprietà privata in uso degli uffici delle imposte, lire 40,000.

Capitolo 168. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 169. Diritto di scritturazione ed altri stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte, lire 1,700,000.

Capitolo 170. Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie, lire 500,000

Capitolo 171. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (*Spesa obbligatoria*), lire 2,500.

Capitolo 172. Spese di coazioni e di liti (*Spesa obbligatoria*, lire 115,000.

Capitolo 173. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 giugno 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000,000

Capitolo 174. Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno, lire 250,000.

Capitolo 175. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 100,000,000.

Corpo della Regia guardia di finanza. —

Capitolo 176. Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali assegni di primo corredo, contributo alla spesa

vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, lire 190,000,000.

Capitolo 177. Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo e loro superstiti, lire 100,000.

Capitolo 178. Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, preparazione alla mobilitazione mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo, ed altre spese per la guardia di finanza, lire 8,500,000.

Capitolo 179. Spese pei servizi di polizia tributaria e per il funzionamento della scuola di polizia tributaria (articolo 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e Regio decreto 16 settembre 1923, n. 2114), lire 200,000.

Capitolo 180. Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale familiare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660): Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato, lire 250,000.

Capitolo 181. Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative, lire 3,800,000.

Capitolo 182. Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e d'officina addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ai consegnatari dei materiali ed al personale dirigente e d'amministrazione; mercedi al personale operaio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto; retribuzione al personale estraneo

per prestazioni nell'interesse del naviglio, lire 1,200,000.

Capitolo 183. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza, lire 2,800,000.

Capitolo 184. Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare, lire 250,000.

Capitolo 185. Rette di ospedalità per sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (articolo 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281); acquisto di materiali sanitari e di oggetti per le infermerie e per i reparti — Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta — Profilassi contro le malattie infettive e veneree; mezzi meccanici di difesa contro la malaria — Disinfezioni nei reparti ed altre spese riguardanti il servizio sanitario — Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3171) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000,000.

Capitolo 186. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (*Spese fisse*), lire 5 milioni.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette. — Spese generali. — Capitolo 187. Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette, lire 7,000.

Capitolo 188. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (arti-

colo 65 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033), lire 200,000.

Capitolo 189. Indennità di tramutamento al personale civile della Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza per i servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo, lire 6,000,000.

Capitolo 190. Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese per i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, lire 155,000.

Capitolo 191. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Imposte di fabbricazione. — Capitolo 192. Aggi agli esattori ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (*Spesa d'ordine*), lire 30,000.

Capitolo 193. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000,000.

Capitolo 194. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione, lire 6,500,000.

Capitolo 195. Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione, lire 50,000.

Capitolo 196. Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione, lire 5,000.

Dogane. — Capitolo 197. Mercedi alle visitatrici doganali, lire 555,000.

Capitolo 198. Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (*Spese fisse*), lire 85,000.

Capitolo 199. Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e

per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio, indennità, compreso il cambio agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero, lire 2,700,000.

Capitolo 200. Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali. Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana; mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio — Spese per acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane, lire 500,000.

Capitolo 201. Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di conduttore di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere, lire 900,000.

Capitolo 202. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*), lire 85,000.

Capitolo 203. Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane — Spese per imballaggio e spedizione di campioni — Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali, lire 100,000.

Capitolo 204. Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per la rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio con l'estero, e della navigazione e dei dazi interni di consumo — Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite ai lavori predetti, lire 350,000.

Capitolo 205. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi; restituzione di depositi per bollette di temporanea importanza ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 20,000,000.

Dazi di consumo. — Capitolo 206. Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose e alcoliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori e al dipendente personale, lire 350,000.

Capitolo 207. Premi di operosità e rendimento al personale dipendente dallo Stato per lavori straordinari inerenti all'applicazione dell'addizionale governativa al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, lire 200,000.

Amministrazione delle private. — *Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti di sigarette.* — Capitolo 208. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio (*Spesa obbligatoria*), lire 75,000.

Capitolo 209. Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle private, lire 150,000.

Capitolo 210. Indennità ai procuratori del registro e del bollo sulla vendita delle marche; indennità e minute spese per la vigilanza delle fabbriche e per le operazioni di importazioni delle cartine e dei tubetti per sigarette; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio — Rimborso delle marche restituite dai fabbricanti ed importatori all'Amministrazione — Spese per acquisti di materiale da imballaggio e diverse per spedizione, assicurazione, scorta e trasporto delle marche, per stampati, pubblicazioni diverse, lire 170,000.

Capitolo 211. Spese per giudizi arbitrari di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560. (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Lotto. — Capitolo 212. Spese per remunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi — Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario — Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori — Spese di varia indole per i servizi del lotto — Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli — Corrispondenti ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articolo 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1520), 500,000 lire.

Capitolo 213. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto ai sensi dell'articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290, lire 10,000.

Capitolo 214. Aggio d'esenzione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (*Spesa d'ordine*), lire 35,000,000.

Capitolo 215. Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*) lire 198,000,000.

Capitolo 216. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 4,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 217. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 40,000,000.

Capitolo 218. Fondi di riserva per le spese impreviste (articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 40,000,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese per organi e servizi generali dello Stato. — *Contributi, concorsi, rimborso e sussidi vari.* — Capitolo 219. Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (*Spesa obbligatoria*), lire 22,302,166.28.

Capitolo 220. Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo pel culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, 65,570,000 lire.

Capitolo 221. Rimborsi vari (*Spese obbligatorie e d'ordine*), lire 5,525,200.

Capitolo 222. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio

d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (*Spesa obbligatoria*), lire 27,807,750.21.

Capitolo 223. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (*Spesa obbligatoria*), lire 290,000.

Capitolo 224. Somma da corrispondersi per non oltre un quinquennio dal 1° gennaio 1925 alle Casse di credito agrario delle provincie meridionali e della Sicilia nelle quali alla data stessa era in vigore il vecchio catasto (Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 283), lire 91,200.

Capitolo 225. Imposta sui terreni corrispondenti alla riduzione non accordata ai proprietari in provincie di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (articolo 65 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (*Spesa obbligatoria per memoria*).

Capitolo 226. Assegno annuo da corrispondersi dal demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa, lire 300,000.

Capitolo 227. Contributo del demanio al comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del comune stesso per due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa — parte non coperta dalla quota di utili spettante al demanio per l'esercizio delle terme, *per memoria*.

Capitolo 228. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, articolo 5 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569 e Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1485), *per memoria*.

Spese diverse. — Capitolo 229. Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile a di trazione, autorizzata fino a lire 100,000,000 col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, e ridotta a lire 89,000,000 col Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964 (9^a rata), lire 10,000,000.

Capitolo 230. Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle Colonie, lire 6,043,097.10.

Capitolo 231. Spese per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148 (*Spesa obbligatoria*), lire 25,000.

Capitolo 232. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemanati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più. (*Spesa obbligatoria*), lire 600.

Capitolo 233. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione, dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 300.

Capitolo 234. Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543, lire 200,000.

Capitolo 235. Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata con Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486. (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 236. Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate, lire 200,000.

Capitolo 237. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26

dicembre 1920, n. 1827, e dei Regi decreti 29 dicembre 1921, n. 1964, 14 agosto 1926, n. 1431 (articolo 17) e 23 ottobre 1927, n. 1966, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari, lire 16,000,000.

Capitolo 238. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864, e 3 aprile 1921, n. 571 — Scadenza al 25 giugno 1928 e rimborso alla Cassa stessa del quaranta per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra — (Regi decreti 6 ottobre 1921, numero 1426, e 14 maggio 1926, n. 887) lire 3,071,071.37

Capitolo 239. Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del segretariato generale della Lega delle Nazioni, lire 5,000,000.

Capitolo 240. Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei tribunali arbitrali misti istituiti in dipendenza dei Trattati di pace, lire 650,000.

Capitolo 241. Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati ex nemici in base ai trattati di pace, lire 4,000,000.

Capitolo 242. Spese varie esclusi i premi di operosità e rendimento per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex-nemici, lire 150,000.

Capitolo 243. Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'articolo 3 del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, modificato col Regio decreto 5 aprile 1925, n. 491, in corrispondenza della responsabilità degli enti verso i depositanti, lire 5,000,000.

Capitolo 244. Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera per venti anni a decorrere dal 1° gennaio

1924. (Articolo 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, ed articolo 5 del Regio decreto 30 settembre 1926, n. 1909 (6ª delle venti rate), lire 400,000.

Capitolo 245. Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 246. Somministrazione all'azienda delle ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex-nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (Regio decreto 14 marzo 1921, n. 445), lire 1,000,000.

Capitolo 247. Sovvenzione a fondo perduto da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano (Regio decreto 19 febbraio 1925, n. 267) (quinta ed ultima rata), lire 52 milioni.

Capitolo 248. Rimborso alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (Regio decreto 1º settembre 1920, n. 1284), lire 1,000,000.

Capitolo 249. Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara con sede in Trieste, ed alla Cassa nazionale infortuni dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia, di Zara e di Fiume, ai sensi del Regio decreto 22 ottobre 1924, n. 1756, lire 1,000,000.

Capitolo 250. Spese per fornitura di tonnelloni monetati ed accensori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 31 gennaio 1923, numero 215), *per memoria*.

Capitolo 251. Quota complementare corrispondente alla differenza fra il valore nominale e il corso dell'oro per il ritiro dalla Svizzera di scudi di argento da lire 5 a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921 approvata con la legge 18 giugno 1922, numero 965, lire 10,680,000.

Capitolo 252. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surrogazione dei depositanti della Cassa postale di rispar-

mio di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817), lire 2 milioni 500,000.

Capitolo 253. Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478), lire 155,000.

Capitolo 254. Somma occorrente per il pagamento del canone a *forfait* di franchi oro 6,000,000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, lire 22,000,000.

Capitolo 255. Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini dell'articolo 15, n. 15, e 39, n. 5 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, lire 15,000,000.

Capitolo 256. Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,706,000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, *per memoria*.

Capitolo 257. Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000, ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, *per memoria*.

Capitolo 258. Somma occorrente per il pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1448), lire 1,000,000.

Capitolo 259. Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2871, e Regio decreto 3 giugno 1924), lire 15,000.

Capitolo 260. Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme

investite dalla Cassa stessa (articolo 2 Regio decreto 3 marzo 1926, n. 332), per memoria.

Capitolo 261. Contributo dell'azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste (articolo 10 del Regio decreto 3 settembre 1925, n. 1789) (3ª annualità), lire 4,500,000.

Capitolo 262. Assegnazione straordinaria per la esecuzione per mezzo dell'Azienda generale italiana dei petroli, di ricerche petrolifere nel Regno e nelle Colonie (Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 300), lire 7,000,000.

Capitolo 263. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964), 141,350,000 lire.

Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità. — Capitolo 264. Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi alla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*), lire 5,262,438.

Capitolo 265. Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbunate (*Spesa obbligatoria*), lire 350,000.

Capitolo 266. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*), lire 14,440,200.

Capitolo 267. Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (*Spesa obbligatoria*), lire 55,050,500.

Capitolo 268. Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, per mezzo delle speciali obbligazioni create dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309, e successive estensioni, lire 112,250,000.

Spese per la beneficenza romana. — Capitolo 269. Spese per la beneficenza romana (*Spesa obbligatoria*), lire 26,045,605.28.

Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio. — *Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.* —

Capitolo 270. Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440), lire 800,000.

Capitolo 271. Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143, lire 35,000,000.

Capitolo 272. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, lire 22,000,000.

Capitolo 273. Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055), lire 475,000.

Capitolo 274. Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra, lire 400,000.

Capitolo 275. Spesa relativa al servizio per il collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 25 agosto 1903, n. 1312, e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151, lire 300,000.

Capitolo 283. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle Regionerie delle intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966), lire 2,000,000.

Capitolo 284. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966) lire 2 milioni.

Capitolo 285. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle ragioniere centrali e delle ragioniere delle intendenze di finanza, lire 120,000.

Capitolo 286. Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319), lire 100,000.

Capitolo 287. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1890, lire 1,000.

Capitolo 288. Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime, lire 900,000.

Capitolo 276. Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali, lire 1,128,536.

Capitolo 277. Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse, lire 900,000.

Spese per l'Istituto centrale di statistica. —

Capitolo 278. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162), lire 53,518.

Capitolo 279. Assegnazione straordinaria da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno per le spese relative ai lavori di preparazione del censimento agricolo mondiale (articolo 5 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 577), lire 500,000.

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie. —

Capitolo 280. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma, lire 1,460.

Capitolo 281. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse, lire 18,000,000.

Spese generali di amministrazione. —

Servizi diversi. — Capitolo 282. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle intendenze), della Corte dei conti e

delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966), lire 25,400,000.

Capitolo 289. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (*Spesa obbligatoria*) per memoria.

Spese per servizi speciali. — *Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.* — Capitolo 290. Spese per la formazione del nuovo Catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe, lire 13,500,000.

Amministrazione dei demanio e delle tasse. — Capitolo 291. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (*Spesa obbligatoria*) lire 600.

Capitolo 292. Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato — Asse ecclesiastico (*Spese fisse*), lire 13,000.

Capitolo 293. Spese per lavori di sopraelevazioni ed ampliamento degli edifici di Sant'Andrea e della Panetteria in Roma (articolo 5 lettera a) del Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2036. (*Spesa ripartita* — Seconda rata), lire 833,333.

Provveditorato generale dello Stato. — Capitolo 294. Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessi al Regio Teatro San Carlo di Napoli, lire 28,800.

Capitolo 295. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sullo Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 51,600.

Amministrazione delle imposte dirette. — Capitolo 296. Aggio sulle riscossioni delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato (*Spesa d'ordine*), lire 400.

Corpo della Regia guardia di finanza. — Capitolo 297. Indennità mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regio

decreto 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, lire 14,000,000.

Capitolo 298. Assegnazione straordinaria per la integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna — (Regio decreto 10 maggio 1925, n. 615 — 4ª delle sei rate), 1,000,000 lire.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette. — Capitolo 299. Quote di cambio sulle ristituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Amministrazione delle pensioni di guerra. — Capitolo 300. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca, lire 1,150,000,000.

Capitolo 301. Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (articolo 7), lire 4,500,000.

Capitolo 302. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, lire 5,000,000.

Capitolo 303. Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro, lire 40,000,000.

Capitolo 304. Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, lire 1,000,000.

Capitolo 305. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del palazzo Braschi e del palazzo degli Esami e paghe agli operai che vi sono addetti, lire 125,000.

Capitolo 306. Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra, lire 20,000.

Capitolo 307. Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio, lire 50,000.

Capitolo 308. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 309. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, lire 700,000.

Capitolo 310. Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 — Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri — anche estranei all'Amministrazione — del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57. Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 — Spese per visite mediche all'estero, lire 2,000,000.

Capitolo 311. Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884, lire 2,800,000.

Capitolo 312. Retribuzione al personale avventizio, lire 250,000.

Capitolo 313. Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884, lire 345,000.

Capitolo 314. Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966), lire 155,000.

Capitolo 315. Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti, lire 1,500,000.

Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie. — Capitolo 316. Somme occorrenti per pagamenti in contanti e per il pagamento dei saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », delle anticipazioni sulle indennità stesse e spese di emissione delle obbligazioni medesime, lire 15 milioni.

Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze. — Capitolo 317. Personale straordinario e diurnista — Retribuzioni e mercedi, lire 20,000.

Capitolo 318. Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti

20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, numero 737, e 5 aprile 1923, n. 853), lire 14,000.

Capitolo 319. Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali presso le intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e relativi decreti applicativi, lire 2,000,000.

Capitolo 320. Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (articoli 6 e 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426), *per memoria*.

Capitolo 321. Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi di accertamento, liquidazione e pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, lire 345,000.

Onere per la concessione delle polizze ai combattenti. — Capitolo 322. Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (articolo 1 Regio decreto 2 gennaio 1925, n. 1, e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 852), *per memoria*.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 323. Debiti redimibili — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 114,936,079.83.

Capitolo 324. Ammortamento delle obbligazioni sette per cento collocate negli Stati Uniti d'America (1ª annualità) (Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977), lire 32,700,000.

Capitolo 325. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 326. Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla Direzione generale del tesoro, lire 6,912,102.93.

Capitolo 327. Rimborso di buoni del Tesoro poliennali, *per memoria*.

Capitolo 328. Certificati di credito 3,65 e 3,50 per cento netto — Quote di ammortamento e rimborso di capitale (*Spesa obbligatoria*), lire 20,137,788.43.

Capitolo 329. Versamento alla Cassa di ammortamento dei debiti pubblici interni delle somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a rimborso

delle anticipazioni somministrate per spese di carattere patrimoniale sui fondi generali del Tesoro, lire 31,461,485.52.

Capitolo 330. Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (11ª delle 49 annualità), lire 383,696.20.

Capitolo 331. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 120,000.

Capitolo 332. Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali, *per memoria*.

Capitolo 333. Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644), *per memoria*.

Capitolo 334. Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dello edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 — 8ª delle 35 annualità scadenti il 1º gennaio di ogni anno), lire 19,693.08.

Capitolo 335. Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (articolo 3) e 7 aprile 1921, n. 450 (articolo 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1752), lire 837,161.39.

Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno. — Capitolo 336. Versamenti a dotazione della Cassa per lo ammortamento del debito pubblico interno dello Stato ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, *per memoria*.

Accensione di crediti. — Capitolo 337. Somma necessaria, per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate, lire 500,000.

Riscatti di ferrovie. — Capitolo 338. Provisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, lire 1,376,294.89.

Capitolo 339. Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col Regio decreto 11 gennaio 1923), lire 6,500,000.

Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato. — Capitolo 340. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per l'esecuzione di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione, lire 300 milioni.

Capitolo 341. Somma da provvedersi alla Azienda di Stato per i servizi telefonici per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, numero 897, 4ª delle 6 rate), lire 100,000,000.

Capitolo 342. Somministrazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per acquisti destinati ad aumento delle scorte, lire 30,000,000.

Anticipazioni a provincie, comuni, Opere pie, ed Enti morali. — Capitolo 343. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini delle leggi 17 luglio 1898, n. 318, e 5 luglio 1908, n. 351, *per memoria.*

Capitolo 344. Anticipazioni da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti dell'annualità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (4ª delle 10 annualità), lire 6 milioni 641,258.58.

Capitolo 345. Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 12,000,000.

Capitolo 346. Somma da anticipare all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Cala-

bria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, *per memoria.*

Capitolo 347. Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme occorrenti per l'esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'articolo 1 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e per i lavori supplementari di cui all'articolo 1 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881, elevata ai sensi dell'articolo 3 (secondo comma) del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66, e da ricuperarsi con gli interessi 4.50 per cento in trentasei esercizi fino al 1958-59, lire 35 milioni 280,000.

Capitolo 348. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881) (*Spesa d'ordine*), *per memoria.*

Capitolo 349. Anticipazione di cui al numero 1 dell'articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo a carico degli Enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Livorno recuperabili in 20 annualità posticipate senza interessi (sesta rata), lire 13,200,000.

Capitolo 350. Anticipazioni di cui all'articolo 3 del Regio decreto 3 marzo 1924, numero 288, per contributo degli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia, lire 2,000,000.

Capitolo 351. Anticipazioni pel tramite dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste per l'attrezzatura dei moli e delle calate, compresi i mezzi meccanici di sollevamento, per la costruzione degli « hangars », dei magazzini di deposito con le dotazioni relative, opere varie di raccordo e collegamento ferroviario e di collegamento nel porto di Trieste, da ricuperarsi, insieme con gli interessi 6 per cento, sul provento della tassa portuale di cui all'articolo 4 del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1792 (articolo 2 del Regio decreto medesimo), lire 15,714,285.70.

Capitolo 352. Eccedenza del provento della tassa portuale imposta a Civitavecchia,

sull'ammontare dell'annualità dovuta dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione del mutuo di lire 23 milioni autorizzato col Regio decreto 7 maggio 1925, numero 1390, e da accantonarsi per l'esecuzione di nuovi lavori nel porto stesso, *per memoria*.

Partite che si compensano coll'entrata. — Spese diverse. — Capitolo 353. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 2,000,000.

Capitolo 354. Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, lire 2,023,195.84.

Capitolo 355. Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200 mila contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'articolo 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (22ª delle cinquanta annualità), lire 9,310.04.

Capitolo 356. Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 800,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Melfi per la costruzione del Palazzo di giustizia (articolo 6, lettera B, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021), *per memoria*.

Capitolo 357. Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione delle anticipazioni di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 fatte allo Stato per i mutui concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del Palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari, per la costruzione di case popolari ed economiche (articolo 6, lettere A e G, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021), *per memoria*.

Capitolo 358. Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione di lire 6,000,000

fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Matera, per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera d, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021), *per memoria*.

Capitolo 359. Somma corrispondente allo ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel Porto Canale Corsini (articolo 4 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391), lire 300 mila.

Capitolo 360. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di lire 480,000 a carico del Ministero dei lavori pubblici — Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 (quarta rata), lire 1,250,000.

Capitolo 361. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*), lire 3,000,000.

Capitolo 362. Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-adempri- vili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempri- vili istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (*Spesa d'ordine*), *per memoria*.

Capitolo 363. Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (*Spesa d'ordine*), lire 1,060,000.

Capitolo 364. Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (articolo 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738), lire 13,591,30.

Capitolo 365. Annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni pel riscatto delle nuove Terme di Montecatini e per la sistemazione delle Regie e nuove Terme riunite ai sensi del Regio decreto 1º marzo 1925, n. 275, lire 818,163.60.

Capitolo 366. Valore nominale di scudi di argento di conio italiano da ritirare dalla Svizzera a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965, lire 4,000,000.

Spese per il servizio di credito agl'impiegati ed ai salariati dello Stato. — Capitolo 367. Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati, lire 75,500.

Capitolo 368. Retribuzione al personale avventizio e diurnista, lire 349,000.

Capitolo 369. Spese di liti — Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese d'amministrazione a carico del fondo di garanzia, lire 120,000.

Capitolo 370. Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria, lire 40,000.

Capitolo 371. Premi di operosità e di rendimento al personale, lire 350,000.

Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie. — Capitolo 372. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (*Spesa d'ordine, per memoria.*

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Oneri generali dello Stato.* — Debiti perpetui, lire 3,431,155,594.37.

Debiti redimibili, lire 335,550,239.73.

Debiti variabili, lire 654,649,535.23.

Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi, lire 53,907,080.62.

Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali, lire 6,529,565.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Dotazioni, lire 15,650,000.

Spese per le Camere legislative, lire 29,636,554.80.

Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 931,380.

Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio, lire 6,756,420.

Spese per la Milizia Volontaria per la Sicurezza nazionale, lire 59,385,000.

Corte dei conti, lire 9,592,000.

Avvocature erariali, lire 8,570,000.

Spese generali di amministrazione. — Ministero e Intendenze di finanza, lire 42,355,000.

Ragionerie delle amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza, lire, 26,771,200.

Servizi del Tesoro, lire 20,940,150.

Spese diverse, lire 16,859,200.

Debito vitalizio:

Pensioni ordinarie, indennità ed assegni, lire 122,100,000.

Spese per servizi speciali. — Spese comuni alle Amministrazioni esterne esclusa quella delle private, lire 193,900,000.

Amministrazioni del catasto e dei servizi tecnici, lire 12,710,000.

Amministrazioni del demanio e delle tasse:

Spese comuni ai servizi del demanio e delle tasse, lire 19,049,000.

Spese proprie dei servizi delle tasse, lire 123,325,000.

Spese proprie dei servizi del demanio, lire 2,412,400.

Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour), lire 2,715,500.

Provveditorato generale dello Stato:

Amministrazione dei beni dell'antico demanio, lire 21,995,000.

Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni, lire 54,421,200.

Officina per la fabbricazione delle cartevalori, lire 19,400,000.

Amministrazione delle imposte dirette, lire 106,967,500.

Corpo della Regia guardia di finanza, lire 214,100,000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:

Spese generali, lire 6,462,000.

Imposte di fabbricazione, lire 16,585,000

Dogane, lire 25,275,000.

Dazi di consumo, lire 550,000.

Amministrazione delle private:

Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette, lire 405,000.

Lotto, lire 233,514,000.

Fondi di riserva, lire 80,000,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 5,975,125,519.75.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese per organi e servizi generali dello Stato.* — Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari, 123,886,316 lire e 49 centesimi.

Spese diverse, lire 309,940,068.47.

Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità, lire 187,353,138.

Spese per la beneficenza romana, lire 26,045,605.28.

Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:

Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti, lire 61,003,536.

Spese per l'Istituto centrale di statistica, lire 553,518.

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie, lire 18,001,460.

Spese generali di amministrazione. — Servizi diversi, lire 30,521,000.

Spese per servizi speciali. — Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, lire 13,500,000.

Amministrazione del demanio e delle tasse, lire 846,933.

Provveditorato generale dello Stato, lire 80,400.

Amministrazione delle imposte dirette, lire 400.

Corpo della Regia guardia di finanza, lire 15,000,000.

Amministrazione delle pensioni di guerra, lire 1,208,450,000.

Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie, lire 15 milioni.

Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze, lire 2,379,000.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 2,012,561,375.24.

Categoria II. — *Movimento di capitali.* — Estinzione di debiti, lire 207,548,007.38.

Versamento alla Cassa d'ammortamento, per memoria.

Accensione di crediti, lire 500,000.

Riscatti di ferrovie, lire 7,876,294.89.

Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato, lire 430,000,000.

Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed Enti morali, lire 84,835,544.28.

Partite che si compensano coll'entrata:

Spese diverse, lire 14,474,260.78.

Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato, lire 934,500.

Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie, per memoria.

Totale della categoria seconda della parte straordinaria, lire 746,168,607.33.

Totale del titolo II. — Spesa straordinaria, lire 2,758,729,982.57.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 8,733,855,502.32.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 7,987,686,894.99.

Categoria II. — *Movimento di capitali (Parte straordinaria)*, lire 746,168,607.33.

Totale generale, lire 8,733,855,502.32.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura degli elenchi annessi a questo bilancio.

MANARESI, segretario, legge:

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi.

Capitolo n. 4. Debiti redimibili diversi — Interessi e premi.

Capitolo n. 5. Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America. (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977).

Capitolo n. 7. Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Capitolo n. 8. Interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915 ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323, ed 11 giugno 1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento.

Capitolo n. 9. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione.

Capitolo n. 10. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto — Interessi.

Capitolo n. 12. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in servizio dello Stato.

Capitolo n. 14. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164). Annualità fissa e perpetua alla congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2).

Capitolo n. 15. Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Capitolo 17. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari, ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa Depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato col Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.

Capitolo n. 19. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).

Capitolo n. 28. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Capitolo n. 89. Spese di liti nell'interesse della Amministrazione del Tesoro, del debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

Capitolo n. 91. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Capitolo n. 92. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.

Capitolo n. 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.

Capitolo n. 96. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in

Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo n. 101. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo n. 102. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 107. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso. (articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Capitolo n. 109. Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Capitolo n. 111. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 119. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Capitolo n. 120. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio, o in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.

Capitolo n. 125. Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).

Capitolo n. 129. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 130. Restituzioni e rimborsi.

Capitolo n. 131. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia

di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 134. Aggió ai distributori secondari delle pagelle scolastiche; spese per imballaggio, assicurazione, trasporto ed altre per le pagelle medesime.

Capitolo n. 135. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro «Alla Scala» in Milano (articolo 18 del decreto 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888 e legge 29 agosto 1922, n. 1254).

Capitolo n. 136. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria «Unione radiofonica italiana» sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri Enti, sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207) e 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni giusta gli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto.

Capitolo n. 137. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (Articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923 n. 3276).

Capitolo 138. Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili e sui motocicli, ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri (articolo 17 del testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3283).

Capitolo n. 139. Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (articolo 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944).

Capitolo n. 140. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo

sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.

Capitolo n. 147. Canoni ed annualità passive.

Capitolo n. 148. Spese per imposte e sovrimeposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate.

Capitolo n. 152. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 153. Restituzioni e rimborsi.

Capitolo n. 154. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrimeposta provinciale e comunale — Imposte consorziali — Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Capitolo n. 162. Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*; provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali, e spese varie per pubblicità, propaganda, posta, vetture e spedizione.

Capitolo n. 168. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo n. 171. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Capitolo n. 172. Spese di coazione e di liti.

Capitolo n. 173. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 delle legge 9 luglio 1908, n. 434.

Capitolo n. 175. Restituzioni e rimborsi.

Capitolo n. 185. Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (articolo 25 del Regio decreto 14 giugno, 1923, n. 1281); acquisto di materiali sanitari e di oggetti per le infermerie e per i reparti. Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta. — Pro-

filassi contro le malattie infettive e veneree; mezzi meccanici di difesa contro la malaria. Disinfezioni nei reparti ed altre spese riguardanti il servizio sanitario. Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3171).

Capitolo n. 191. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali.

Capitolo n. 192. Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 193. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie, e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo n. 202. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 205. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 208. Acquisto, perizia, condizionalità e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.

Capitolo n. 211. Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della Convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Capitolo n. 214. Aggio di esazione e completamento di aggio per la gestione delle collettorie.

Capitolo n. 215. Vincite al lotto.

Capitolo n. 219. Contributi, concorsi, sussidi vari dovuti per legge.

Capitolo n. 221. Rimborsi vari.

Capitolo n. 222. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.

Capitolo n. 223. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Capitolo n. 225. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia - (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Capitolo n. 231. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.

Capitolo n. 232. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemanati, e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più.

Capitolo n. 233. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

Capitolo n. 235. Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente per servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione 30 ottobre 1894 approvata con Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486.

Capitolo n. 245. Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esercizio dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).

Capitolo n. 264. Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento

dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Capitolo n. 265. Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

Capitolo n. 266. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Capitolo n. 267. Contributi diretti dello Stato a favore dell'« Unione edilizia » o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.

Capitolo n. 269. Spese per la beneficenza romana.

Capitolo n. 289. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per recuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.

Capitolo n. 291. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Capitolo n. 293. Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 296. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.

Capitolo n. 299. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Capitolo n. 308. Spese di liti.

Capitolo n. 323. Debiti redimibili — Ammortamento.

Capitolo n. 325. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato.

Capitolo n. 328. Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto.

Quote di ammortamento e rimborso di capitale.

Capitolo n. 330. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovute dalle finanze dello Stato.

Capitolo n. 347. Restituzione al consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881).

Capitolo n. 352. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 360. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo n. 361. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.

Capitolo n. 362. Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

Capitolo n. 370. Somme da versarsi in Tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Capitolo n. 13. Spese di liti.

Capitolo n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480,

sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 26. Restituzione di depositi giudiziari.

Capitolo n. 29 Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271).

Capitolo n. 30. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149, articolo 3 lettera B Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e 33 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149 articolo 50 Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561).

Capitolo n. 31. Spese per indennità e trasferite a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie degli atti in materia civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 8. Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero.

Capitolo n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Capitolo n. 5. Spese di liti.

Capitolo n. 9. Spese per i telegrammi di Stato.

Capitolo n. 10. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.

Capitolo n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Capitolo n. 9. Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria.

Capitolo n. 10. Spese di liti.

Capitolo n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 17. Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (articolo 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000 e articolo 6 della legge 14 aprile 1917, n. 604).

Capitolo n. 24. Somme dovute all'azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 11. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno — Comunicazioni telefoniche interurbane — Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'«Agenzia Stefani» — Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.

Capitolo n. 14. Spese di liti.

Capitolo n. 20. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 22. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (articolo 8 del Regio decreto 3 otto-

bre 1923, n. 2349, e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918).

Capitolo n. 23. Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Capitolo n. 24. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 27. Foglio degli annunci nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione — Retribuzione agli amministratori.

Capitolo n. 33. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.

Capitolo n. 34. Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (articolo 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza).

Capitolo n. 56. Rimborso al Ministero della marina, delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.

Capitolo n. 92. Somme da erogare a favore degli Enti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » (testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, numero 1791 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220, e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86; Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594 e 20 febbraio 1927, n. 376).

Capitolo n. 98. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per prov-

vedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del mezzogiorno e delle isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, numero 586, e l'articolo 2 comma 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.

Capitolo n. 99. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843).

Capitolo n. 105. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole: a) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alla spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4º) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.

Capitolo n. 108. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4, 138 e 139, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453.

Capitolo n. 109. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, numero 453, e giusta il Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 2º) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.

Capitolo n. 110. Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Scansano e Comacchio, giusta gli articoli 195 e 196 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa anzidetta sui mutui al comune di Torino per la provvista di acqua potabile, a norma del Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001, sui mutui concessi al comune di Palermo ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1420. Concorso statale sui mutui contratti dal comune di Ferrara per opere di sistemazione ed ampliamento del proprio acquedotto in base al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158.

Capitolo n. 113. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 e l'articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276.

Capitolo n. 114. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori anti-tracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 15. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dalla Amministrazione dei lavori pubblici.

Capitolo n. 16. Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).

Capitolo n. 24. Spese di liti e per arbitrati.

Capitolo n. 27. Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravven-

zioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica.

Capitolo n. 28. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 32. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 8. Spese di telegrammi.

Capitolo n. 9. Spese di liti, di coazioni, di arbitrati ed altre accessorie relative al demanio pubblico marittimo.

Capitolo n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 15. Indennità per una sola volta invece di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 16. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Capitolo n. 19. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880).

Capitolo n. 20. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915).

Capitolo n. 34. Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 11. Spese di liti e di arbitrati.

Capitolo n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi

sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 40. Spese di giustizia penale militare.

Capitolo n. 43. Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari. Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 4. Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 5. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 6. Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 7. Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni.

Capitolo n. 22. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 51. Spese di giustizia.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 2. Spese di telegrammi

Capitolo n. 3. Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 18. Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Capitolo n. 10. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.

Capitolo n. 11. Spese di liti.

Capitolo n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 16. Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari. Indennità in caso di licenziamento o cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

Capitolo n. 26. Entomologia e fitopatologia — Spese e concorsi per la difesa contro i nemici e le malattie delle piante e dei semi.

Capitolo n. 27. Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera, per consorzi antifillosserici, per il controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, per acquisto e coltivazione delle viti stesse e per la viticoltura in genere (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474 e legge 26 settembre 1920, n. 1363).

Capitolo n. 48. Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Capitolo n. 52. Restituzioni e rimborsi di diritti di verifica.

Capitolo n. 75. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Capitolo n. 77. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, numero 322.

Capitolo n. 93. Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474.

Capitolo n. 104. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Capitolo n. 105. Quota d'interessi a carico del Ministero dell'economia nazionale su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, numero 1315).

Capitolo n. 112. Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932.

Capitolo n. 113. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751.

Capitolo n. 134. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52 e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618.

Capitolo n. 141. Somme dovute dai Consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico sulle leggi sulla fillossera approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474.

Capitolo n. 143. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui

loro concessi per il bonificamento organico e pel dissodamento meccanico dei terreni secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315.

MINISTERO PER LE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 13. Spese per telegrammi all'interno ed all'estero e per comunicazioni telefoniche interurbane.

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 83. Spese per i servizi del tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione di valori; pel funzionamento della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; per il servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del tesoro e della cassa speciale; premi di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del tesoro presso l'Officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornalieri dei corsi dei cambi e delle rendite.

Capitolo n. 89. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Capitolo n. 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per

condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.

Capitolo n. 129. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 130. Restituzioni e rimborsi.

Capitolo n. 131. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 140. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.

Capitolo n. 152. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 153. Restituzioni e rimborsi.

Capitolo n. 170. Spese e premi per servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.

Capitolo n. 171. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902 n. 281.

Capitolo n. 172. Spese di coazioni e di liti. (Imposte dirette).

Capitolo n. 175. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).

Capitolo n. 189. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione

esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza per i servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle commissioni per le imposte di fabbricazione e della commissione centrale del dazio consumo.

Capitolo n. 191. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali, da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali.

Capitolo n. 192. Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 193. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo n. 202. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 205. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi; restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 208. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.

Capitolo n. 209. Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle privative.

Capitolo n. 287. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

Capitolo n. 291. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte

e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Capitolo n. 295. Spese inerenti alla vendita dei beni all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 296. Aggi sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni di redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.

Capitolo n. 360. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spedi asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

ELENCO N. 3.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 29. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*).

Capitolo n. 35. Personale della Consulta Araldica.

Capitolo n. 63. Personale di ruolo (*Spese fisse*) (Corte dei conti).

Capitolo n. 67. Personale di ruolo (*Spese fisse*) (Avvocature erariali).

Capitolo n. 70. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime e personale del ruolo tecnico speciale del Provveditorato generale (gruppo A) (*Spese fisse*).

Capitolo n. 75. Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (*Spese fisse*).

Capitolo n. 76. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato Fiumano addetto alle ragionerie delle intendenze (*Spese fisse*).

Capitolo n. 81. Personale delle Sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della

Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia (*Spese fisse*).

Capitolo n. 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di recupero di somme, non di pertinenza del bilancio (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 110. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 111. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Capitolo n. 112. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 113. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori.

Capitolo n. 114. Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto.

Capitolo n. 115. Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette.

Capitolo n. 130. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*) (Tasse).

Capitolo n. 142. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 149. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*).

Capitolo n. 153. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*) (Demanio).

Capitolo n. 175. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*) (Imposte dirette).

Capitolo n. 176. Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi

di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Capitolo n. 193. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 205. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spese d'ordine ed obbligatorie*) (Dogane).

Capitolo n. 215. Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 263. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).

Capitolo n. 278. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162).

Capitolo n. 280. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma.

Capitolo n. 281. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.

Capitolo n. 282. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze) della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 283. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853,

7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 284. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 285. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.

Capitolo n. 299. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 300. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella Italo-Turca.

Capitolo n. 301. Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (articolo 7).

Capitolo n. 302. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dall'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 303. Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito Austro-Ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Capitolo n. 304. Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1549).

Capitolo n. 309. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 311. Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Capitolo n. 312. Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Capitolo n. 314. Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 347. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Capitolo n. 1. Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 15. Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (*Spese fisse*).

Capitolo n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 17. Magistrature giudiziarie — Personale — Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (*Spese fisse*).

Capitolo n. 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie — Personale — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. Uscieri giudiziari — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 36. Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi — Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 37. Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di ingaggio e di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato. Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Capitolo n. 44. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno

di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (*Spese fisse*).

Capitolo n. 46. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737).

Capitolo n. 47. Indennità temporanea mensile al personale avventizio.

Capitolo n. 50. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia ed al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 1. Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale per l'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni (*Spese fisse*).

Capitolo n. 3. Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862).

Capitolo n. 22. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 23. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 24. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale della carriera diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri.

Capitolo n. 25. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.

Capitolo n. 26. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (*Spese fisse*).

Capitolo n. 37. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Capitolo n. 43. Competenze al personale delle scuole all'estero.

Capitolo n. 50. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Capitolo n. 51. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo e non di ruolo proveniente dal soppresso Commissariato per l'emigrazione, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 o dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 583.

Capitolo n. 55. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Capitolo n. 70. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE.

Capitolo n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 20. Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 22. Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, articolo 188 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regi decreti 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Capitolo n. 1. Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e supplemento di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 15. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 16. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, nu-

mero 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 18. Personale di ruolo dell'amministrazione regionale scolastica — Ispettori scolastici capi, primi ispettori scolastici e ispettori scolastici — Direttori didattici governativi — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 22. Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali — Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate.

Capitolo n. 42. Scuole medie governative — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo — Retribuzioni per classi aggiunte (*Spese fisse*).

Capitolo n. 52. Convitti nazionali ed educandati femminili — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 57. Regi Istituti dei sordo-muti — Regia scuola di metodo «G. Cardano» per i maestri dei sordo-muti — Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche — Rimunerazioni per supplenze.

Capitolo n. 60. Regie Università ed altri Istituti superiori — Stabilimenti scientifici universitari — Segreterie universitarie — Personale di ruolo — Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 67. Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 71. Accademie — Personale di ruolo — Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 73. Accademie di belle arti e licei artistici — Conservatori musicali — Scuole di recitazione — Soprintendenze, uffici ed istituti dipendenti — Regio opificio delle pietre dure — Regia calcografia e gabinetto fotografico nazionale — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche — Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie — Compensi ed indennità a maestri di arte ad aiuti ed assistenti. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 98. Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 100. Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127, 21 maggio 1924, n. 1200, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966 (*Spese fisse*).

Capitolo n. 101. Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 103. Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 31 dicembre 1923, n. 2996, 7 maggio 1927, numero 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966.

Capitolo n. 125. Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (*Spese fisse*).

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 1. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo ed a quello di altre amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno — Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura.

Capitolo n. 21. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 25. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 84. Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario ed avventizio compreso quello delle provincie redente (Decreto luogotenenziale

14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 85. Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra, assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044.

Capitolo n. 86. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, ed a quello di altre amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, numero 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 3084, 7 maggio 1927, numero 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo 87. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 1. Amministrazione centrale — Personale di ruolo e personale di altre amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. Genio civile — Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo.

Capitolo n. 3. Ufficiali idraulici e di bonifica — Stipendi e indennità fisse.

Capitolo n. 4. Incaricati stabili — Retribuzioni mensili ed indennità fisse continuative (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925).

Capitolo n. 31. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 32. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 72. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed al personale di altre amministrazioni, comandato a prestare servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Capitolo n. 75. Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni

dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, numero 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, numero 737).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi supplementi di servizio attivo e assegni (*Spese fisse*).

Capitolo n. 14. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 15. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 23. Ufficiali delle capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Capitolo n. 24. Sottufficiali delle capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità militare e assegni.

Capitolo n. 25. Personale d'ordine delle capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 35. Personale di ruolo della Amministrazione centrale dei circoli ferroviari d'ispezione. Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse.

Capitolo n. 49. Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Capitolo n. 50. Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a termine degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 59. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.

Capitolo n. 60. Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria; indennità e assegni (*Spese fisse*).

Capitolo n. 62. Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.

Capitolo n. 66. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'amministrazione centrale e dei circoli ferroviari d'ispezione.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 1. Ministero — Personale civile di ruolo — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 2. Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito — Personale militare — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 12. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate con Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 2480 del 21 novembre 1923 (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 15. Ufficiali del Regio esercito — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 16. Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento.

Capitolo n. 41. Pensioni dell'ordine militare di Savoia — Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (*Spese fisse*).

Capitolo n. 49. Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 50. Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 51. Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Capitolo n. 57. Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.

Capitolo n. 58. Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919,

n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923).

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 1. Ministero — Personale — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (*Spese fisse*).

Capitolo n. 20. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (*Spese fisse*).

Capitolo n. 21. Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (*Spese fisse*).

Capitolo n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 23. Personale degli istituti di istruzione nautica — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altri assegni fissi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 26. Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 30. Ufficiali della Regia marina — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Capitolo n. 31. Ufficiali in posizione ausiliaria — Indennità annua (*Spese fisse*).

Capitolo n. 33. Corpo Reale Equipaggi Marittimi — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e rafferme.

Capitolo n. 34. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

Capitolo n. 40. Carabinieri Reali in servizio dei Regi arsenali — Stipendi — Supplementi di servizio attivo — Paghe, indennità e soprassoldi.

Capitolo n. 50. Istituti di marina — Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (*Spese fisse*).

Capitolo n. 52. Servizio idrografico — Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (*Spese fisse*).

Capitolo n. 56. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*).

Capitolo n. 59. Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali marittimi)

— Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 78. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (*Spese fisse*).

Capitolo n. 79. Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari della Regia marina.

Capitolo n. 80. Contributo straordinario al Regio Comitato Talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, numero 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.

Capitolo n. 81. Indennità di caro viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Capitolo n. 83. Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri — Assegni ed indennità militari.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 1. Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale — Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi.

Capitolo n. 16. Pensioni ai personali civili e militari.

Capitolo n. 17. Pensioni al personale lavorante.

Capitolo n. 18. Indennità per una sola volta in luogo di pensioni. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 19. Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente ed posizione di servizio ausiliario e richiamati dal congedo — Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.

Capitolo n. 20. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma).

Capitolo n. 44. Indennità temporanea di caroviveri al personale di ruolo civile e militare ed al personale lavorante.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Capitolo n. 1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. Stipendi ed assegni al personale dei ruoli tecnici amministrativi, d'or-

dine, insegnante, del ruolo supplente e di segreteria dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

Capitolo n. 14. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 86. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali e militari ed allievi della milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio Esercito, comandati temporaneamente in servizio della Milizia stessa.

Capitolo n. 90. Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale — Retribuzione al personale avventizio.

Capitolo n. 91. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo dell'Amministrazione centrale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte).

Capitolo n. 92. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, delle stazioni sperimentali e dell'insegnamento agrario (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 1. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*).

Capitolo n. 15. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale.

ELENCO N. 4.

Elenco dei capitoli pe quali è concessa al ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 17. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati

stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641); e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612 (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 135. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » di Milano (articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922 n. 1254) (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 137. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1927, n. 3276).

Capitolo n. 138. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, e sui motocicli ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri (articolo 17 del testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3283). (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 139. Quota spettante alle provincie a titolo di partecipazione nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (articolo 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944).

Capitolo n. 169. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte.

Capitolo n. 287. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

Capitolo n. 352. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 360. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*).

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame degli altri stati di previsione della spesa.

APPENDICE N. 1.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Tabella B. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Tabacchi. — Capitolo 1. Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno esclusi i prodotti secondari, lire 835,000,000.

Capitolo 2. Provento dei tabacchi esportati e di quelli destinati alle provviste di bordo, nonchè dei prodotti secondari, lire 48,500,000.

Capitolo 3. Canoni delle rivendite, lire 18,000,000.

Capitolo 4. Proventi eventuali, 12,000,000 lire.

Capitolo 5. Proventi dell'esercizio diretto delle rivendite di Stato, lire 1,140,000.

Sali. — Capitolo 6. Proventi industriali della vendita dei sali commestibili, lire 95,700,000.

Capitolo 7. Proventi della vendita dei sali sofisticati e ceduti a prezzo di eccezione alla industria, lire 15,650,000.

Capitolo 8. Proventi eventuali, 350,000 lire *Chinino di Stato.* — Capitolo 9. Provento della vendita del chinino di Stato e proventi eventuali, lire 20,000,000.

Entrate diverse. — Capitolo 10. Prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute, *per memoria.*

Capitolo 11. Recupero fondi, *per memoria*

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Capitolo 12. Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito alla costruzione di nuovi appositi edifici (Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609) *per memoria.*

Capitolo 13. Sovvenzioni straordinarie del Tesoro per acquisti destinati ad aumento di scorte ed a spese ammortizzabili, lire 30,000,000.

Titolo III. *Partite di giro.* — Capitolo 14. Versamento del Ministero delle finanze, in corrispondenza all'ammontare dei rimborsi dell'imposta sul consumo del sale da effettuarsi dall'Amministrazione per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati, lire 500,000.

Capitolo 15. Imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e sui compensi vari agli impiegati, sulle paghe degli operai e sui pagamenti, lire 14,000,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Tabacchi, lire 914,640,000.

Sali, lire 111,700,000.

Chinino, lire 20,000,000

Entrate diverse, *per memoria.*

Totale delle entrate ordinarie, lire 1 miliardo 46 milioni 340,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria,* lire 30,000,000.

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie, lire 1,076,340,000.

Titolo III. *Partite di giro,* lire 14,500,000.

Totale generale dell'entrata, lire 1 miliardo 90 milioni 840,000.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Tabella C. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Azienda (stipendi e supplemento servizio attivo), lire 27,720,000.

Capitolo 2. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, lire 2,600,000.

Capitolo 3. Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed agli estranei che abbiano prestato opera a vantaggio dell'Amministrazione stessa, lire 3,400,000.

Capitolo 4. Premi di prolungamento di orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, lire 2,700,000.

Capitolo 5. Indennità di missione, di tramutamento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio d'Amministrazione ed al direttore generale, lire 4,000,000.

Capitolo 6. Sussidi al personale impiegati ed ai salariati in servizio ed a coloro che appartennero all'Azienda od ai loro superstiti, lire 100,000.

Capitolo 7. Aggiò a titolo di stipendio ai magazzinieri vendita dei sali e dei tabacchi ed assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita, lire 2,900,000.

Capitolo 8. Rimborso della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della ragioneria centrale in servizio presso l'Azienda dei monopoli di Stato, lire 450,000.

Capitolo 9. Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Azienda dei monopoli di Stato per il mantenimento della Regia guardia di finanza, lire 67,000,000.

Capitolo 10. Spese casuali, lire 10,000.

Capitolo 11. Spese per l'assistenza medica, di medicinali e di visite medico collegiali — Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili — Spese di trasporto degli impiegati e degli operai dai centri abitati agli stabilimenti — Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline, lire 850,000.

Capitolo 12. Contributo per il dopo-lavoro del personale delle private a termine dell'articolo 8 del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 743, lire 450,000.

Capitolo 13. Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Spese per il vestiario uniforme agli agenti — Spese per stampati ed affini. (Servizi centrali e provinciali), lire 1,445,000.

Capitolo 14. Fitto di locali di proprietà privata e rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per la manutenzione del palazzo delle finanze, lire 2,000,000.

Capitolo 15. Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'Azienda dei monopoli di Stato, per l'acquisto di libri e per abbonamenti a pubblicazioni periodiche e giornali — Spese di traduzioni — Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere campionarie — Spese varie di rappresentanza, lire 150,000.

Capitolo 16. Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie, lire 50,000.

Capitolo 17. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati ed ampliamento dei fabbricati medesimi in uso dell'Amministrazione dei monopoli di Stato anche per abitazione del personale — Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli edifici, lire 6,000,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 18. Pensioni ordinarie agli operai od ai loro superstiti — Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383), lire 14,700,000.

Capitolo 19. Assegno temporaneo mensile agli ex-operai, od ai loro superstiti provvisti di pensione, lire 8,650,000.

Capitolo 20. Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compresa l'indennità temporanea mensile agli impiegati che appartennero all'Amministrazione od ai loro superstiti, lire 4,000,000.

Spese d'esercizio. — *Tabacchi.* — Capitolo 21. Paghe, indennità e soprassoldi al

personale salariato delle coltivazioni e delle manifatture tabacchi e dei magazzini tabacchi greggi — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali, lire 128,500,000.

Capitolo 22. Compra di tabacchi e relative spese accessorie — Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi, lire 497,000,000.

Capitolo 23. Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati, lire 1,000,000.

Capitolo 24. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi, lire 51,000,000.

Capitolo 25. Trasporto tabacchi e di materiali diversi, lire 19,500,000.

Capitolo 26. Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto, lire 800,000.

Capitolo 27. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti, lire 100,000.

Sali. — Capitolo 28. Paghe, indennità e soprassoldi al personale operaio delle saline — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali, lire 14,900,000.

Capitolo 29. Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata — Spese per otturazione sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sali e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale, lire 2,000,000.

Capitolo 30. Acquisto, nolo e riparazione macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi delle saline, lire 4,900,000.

Capitolo 31. Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative, lire 39,500,000.

Capitolo 32. Indennità ai rivenditori di generi di privativa per trasporti sali, lire 8,500,000.

Capitolo 33. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi poveri, lire 10,000.

Chinino di Stato. — Capitolo 34. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china, lire 5,500,000.

Capitolo 35. Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dell'Azienda del chinino di Stato. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali, lire 1,200,000.

Capitoli 36. Acquisto, nolo e riparazioni di macchine, di materiali ed articoli e di quando altro occorre per i servizi del chinino di Stato, lire 2,900,000.

Capitolo 37. Trasporto dei preparati chinacei, lire 150,000.

Capitolo 38. Aggio di vendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso ed ai farmacisti, medici e rivenditori, lire 500,000.

Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita. — Capitolo 39. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio — Spese di varia indole inerenti ai servizi di vendita, lire 17,500,000.

Capitolo 40. Paghe, indennità e soprassoldi al personale dei magazzini di deposito tabacchi e sali — Contributi e rimborsi per la vigilanza notturna, lire 1,900,000.

Capitolo 41. Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare; articoli, attrezzi e materiali diversi per i magazzini di deposito e gli uffici di vendita, lire 150,000.

Capitolo 42. Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio, lire 4,338,287.

Fondi di riserva. — Capitolo 43. Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese imprevedute dell'Azienda dei tabacchi (articolo 10 del Regio decreto 8 dicembre 1925, n. 2258), lire 9,146,000.

Capitolo 44. Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese imprevedute dell'Azienda dei sali (articolo 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258), 1,117,000 lire.

Capitolo 45. Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese imprevedute dell'Azienda del chinino di Stato (articolo 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, numero 2258), lire 200,000.

Utili industriali. — Capitolo 46. Versamento al Tesoro dell'utile netto industriale delle gestioni tabacchi, sali e chinino di Stato (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258), lire 104,241,713.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Capitolo 47. Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi, lire 80,000.

Capitolo 48. Costruzione di nuovi edifici ad uso di manifattura e di magazzini di tabacchi di cui al Regio decreto 19 agosto 1927 n. 1609 (2ª delle 10 annualità), lire 10,500,000

Capitolo 49. Pro-rata al municipio di Pontecorvo per il prezzo convenuto per la

costruzione e la vendita all'amministrazione finanziaria di locali di uso dell'Agenzia delle coltivazioni tabacchi (legge 7 luglio 1898, n. 1310) (30ª delle 30 annualità), lire 12,000.

Capitolo 50. Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (articolo 6 della legge 14 luglio 1907, n. 562), lire 10,000.

Capitolo 51. Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (articolo 6 della legge 9 luglio 1907, n. 445), lire 10,000.

Titolo III. *Partite di giro.* — Capitolo 52. restituzione della imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero, lire 500,000.

Capitolo 53. Versamento delle imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e sui vari compensi agli impiegati, sulle paghe degli operai e sui pagamenti a terzi, lire 14,000,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Spese generali, lire 121,825,000.

Debito vitalizio, lire 27,350,000.

Spese d'esercizio: (tabacchi, lire 697 milioni 900,000; sali, lire 69,810,000; chinino, lire 10,250,000; promiscue, lire 23,888,287); lire 801,848,287.

Fondo di riserva, lire 10,463,000.

Utili industriali, lire 104,241,713.

Totale delle spese ordinarie, 1,065,728,000 lire.

Titolo II. *Spesa straordinaria*, 10,612,000 lire.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 1,076,340,000.

Titolo III. *Partite di giro*, lire 14,500,000.

Totale generale delle spese, 1,090,840,000 lire.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

APPENDICE N. 2.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Cate-

goria I. *Entrate effettive.* — *Massa del Corpo.* — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante reinvestimento dei premi di rafferma, lire 908,547.50.

Capitolo 2. Interessi dovuti allo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), *per memoria.*

Capitolo 3. Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), *per memoria.*

Entrate diverse. — Capitolo 4. Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'articolo 8 dell'istruzione approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917, lire 3,000,000.

Capitolo 5. Rette di ospedalità versate dallo Stato alla Massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del Corpo, lire 600,000.

Capitolo 6. Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa, lire 71,990.

Capitolo 7. Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo, lire 12,600,000.

Capitolo 8. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria.*

Capitolo 9. Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti, lire 50,000.

Capitolo 10. Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari, lire 6000.

Capitolo 11. Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni a titoli diversi, lire 80,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Massa del Corpo.* — Capitolo 12. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria.*

Capitolo 13. Parte capitale dell'annualità fissa dovuta allo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costru-

zione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 23 giugno 1913, n. 664, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), *per memoria.*

Massa individuale. — Capitolo 14. Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo, lire 11,500,000.

Premi di rafferma. — Capitolo 15. Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti, lire 6,188,500.

Partite che si compensano nella spesa. — Capitolo 16. Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali, lire 5000.

Capitolo 17. Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina, e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per titoli vari, lire 500,000.

Capitolo 18. Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate integralmente alla Massa, lire 90,000.

Capitolo 19. Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754), lire 150,000.

Capitolo 20. Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758), lire 2,000,000.

Capitolo 21. Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758), lire 60,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Massa del Corpo:

Redditi patrimoniali, lire 908,547.50.

Entrate diverse, lire 16,407,990.

Totale della Categoria I, lire 17,316,537.50

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — Massa individuale, lire 11,500,000.

Premi di rafferma, lire 6,188,500.

Partite che si compensano nella spesa, lire 2,805,000.

Totale della Categoria II, lire 20,493,500.
Totale della entrata straordinaria, lire 20,493,500.

Totale generale, lire 37,810,037.50.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928, al 30 giugno 1929. — Tabella E. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Massa del Corpo. — Spese d'amministrazione e diverse. — Capitolo 1. Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle ragioniere delle Intendenze di finanza e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse), lire 68,700.

Capitolo 2. Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario — Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza, lire 78,500.

Capitolo 3. Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo lire 40,000.

Capitolo 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imbalsaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (*Spesa obbligatoria*), lire 12,000,000.

Capitolo 5. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria*.

Capitolo 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa, lire 120,000.

Capitolo 7. Manutenzione di locali pel magazzino centrale del vestiario, lire 20,000.

Capitolo 8. Spese pel mantenimento delle infermerie legionari ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo (*Spesa obbligatoria*), lire 700,000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell'interesse dell'Amministrazione della Massa, lire 100,000.

Capitolo 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (*Spesa d'ordine*), lire 35,000.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 12. Spese casuali, lire 50,000.

Capitolo 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionari e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Spese d'istituto. (Erogazione degli utili netti patrimoniali). — Capitolo 14. Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di massa da erogarsi in concessioni a termini dell'articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 664, lire 2,000,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 15. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 1,589,337.50.

Capitolo 16. Fondo di riserva per le spese imprevedute, lire 15,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — Massa del Corpo. — Capitolo 17. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria*.

Capitolo 18. Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), *per memoria*.

Capitolo 19. Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo reinvestimento della somma corrispondente alla parte di

capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), *per memoria*.

Massa individuale. — Capitolo 20. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di massa, lire 4,000,000.

Capitolo 21. Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti, lire 12,600,000.

Premi di rafferma. — Capitolo 22. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 6,188,500.

Partite che si compensano nell'entrata. — Capitolo 23. Pagamenti per conto di ufficiale (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (*Spesa d'ordine*), lire 90,000.

Capitolo 26. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (*Spesa d'ordine*), lire 150,000.

Capitolo 27. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa o per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (*Spesa d'ordine*), lire 2,000,000.

Capitolo 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (*Spesa d'ordine*), lire 60,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Massa del corpo:

Spese d'amministrazione e diverse, lire 13,712,200.

Spese d'istituto, lire 2,000,000.

Fondi di riserva, lire 1,604,337.50.

Totale della categoria I, lire 17,316,537.50.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — Massa individuale, lire 16,600,000.

Premi di rafferma, lire 6,188,500.

Partite che si compensano nell'entrata, lire 2,805,000.

Totale della categoria II, lire 25,593,500.

Totale della spesa straordinaria, lire 25,593,500.

Totale generale, lire 42,910,037.50.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Tabelle D ed E. — Titolo I. *Categoria I.* — *Entrate e spese effettive.* — *Parte ordinaria.* — Entrata lire 17,316,537.50.

Spesa, lire 17,316,537.50.

Riepilogo della categoria prima. — (*Parte ordinaria e straordinaria*). — Entrata, lire 17,316,537.50.

Spesa, lire 17,316,537.50.

Categoria II. Movimento di capitali. — *Parte straordinaria.* — Entrata, lire 20,493,500

Spesa, lire 25,593,500.

Differenza. — lire 5,100,000.

Riassunto generale delle differenze. — *Differenza della categoria II*, lire — 5,100,000.

Differenze totali, lire — 5,100,000.

Si dia lettura degli elenchi annessi.

MANARESI, segretario, legge:

ELENCO A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortunio di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 22. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo n. 23. Pagamenti per conto di ufficiali.

Capitolo n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

Capitolo n. 26. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo n. 27. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

Capitolo n. 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

ELENCO B.

Spese per indennità ed altre, iscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1928-29, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe,

registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Capitolo n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità, indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 14. Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa da erogarsi in concessioni a' termini dell'articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 664.

Capitolo n. 20. Pagamento di acconti di Massa e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa.

Capitolo n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame dello stato di previsione dell'entrata per il 1928-29.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Tabella F. Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Redditi patrimoniali dello Stato. — Capitolo 1. Redditi dei terreni e fabbricati del demanio lire 10,000,000.

Capitolo 2. Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno, lire 3,800,000.

Capitolo 3. Proventi dei canali Cavour, lire 9,000,000.

Capitolo 4. Proventi dei canali dell'antico demanio, lire 2,800,000.

Capitolo 5. Proventi dei canali navigabili, lire 300,000.

Capitolo 6. Somme dovute all'erario dell'azienda foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (articolo 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324), lire 3,652,684.30.

Capitolo 7. Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie, lire 20,000,000.

Capitolo 8. Proventi del demanio termale dello Stato, lire 1,500.

Capitolo 9. Redditi del patrimonio mobiliare del demanio, lire 2,250,000.

Capitolo 10. Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca, lire 23,000,000.

Capitolo 11. Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia, lire 500,000.

Capitolo 12. Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali, lire 3,500,000.

Capitolo 13. Proventi delle concessioni sul demanio pubblico e stradale, lire 100,000.

Capitolo 14. Proventi delle pertinenze di bonifica di 1^a categoria eseguite a cura dello Stato (compreso il reddito della pesca) e per estaglio dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; multe ed ogni altro provento eventuale in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 22 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256), lire 2,000,000.

Capitolo 15. Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia) Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2158), lire 700,000.

Capitolo 16. Proventi ordinari delle trazzere di Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2158), lire 300,000.

Capitolo 17. Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, articolo 51 del Regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285), lire 200,000.

Capitolo 18. Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686), lire 500,000.

Capitolo 19. Interessi su fondi pubblici e privati di proprietà del Tesoro, 657,725 lire.

Capitolo 20. Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato, 1,000,000 di lire.

Capitolo 21. Interessi 5 per cento sul capitale conferito dallo Stato all'ente autonomo « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato » (articolo 15 dello Statuto approvato con Regio decreto 3 aprile 1925, n. 371, e modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 316), lire 132,510.

Capitolo 22. Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato giusti l'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325, lire 398,644.17.

Capitolo 23. Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi e canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche, per uso dei locali demaniali adibiti per servizio telefonico, lire 1,301,000.

Capitolo 24. Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), *per memoria*.

Capitolo 25. Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), lire 611,500.

Capitolo 26. Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (articolo 260 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), lire 100,000.

Capitolo 27. Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tranviarie e di navigazione interna (articolo 14 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40), *per memoria*.

Totali dei redditi patrimoniali dello Stato, lire 86,805,563.47.

Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato. — Capitolo 28. Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie

dello Stato (articolo 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137), lire 24,400,000.

Capitolo 29. Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica, da versare al Tesoro dello Stato (Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520), lire 15,422,113.44.

Capitolo 30. Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da versare al Tesoro dello Stato (articolo 26 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884), lire 11,115,355.63.

Capitolo 31. Utile netto industriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258), lire 104,241.713.

Contributi. — Imposte dirette. — Capitolo 32. Imposta sui fondi rustici, 112,500,000 lire.

Capitolo 33. Imposta sui fabbricati, lire 210,000,000.

Capitolo 34. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 3,400,000,000.

Capitolo 35. Contributo del centesimo di guerra, lire 6,000,000.

Capitolo 36. Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, lire 210 milioni.

Capitolo 37. Contributo sui terreni bonificati, lire 500,000.

Capitolo 38. Imposta personale progressiva sui celibi, lire 50,000,000.

Capitolo 39. Contributo personale straordinario di guerra, *per memoria*.

Capitolo 40. Imposta sui compensi in eccedenza allo stipendio fisso assegnato dalle società commerciali ai propri dirigenti e procuratori, *per memoria*.

Capitolo 41. Imposta sui proventi degli amministratori delle società anonime e in accomandita per azioni, *per memoria*.

Capitolo 42. Imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila, 25,000,000 di lire.

Capitolo 43. Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra, lire 90,000,000.

Capitolo 44. Imposta straordinaria sul patrimonio, lire 700,000,000.

Capitolo 45. Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra, lire 15,000,000.

Capitolo 46. Imposta 15 per cento sui dividendi, interessi e premi dei titoli al portatore emessi dalle società anonime ed in accomandita per azioni, dalle provincie e dai comuni, lire 3,000,000.

Capitolo 47. Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole da riscuotersi sotto forma

di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, lire 7,000,000.

Totali delle imposte dirette, lire 4 miliardi e 829 milioni.

Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.

Capitolo 48. Tasse di successione, lire 75,000,000.

Capitolo 49. Tasse di manomorta, lire 20,000,000.

Capitolo 50. Tasse di registro, lire 800 milioni.

Capitolo 51. Tassa di bollo ordinaria, lire 460,000,000.

Capitolo 52. Tassa di bollo sulle cambiali, lire 150,000,000.

Capitolo 53. Tassa di bollo sui contratti di borsa, lire 4,000,000.

Capitolo 54. Tassa di bollo sulle scommesse, lire 6,000,000.

Capitolo 55. Tasse in surrogazione del registro e del bollo, lire 280,000,000.

Capitolo 56. Tasse ipotecarie, lire 140 milioni.

Capitolo 57. Tasse sulle concessioni governative, lire 200,000,000.

Capitolo 58. Tasse sugli autosecchi, *per memoria*.

Capitolo 59. Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri, lire 100,000,000.

Capitolo 60. Contributo di miglioramento stradale (Articolo 2 del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2446), lire 35,000,000.

Capitolo 61. Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la Convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553, lire 60,000,000.

Capitolo 62. Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo, lire 1,000,000.

Capitolo 63. Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè, bare osterie, lire 17,000,000.

Capitolo 64. Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (articolo 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40), lire 6,000,000.

Capitolo 65. Tasse di bollo sugli abbonamenti delle tramvie urbane e intercomunali, della navigazione urbana e intercomunale, sugli omnibus e sulle ferrovie concesse all'industria privata (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3275), lire 2,000,000.

Capitolo 66. Tassa di bollo sulle linee automobilistiche autorizzate, lire 2,000,000.

Capitolo 67. Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali, 1,300,000 lire.

Capitolo 68. Tassa di bollo sugli scambi, lire 700,000,000.

Capitolo 69. Diritto erariale sui pubblici spettacoli riscosso per conto dello Stato dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553, lire 35,000,000.

Capitolo 70. Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato, lire 25,000,000.

Capitolo 71. Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato, lire 70,000,000.

Capitolo 72. Tassa di bollo sulle carte da giuoco, lire 10,000,000.

Capitolo 73. Tassa sulle pagelle scolastiche (Regio decreto 20 agosto 1926, numero 1615) lire 15,000,000.

Totali delle tasse sullo scambio della ricchezza, lire 3,214,300,000.

Imposte indirette sui consumi. — Capitolo 74. Imposta sulla fabbricazione degli spiriti, lire 375,000,000.

Capitolo 75. Imposta sulla fabbricazione della birra, lire 60,000,000.

Capitolo 76. Imposta sulla fabbricazione delle acque gazoze, lire 6,000,000.

Capitolo 77. Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti, lire 4,500,000.

Capitolo 78. Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno, lire 1 miliardo 260 milioni.

Capitolo 79. Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine, lire 9,000,000.

Capitolo 80. Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi, lire 8,000,000.

Capitolo 81. Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro, *per memoria*.

Capitolo 82. Tassa di vendita sugli olii minerali prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato giusta l'allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 54, lire 5,000,000.

Capitolo 83. Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento, lire 220,000,000.

Capitolo 84. Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè, lire 35,000,000.

Capitolo 85. Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica, lire 10,000,000.

Capitolo 86. Imposta sul consumo del caffè, lire 260,000,000.

Capitolo 87. Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano), lire 1,415,858,000

Capitolo 88. Sopratasse di confine, lire 60,000,000.

Capitolo 89. Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato C al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373), lire 80,000,000.

Capitolo 90. Dazio sull'importazione del grano, lire 412,875,000.

Capitolo 91. Provento dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra, da versarsi dai comuni al netto delle spese di gestione (Regio decreto 13 febbraio 1925 n. 117, e Regio decreto 6 maggio 1926, numero 769), lire 220,000,000.

Totali delle imposte indirette sui consumi, lire 4,441,233,000.

Privative. — Capitolo 92. Monopolio di vendita degli apparecchi automatici di accensione ed imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, lire 140,000,000.

Capitolo 93. Provento dell'imposta sulla fabbricazione ed importazione, per il consumo nel Regno, di cartine e tubetti per sigarette; tasse di licenza e proventi eventuali diversi, lire 10,000,000.

Capitolo 94. Imposta sul consumo dei tabacchi (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258), lire 2,337,600,000.

Capitolo 95. Imposta sul consumo dei sali (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258), lire 78,300,000.

Totali delle privative, lire 2,565,300,000.

Lotto. — Capitolo 96. Lotto e tassa sulle tombole, lire 480,000,000.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici. — Capitolo 97. Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'articolo 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (articolo 7 del Regio decreto medesimo), lire 20,000,000.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri. — Capitolo 98. Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero da personale di prima categoria e quota spet-

tante all'Erario sui diritti medesimi riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria, lire 50,000,000.

Capitolo 99. Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero (articoli 18, 20, 23, 26, e 35 del testo unico approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205), lire 14,000,000.

Proventi di servizi pubblici minori. —

Capitolo 100. Tasse di pubblico insegnamento lire 50,000,000.

Capitolo 101. Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali, lire 2,000,000.

Capitolo 102. Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, lire 1,900,000.

Capitolo 103. Diritti di verificaione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi, lire 18,000,000.

Capitolo 104. Diritti ed emolumenti catastali escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e la metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, lire 15,000,000.

Capitolo 105. Tasse di licenza per gli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento da corrispondersi ai termini dell'articolo 7 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, n. 619, *per memoria*.

Capitolo 106. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 e metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, lire 1,700,000.

Capitolo 107. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 20,000,000

Capitolo 108. Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonché dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, *per memoria*.

Capitolo 109. Multe ed ammende diverse per contravvenzioni a disposizioni riguardanti la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie a trazione meccanica e l'esercizio di linee automobilistiche e di navigazione interna in servizio pubblico, *per memoria*.

Capitolo 110. Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione delle automobili, al netto delle quote di compartecipazione spettanti agli agenti (articolo 90 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043), lire 500,000.

Capitolo 111. Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori (articoli 29 e 30 della legge 24 giugno 1923, n. 1420), *per memoria*.

Capitolo 112. Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (articolo 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), *per memoria*.

Capitolo 113. Proventi delle pene pecuniarie per infrazioni al Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 100, relativo alla speciale tassa sugli animali caprini, *per memoria*.

Capitolo 114. Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 giugno 1913, n. 363 — Multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa — Compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa, lire 9,000.

Capitolo 115. Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554, e successive), lire 6,900,000.

Capitolo 116. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica, lire 200,000.

Capitolo 117. Tassa per l'applicazione dei piombi ai colli contenenti oggetti d'antichità e d'arte in esportazione (articolo 154 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e successive modificazioni), lire 130,000.

Capitolo 118. Foglio per gli annunci amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195), lire 2,000,000.

Capitolo 119. Ricavo della vendita della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, degli atti del Governo e di pubblicazioni di Stato di ogni genere e proventi vari relativi, lire 4,250,000.

Capitolo 120. Proventi delle carceri, lire 20,000,000.

Capitolo 121. Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314, e articolo 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367), lire 100,000.

Capitolo 122. Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati, lire 500,000.

Capitolo 123. Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo, lire 327,000.

Totali dei proventi di servizi pubblici minori, lire 143,516,000.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 124. Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e delle ragionerie centrali in servizio presso l'Amministrazione medesima e della quota parte delle spese di manutenzione del palazzo delle finanze (articolo 7 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258), lire 524,000.

Capitolo 125. Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota della spesa a suo carico per il mantenimento della Regia guardia di finanza, lire 67,000,000.

Capitolo 126. Rimborso dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota parte della spesa per pensioni e assegni temporanei agli impiegati che appartengono all'Amministrazione medesima e loro superstiti, lire 4,000,000.

Capitolo 127. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze, lire 14,889,019.02.

Capitolo 128. Rimborso da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285, e Regio decreto 17 aprile 1921, n. 796), lire 200,000.

Capitolo 129. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei

titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie, lire 356,077,495.79.

Capitolo 130. Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo vecchio (articolo 1 paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285), lire 333,196.32.

Capitolo 131. Rimborso dall'azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale, *per memoria*.

Capitolo 132. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, lire 418,725.65.

Capitolo 133. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, lire 334,979.05.

Capitolo 134. Contributo dei comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206, modificato dall'articolo 20 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1722, e Regio decreto 1^o maggio 1924, n. 763), lire 51,142,075.

Capitolo 135. Rimborso dai comuni del Regno della quota parte della spesa per stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, e di parte della maggiore spesa derivante dall'articolo 1^o del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360, per la corrispondenza di maggiori supplementi di servizio attivo al personale degli insegnanti delle scuole elementari, lire 80,251,200.

Capitolo 136. Rimborso dalle Regie università e dai Regi Istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato ai sensi degli articoli 36, 84, 147 e 156 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore e dell'articolo 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744, lire 19,118,100.

Capitolo 137. Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685), lire 14,467,000.

Capitolo 138. Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole complementari governative (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408), 11,010,886 lire.

Capitolo 139. Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408), lire 8,257,199.

Capitolo 140. Contributi di enti locali nella spesa di mantenimento degli istituti nautici (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2539), lire 493,980.

Capitolo 141. Contributi di enti locali per il mantenimento di scuole operaie e di avviamento di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (articolo 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; articolo 9 del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 749, e articolo 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227), lire 12,187,922.94.

Capitolo 142. Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna, di cui all'articolo 8 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3106, *per memoria*.

Capitolo 143. Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102), lire 270,536.

Capitolo 144. Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento degli istituti magistrali e licei femminili (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408), lire 2,863,626.

Capitolo 145. Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (articolo 3 della convenzione approvata con l'articolo 1 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672), lire 112,000.

Capitolo 146. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno, lire 384,260.

Capitolo 147. Contributo annuo consolidato dovuto dalle amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (articolo 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379), *per memoria*.

Capitolo 148. Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello

Stato, ai sensi dell'articolo 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'articolo 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, *per memoria*.

Capitolo 149. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, lire 15,210.

Capitolo 150. Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 188 e seguenti), lire 4,800,000.

Capitolo 151. Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905), lire 1,440,000.

Capitolo 152. Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915), lire 547,000.

Capitolo 153. Contributi a carico delle provincie per la manutenzione delle strade di 1ª classe (articolo 2 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506), lire 37,480,000.

Capitolo 154. Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità, lire 350,000.

Capitolo 155. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni, 1,106,000 lire.

Capitolo 156. Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc., lire 2,400,000.

Capitolo 157. Rimborso da parte della Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per registri, moduli, carta, ecc., lire 12,500,000.

Capitolo 158. Rimborso da parte della Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per la gestione dell'officina carte-valori, lire 8,000,000.

Capitolo 159. Rimborso dall'azienda foreste demaniali della spesa per registri, moduli, carta, ecc., sostenuta per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato, lire 20,000.

Capitolo 160. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra, lire 3,985,797.50.

Capitolo 161. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina, lire 302,000.

Capitolo 162. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese dinarie inserite nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale, lire 814,814.

Capitolo 163. Contributi degli istituti di assicurazioni sociali per le spese dello Ispettorato dell'industria e del lavoro (articolo 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245), *per memoria*.

Capitolo 164. Proventi di contributi, donazioni e lasciti di privati, di associazioni e di enti a favore del Ministero dell'economia nazionale per spese inerenti al servizio geologico (articolo 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3213), lire 1,835.

Capitolo 165. Contributo dell'azienda foreste demaniali per l'istruzione forestale (Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172), lire 120,000.

Capitolo 166. Contributo dell'azienda foreste demaniali per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552), lire 163,260.

Capitolo 167. Contributo dell'azienda foreste demaniali per la Milizia nazionale forestale (articolo 9 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066), *per memoria*.

Capitolo 168. Rimborso dall'azienda foreste demaniali degli stipendi ed assegni spettanti ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, comandati presso l'azienda medesima (articoli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324), lire 900,000.

Capitolo 169. Contributi delle provincie e dei comuni per il servizio di custodia del loro patrimonio boschivo avocato alla Milizia nazionale forestale (articolo 8 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066), 10,700,000 lire.

Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria), lire 729,982,117.27.

Entrate diverse. — Capitolo 170. Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero, lire 1,200,000.

Capitolo 171. Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni, lire 105,000,000.

Capitolo 172. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato, lire 10,000,000.

Capitolo 173. Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al Tesoro dello Stato (articolo 35 del testo unico approvato con Regio decreto 12 gennaio 1913, n. 453, e articolo 34 del decreto

luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603), lire 2,000,000.

Capitolo 174. Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di otto decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (articolo 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e articolo 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, lire 20,000,000.

Capitolo 175. Utili netti annuali della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al tesoro dello Stato (articolo 9 del decreto ministeriale 1^o febbraio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 dello stesso anno), lire 1,000,000.

Capitolo 176. Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione partecipazione dello Stato agli utili di gestione, interessi attivi sul conto corrente per il servizio di Tesoreria e per proventi vari in dipendenza della riforma monetaria, lire 219,874,116.25.

Capitolo 177. Proventi e ricuperi di portafoglio, *per memoria*.

Capitolo 178. Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie dello Stato, in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, e per lo ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento, lire 13,750,000.

Capitolo 179. Interessi sulle somme mutate agli istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (articolo 2 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, numero 1401), *per memoria*.

Capitolo 180. Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287), lire 1,500,000.

Capitolo 181. Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407), *per memoria*.

Capitolo 182. Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo dei militari in congedo del Corpo Reale equipaggi (articoli 13 e 14 della legge 13 luglio 1911, n. 748), *per memoria*.

Capitolo 183. Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364), lire 2,200,000.

Capitolo 184. Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito ai termini dell'articolo 6 del regolamento approvato con Regio decreto 25 marzo 1906, n. 455, per le Università di Palermo, Messina e Catania (legge 13 luglio 1905, n. 384), *per memoria*.

Capitolo 185. Somma da prelevarsi dai sopravvanzi degli archivi notarili e da destinarsi al rimborso delle spese per la esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per l'attuazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili, *per memoria*.

Capitolo 186. Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita in aggiunta alla tassa bestiame caprino, con Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 100, lire 15,000,000.

Capitolo 187. Quota spettante allo Stato giusta l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso articolo 4, lire 4,500,000.

Capitolo 188. Quota spettante allo Stato giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione, lire 9,000,000.

Capitolo 189. Diritti dovuti, giusta l'articolo 1^o della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima, lire 5,000,000.

Capitolo 190. Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituito sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1906, n. 318; rimborso delle spese per il controllo

dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1^o agosto 1907, n. 636, lire 300,000.

Capitolo 191. Diritto di visita al pollame vivo e morto in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'articolo 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947, lire 2,000,000.

Capitolo 192. Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372, *per memoria*.

Capitolo 193. Tassa annuale da corrispondersi, a termini dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 di detta legge, lire 200,000.

Capitolo 194. Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (articolo 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, 165, 167, del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421), lire 350,000.

Capitolo 195. Provento delle tasse sulla vendita del seme bachi in applicazione dell'articolo 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, lire 100,000.

Capitolo 196. Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia in applicazione dell'articolo 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, lire 1,000,000.

Capitolo 197. Diritti dovuti dai fabbricanti e dagli importatori di sostanze di uso agrario (perfosfato, nitrato di soda e solfato di rame) sulla produzione e sulla importazione annua nel Regno di dette materie (articolo 64 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 2,000,000.

Capitolo 198. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette, le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino, *per memoria*.

Capitolo 199. Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione, *per memoria*.

Capitolo 200. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria, lire 70,000.

Capitolo 201. Entrate diverse dei Ministeri, lire 20,000,000.

Capitolo 202. Entrate eventuali diverse dei Ministeri, lire 90,000,000.

Capitolo 203. Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso, lire 14,000,000.

Capitolo 204. Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e delle tasse, lire 2,000,000.

Capitolo 205. Provento in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (articolo 34 del Regio decreto 7 novembre 1925, n. 1590, e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369), lire 2,500,000.

Capitolo 206. Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776), *per memoria*.

Capitolo 207. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511), *per memoria*.

Capitolo 208. Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articolo 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511), *per memoria*.

Capitolo 209. Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (articolo 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e articolo 41 del decreto del commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923), *per memoria*.

Capitolo 210. Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre amministrazioni alla Amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle amministrazioni medesime (Regio decreto 11 dicembre 1919, n. 2574), *per memoria*.

Capitolo 211. Quota del 10 per cento, a favore dello Stato da prelevare sui contributi di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (articolo 26 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130), *per memoria*.

Capitolo 212. Versamento da parte di enti sovventori di somme a favore dell'Opera contro l'analfabetismo, con sede in Roma, giusta l'articolo 19, lettere c) e d) del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1371, *per memoria*.

Capitolo 213. Rifusione, da parte degli enti culturali, delle economie sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole non classificate e versamenti volontari ad incremento del fondo destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite dagli enti medesimi (articolo 71 del testo unico di legge sull'istruzione elementare 22 gennaio 1925, n. 432, modificato dai Regi decreti 4 settembre 1925, n. 1722, e 20 agosto 1926, n. 1667), *per memoria*.

Capitolo 214. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª - *Spese effettive*, lire 200,000,000.

Totali delle entrate diverse ordinarie, lire 744,544,116.25.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Rimborsi e concorsi nelle spese*. — Capitolo 215. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 3,568,333.33.

Capitolo 216. Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria, lire 50,000.

Capitolo 217. Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime, lire 4,030,000.

Capitolo 218. Contributo dei proprietari di beni compresi nella bassa zona di Pozzuoli per il maggior valore conseguito nei propri beni per effetto del bonificamento della plaga e dei proprietari dei beni espropriati a mente dell'articolo 16 della legge 13 aprile 1911, n. 311, *per memoria*.

Capitolo 219. Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di naviga-

zione interna iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508, lire 50,000.

Capitolo 220. Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048), *per memoria*.

Capitolo 221. Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (articolo 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550) *per memoria*.

Capitolo 222. Tassa di lire 1.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (articolo 6 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249), lire 1,800,000.

Capitolo 223. Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, *per memoria*.

Capitolo 224. Rimborsi diversi di spese straordinarie, lire 845,294.76.

Capitolo 225. Riacquero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333, lire 1,000,000.

Capitolo 226. Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540), *per memoria*.

Capitolo 227. Concorso delle provincie e dei comuni nella spesa per la distruzione delle cavallette (articolo 3 della legge 15 giugno 1911, n. 529), *per memoria*.

Capitolo 228. Concorsi dei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza, in ragione di due terzi della spesa sostenuta dallo Stato, per l'arredamento delle scuole elementari dei comuni stessi, ai termini dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 717, *per memoria*.

Capitolo 229. Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (articolo 3 della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie II), *per memoria*.

Capitolo 230. Riacquero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette approvato con

Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, lire 2,000.

Capitolo 231. Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, *per memoria*.

Capitolo 232. Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337), *per memoria*.

Capitolo 233. Somme versate da enti e da privati per l'esecuzione di lavori straordinari di restauro nel Palazzo Venezia in Roma (articolo 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1845), *per memoria*.

Capitolo 234. Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo per il culto, destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire ai sensi dell'articolo 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria, *per memoria*.

Capitolo 235. Annualità a carico dei consorzi antifillosserici per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi ai sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786, lire 44,584.94.

Capitolo 236. Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutate per l'opera di soccorso degli emigranti indigenti rimpatriati (articolo 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909), lire 550,000.

Capitolo 237. Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, nonchè delle spese necessarie per il servizio di vigilanza dell'emigrazione e per vitto ed alloggio agli emigranti e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sanitarie, sia a terra che a mare (articolo 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e articolo 110 del Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395), lire 2,990,000.

Capitolo 238. Rimborso dall'Amministrazione del fondo per il culto delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale passato alle dipendenze del Ministero delle finanze, lire 55,000.

Capitolo 239. Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'arti-

colo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per anni 50, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (8^a rata), lire 1,827,098.48.

Capitolo 240. Rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da amministrazioni varie e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto, *per memoria*.

Capitolo 241. Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale dei combattenti dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724), lire 300,000.

Capitolo 242. Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da causa di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomî provinciali rimborsate dal Tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*) del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457, *per memoria*.

Capitolo 243. Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923, *per memoria*.

Capitolo 244. Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria tedesca in dipendenza della garanzia assunta dall'Italia fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000 ai termini dell'articolo 36 dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923, *per memoria*.

Capitolo 245. Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia versata dall'Italia nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 corrispondente al canone minimo ungherese per le proprie linee, ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo stipulato a Roma il 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923, *per memoria*.

Capitolo 246. Rimborso dall'Amministrazione del Fondo per il culto dell'ammontare dei contributi percepiti in virtù dell'arti-

colo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (5^a delle sette annualità), lire 488.095.

Capitolo 247. Rimborso dall'azienda foreste demaniali della spesa per indennità temporanea mensile ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'azienda medesima (articoli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324), lire 100,000.

Capitolo 248. Rimborso, dal Ministero delle corporazioni delle somme anticipate dallo Stato per spese a carico del fondo speciale costituito dalle quote prelevate dai contributi sindacali di cui all'articolo 26 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 (articolo 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401), lire 155,000.

Capitolo 249. Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923 e reso esecutivo con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, *per memoria*.

Totale dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria), lire 17,855,406.51.

Entrate diverse. — Capitolo 250. Prodotto dall'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 1,000.

Capitolo 251. Prodotto netto della utilizzazione dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952 (articolo 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1928, n. 379), *per memoria*.

Capitolo 252. Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero per l'economia nazionale saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661), lire 20,702.

Capitolo 253. Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » in Roma, nella Regia biblioteca Palatina di Parma; prodotto della riproduzione dei cimeli della biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze (leggi 3 luglio

1892, n. 348; 9 luglio 1905, n. 388; 24 dicembre 1903, n. 490), *per memoria*.

Capitolo 254. Ricavo dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni e dai lavori per la zona monumentale di Roma (articolo 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502), *per memoria*.

Capitolo 255. Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (articolo 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605), lire 4,800,000.

Capitolo 256. Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (articolo 11 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605), *per memoria*.

Capitolo 257. Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, per la Regia Università di Messina, *per memoria*.

Capitolo 258. Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate, lire 19,000,000.

Capitolo 259. Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi everive dell'asse ecclesiastico, lire 90,000.

Capitolo 260. Somma dovuta all'erario dalla Società anonima cantieri navali Orlando, concessionaria dell'esercizio del cantiere navale di San Rocco in Livorno, a norma dell'articolo 23 della Convenzione 23 agosto 1926, approvata dal Regio decreto 20 settembre 1926, n. 2125, lire 177,000.

Capitolo 261. Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, lire 5,000.

Capitolo 262. Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto. (Articoli 7 e 12 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356), lire 2,500,000.

Capitolo 263. Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici. (Articoli 20 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86), lire 50,000.

Capitolo 264. Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in

Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città. (Articoli 19 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86), lire 50,000.

Capitolo 265. Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14), *per memoria*.

Capitolo 266. Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, *per memoria*.

Capitolo 267. Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, *per memoria*.

Capitolo 268. Interessi sul conto corrente con la Banca d'Italia istituito a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1831, per operazioni di anticipazioni sui titoli del prestito nazionale autorizzato col decreto stesso, *per memoria*.

Capitolo 269. Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195, *per memoria*.

Capitolo 270. Ammontare degli interessi da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle anticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trattenere sul contributo fisso di lire 970,000 annue dal Tesoro medesimo dovuto all'Istituto predetto a mente dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, numero 321, lire 100,000.

Capitolo 271. Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle somministrazioni alla Cassa medesima in biglietti degli Istituti di emissione, delle somme ad essa occorrenti per i bisogni ordinari della propria gestione (articolo 8 Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028, articolo 1 del Regio decreto 23 novembre 1914, n. 1296, e articolo 1 del Regio

decreto 23 maggio 1915, n. 708), *per memoria*.

Capitolo 272. Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio della somministrazione alla Cassa medesima in biglietti della Banca d'Italia delle somme da destinarsi alla concessione di mutui a provincie ed a comuni per la pronta esecuzione di opere pubbliche (articolo 2 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028), *per memoria*.

Capitolo 273. Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al deficit del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186), *per memoria*.

Capitolo 274. Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio (articolo 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311), *per memoria*.

Capitolo 275. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511), *per memoria*.

Capitolo 276. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articolo 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, numero 511), *per memoria*.

Capitolo 277. Entrate eventuali per sovrapprezzo sulle importazioni di petroli e benzina e per altri diritti e premi del genere, *per memoria*.

Capitolo 278. Utili derivanti dall'esercizio del naviglio mercantile gestito dallo Stato, *per memoria*.

Capitolo 279. Proventi derivanti dalla vendita di generi di contrabbando di guerra confiscati a norma dell'articolo 50 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di preda durante lo stato di guerra, approvate

con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600, *per memoria*.

Capitolo 280. Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800, *per memoria*.

Capitolo 281. Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonché dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo, *per memoria*.

Capitolo 282. Ricavo dell'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856, *per memoria*.

Capitolo 283. Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915, *per memoria*.

Capitolo 284. Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294, *per memoria*.

Capitolo 285. Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme recuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3,000, a termini dell'articolo 1, lettera C, del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920, *per memoria*.

Capitolo 286. Quota di partecipazione agli utili di bilancio degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666), *per memoria*.

Capitolo 287. Ricuperi dell'erario in dipendenza della liquidazione degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato, *per memoria*.

Capitolo 288. Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residue dalla guerra (articolo 3 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2374), *per memoria*.

Capitolo 289. Canone annuo dovuto dalla società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-

Vallesabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 per cento, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505, (articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (5ª rata), lire 3,999.24.

Capitolo 290. Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezia, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 497, lire 12,000,000.

Capitolo 291. Interessi sulle anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289, e Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 160), lire 1,800,000.

Capitolo 292. Interessi 4 per cento compresi nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1199, lire 2,916,666.67.

Capitolo 293. Interessi 4,50 per cento sui mutui concessi alle quattro grandi industrie della Venezia Giulia (Cantiere navale triestino, Filatoio meccanico di Aidussina, Cotonificio triestino Adria, Fabbrica per l'industria chimica e Officine elettriche dell'Isonzo) ai sensi del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2148), lire 6,210,000.

Capitolo 294. Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (articolo 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867), *per memoria*.

Capitolo 295. Ricupero da Amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1º gennaio 1920-30 giugno 1921 (articolo 3 del Regio decreto 24 giugno 1923 n. 1465), *per memoria*.

Capitolo 296. Interessi 4,50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui al Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1897, *per memoria*.

Capitolo 297. Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sulle anticipazioni concesse alle

Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824, lire, 600,000.

Capitolo 298. Interessi dovuti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sulle somme ad esse mutuate ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi pel credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932, lire, 200,000.

Capitolo 299. Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui, per lire 35 milioni, contratti per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119), 536,265.52 lire.

Capitolo 300. Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1º aprile 1915, n. 448), 20,997.48, lire.

Capitolo 301. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2,000,000 contratto per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua, lire 30,155.03.

Capitolo 302. Quota parte - corrispondente agli interessi - dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3,000,000 concesso per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per l'irrigazione della pianura di Tesenei (3ª annualità - Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155), lire 128,833.15.

Capitolo 303. Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e private in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046, e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonché dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817, *per memoria*.

Capitolo 304. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inseriti in bilancio nella parte straordinaria della categoria I - *Spese effettive*, lire 90,000,000.

Totali delle entrate diverse straordinarie, lire 141,240,619.09.

Somme versate da Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra. — Capitolo 305. Somme versate da Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra, lire 10 milioni.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Vendita di beni ed affrancamento di canoni.* — Capitolo 306. Vendita di beni immobili, lire 2,000,000.

Capitolo 307. Ricavo dall'alienazione di immobili, di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede, *per memoria.*

Capitolo 308. Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale », ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in detta città, mediante venti rate annuali e consecutive di lire 338,582.28 ciascuna. (Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686 — 4ª delle 20 rate), lire 338,582.28.

Capitolo 309. Somma dovuta dal Consorzio autonomo del porto di Genova in conto della somma di lire 31,000,000 stabilita quale corrispettivo della cessione fatta dal demanio dello Stato al Consorzio medesimo di aree e fabbricati per la formazione di nuove banchine e per la sistemazione del promontorio di San Benigno (Regio decreto 6 febbraio 1927, n. 321 — 2ª delle tre rate), *per memoria.*

Capitolo 310. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia), lire 575,000.

Capitolo 311. Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da crediti devolute allo Stato (Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686), lire 550,000.

Capitolo 312. Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro, *per memoria.*

Capitolo 313. Ricavo netto dalla vendita dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori ai sensi dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952; (articolo 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379), *per memoria.*

Capitolo 314. Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute (4ª annualità), lire 20,000,000.

Totali dei proventi per vendita beni ed affrancamento di canoni, lire 23,463,582.28.

Accensione di debiti. — Capitolo 315. Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione, lire 300,000,000.

Capitolo 316. Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento (articolo 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261, legge 24 dicembre 1908, n. 731, e legge 15 maggio 1910, n. 228), *per memoria.*

Capitolo 317. Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.50 per cento (legge 23 dicembre 1906, n. 638, ed articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1908, numero 731), *per memoria.*

Capitolo 318. Somma da ricavarsi con la emissione del prestito consolidato 5 per cento, autorizzato dal Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, per provvedere al consolidamento del debito fruttifero a breve termine dello Stato, *per memoria.*

Capitolo 319. Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima, lire 1,376,294.89.

Capitolo 320. Somma da ricavarsi con emissione di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443, lire 6,500,000.

Capitolo 321. Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la sovvenzione di cui al Regio decreto 19 febbraio 1925, n. 267, per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano (ultima rata), lire 52,000,000.

Capitolo 322. Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate

« Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento dei danni di guerra (Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968), *per memoria*.

Capitolo 323. Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero, *per memoria*.

Capitolo 324. Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, *per memoria*.

Capitolo 325. Somministrazioni dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, articolo 29; articolo 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661; legge 17 luglio 1910, n. 491; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297; 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177 e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315), lire 47,000,000.

Capitolo 326. Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere di cui all'articolo 25 del Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, che approva il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere d'irrigazione, *per memoria*.

Capitolo 327. Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964 - 9ª e penultima rata), lire 10,000,000.

Capitolo 328. Somma da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazione all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi

dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, *per memoria*.

Capitolo 329. Anticipazioni al Tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, dalle Casse di risparmio, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, delle somme occorrenti per provvedere al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 1 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262), *per memoria*.

Capitolo 330. Somma da somministrare al tesoro dello Stato, fino all'ammontare di lire 20 milioni, dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824, *per memoria*.

Totali delle accensioni di debiti, lire 416,876,294.89.

Riscossione di crediti. — Capitolo 331. Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988), lire 400,000.

Capitolo 332. Somme corrispondenti al 50 per cento degli utili netti accertati nei bilanci degli Istituti di consumo istituiti a norma del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401, e devolute all'Erario in conto ammortamento del capitale da esso fornito agli Istituti stessi in forza del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1312, e relativi interessi, *per memoria*.

Capitolo 333. Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1121; e Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976, e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493, lire 151,740.60.

Capitolo 334. Annualità dovuta dalla società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Mattuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordatole ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-

legge 25 aprile 1922, n. 742. — 4ª annualità, lire 12,042.79.

Totale delle riscossioni di crediti, lire 563,783.39.

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro. — Capitolo 335. Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi, lire 661,860.98.

Capitolo 336. Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti, lire 909,533.65.

Capitolo 337. Quota a carico degli ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione dei seguenti mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti: di lire 11,400,000 giusta l'articolo 1º della legge 18 giugno 1908, n. 286; di lire 8,800,000 di cui all'articolo 1º del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481; di lire 22,500,000 giusta il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584, e di lire 4,466,398.33 di cui all'articolo 5 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961, lire 2,107,424.

Capitolo 338. Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 12,000,000.

Capitolo 339. Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 250,000.

Capitolo 340. Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (articolo 4 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 114), *per memoria*.

Capitolo 341. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie, lire 58,874,335.79.

Capitolo 342. Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di capitale compresa nell'annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1º paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285) lire 129,511.45.

Capitolo 343. Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'articolo 1º del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704: 5ª delle 15 annualità), lire, 289,026.87.

Capitolo 344. Ricupero delle somme anticipate agli enti agrari del Lazio, coi fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604), *per memoria*.

Capitolo 345. Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'articolo 19 del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2214 (articolo 1º del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034), *per memoria*.

Capitolo 346. Rimborso al Tesoro da parte delle nazioni interessate della spesa per il funzionamento dell'ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace, *per memoria*.

Capitolo 347. Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale, per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, *per memoria*.

Capitolo 348. Rimborso delle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160), lire, 625,000.

Capitolo 349. Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Australia in dipendenza degli accordi conclusi a Roma il 29 marzo 1923 per la

Südbahn approvati con Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819, *per memoria*.

Capitolo 350. Rimborso al tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria in dipendenza degli accordi conclusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn, approvati coi Regi decreti 12 luglio 1923, n. 1816 e 1819, *per memoria*.

Capitolo 351. Quota annua di lire 500,000 dovuta sui proventi delle tasse portuali dal Consorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1933, ai termini dell'articolo 1 del Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 37, lire 500,000.

Capitolo 352. Maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, lire 1,000,000.

Capitolo 353. Ricupero dagli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del porto di Venezia, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288, lire 1,000,000.

Capitolo 354. Contributo degli Enti locali interessati ai lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) lire 633,750.

Capitolo 355. Contributo del comune di Livorno per il periodo di venti anni, a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) lire 200,000.

Capitolo 356. Tasse portuali stabilite dall'articolo 4 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo, lire 1,000,000.

Capitolo 357. Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (articolo 5 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239), *per memoria*.

Capitolo 358. Provento della tassa portuale di lire 0.50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, destinata a rifusione delle somministrazioni effettuate

dall'Erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 per cento, lire 2,000,000.

Capitolo 359. Rimborso dovuto dalle amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1784, *per memoria*.

Capitolo 360. Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somistrate per spese straordinarie di carattere patri-moniales, *per memoria*.

Capitolo 361. Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1039, lire 2,893,175.28.

Capitolo 362. Quota parte in conto capitale, compresa nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio delle cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo medesimo dal Tesoro giusta l'articolo 1 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199 (Articolo 2 del Regio decreto medesimo - 1ª delle 14 annualità), lire 83,333.33.

Capitolo 363. Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di ammortamenti dei mutui contratti, per lire 35,000,000 per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren. (Legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119), lire 213,816.96.

Capitolo 364. Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito contratto per lavori di pubblica utilità. (Legge 1° aprile 1915, n. 448), lire 11,148.91.

Capitolo 365. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2,000,000 contratto per la ferrovia Asmara-Massaua, lire 12,706.83.

Capitolo 366. Quota parte, in conto capitale, dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per lo ammortamento del mutuo di lire 3 milioni concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc, per l'irrigazione della pianura di Tessenei (3ª annua-

lità — Regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2155), lire 30,608.85.

Capitolo 367. Quota parte, in conto capitale, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società aziende governative e privati, in Eritrea ed in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046, e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817, *per memoria*.

Totali dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro, lire 85,425,232.90.

Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali.

— Capitolo 368. Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (articolo 47 della legge 1^o marzo 1886, n. 3682), *per memoria*.

Partite che si compensano nella spesa. —

Capitolo 369. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali, lire 2,000,000.

Capitolo 370. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali, lire 3,000,000.

Capitolo 371. Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382, *per memoria*.

Capitolo 372. Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articolo 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, numero 623), lire 1,070,000.

Capitolo 373. Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al Demanio dello Stato nella gestione delle Regie Terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del Demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (articolo 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738), lire 13,591.30.

Capitolo 374. Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie Terme di Montecatini in corrispondenza della spesa da erogare per annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni autorizzato col Regio

decreto-legge 1^o marzo 1925, n. 275, lire 818,163.60.

Capitolo 375. Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso, lire 934,500.

Capitolo 376. Rimborso da parte della Repubblica di San Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, numero 446, lire 9,310.04.

Capitolo 377. Provento della tassa portuale di lire 0.90 e lire 0.40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (articolo 2 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390), lire 770,000.

Capitolo 378. Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo all'annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto. (Articolo 1 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390-4^a rata), lire 480,000.

Capitolo 379. Provento della tassa portuale di lire 0.90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (articolo 2 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391), lire 300,000.

Capitolo 380. Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 800,000 concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (articolo 6 lettera b del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021), *per memoria*.

Capitolo 381. Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento dei mutui di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case popolari ed economiche (articolo 6 lettera a) e g) del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021), *per memoria*.

Capitolo 382. Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 6,000,000 concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera d), del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021), *per memoria*.

Capitolo 383. Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori

pubblici e che restano a carico degli appaltatori, lire 10,000.

Capitolo 384. Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, lire, 2,023,195.84.

Capitolo 385. Valore nominale di scudi d'argento, di conio italiano, da ritirare dalla Svizzera a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con legge 18 giugno 1922, n. 965, lire, 4,000,000.

Totali delle partite che si compensano nella spesa, lire, 15,428,760.78.

Somme dovute alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno — Capitolo 386. Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, *per memoria*.

Emissioni di monete. — Capitolo 387. Valore nominale delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, *per memoria*.

Capitolo 388. Valore nominale delle monete di nichelio puro da centesimi 50 e di buoni di Cassa da lire 2 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, *per memoria*.

Capitolo 389. Valore nominale delle monete di argento da lire 5 e lire 10 da emettersi ai sensi del Regio decreto 7 settembre 1926, n. 1506, *per memoria*.

Capitolo 390. Valore nominale delle monete di argento da lire 20 da emettersi ai sensi del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1148, *per memoria*.

Ricuperi diversi. — Capitolo 391. Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325, lire, 133,378.13.

Capitolo 392. Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, per somministrazioni di materiali,

cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse, in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, *per memoria*.

Capitolo 393. Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'agro romano da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'agro romano e articolo 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661), lire 5,000,000.

Capitolo 394. Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed infiteuti della Sardegna da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette, destinati alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1914, n. 665), *per memoria*.

Capitolo 395. Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511), lire 300 mila.

Capitolo 396. Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 210 del regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato dal Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465), *per memoria*.

Capitolo 397. Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari, lire 112,113.

Capitolo 398. Importo dei materiali da costruzione ceduti a privati che provvedono direttamente alla riparazione e ricostruzione dei propri edifici danneggiati o distrutti in conseguenza della guerra (decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, articolo 2), *per memoria*.

Capitolo 399. Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 15,000,000 da corrisponderci dalla Cassa depositi e prestiti (articolo 3 del Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005), *per memoria*.

Capitolo 400. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella categoria II « Movimento di capitali », lire 50,000.

Totali dei ricuperi diversi, lire 5,595,491.13.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrate ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*.

— Redditi patrimoniali dello Stato, lire 86,805,563.47.

Prodotti netti dell' Aziende della ferrovie delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato, lire 155,179,182.07.

Contributi:

Imposte dirette, lire 4,829,000,000.

Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze, lire 3,214,300,000.

Imposte indirette sui consumi, lire 4,441,233,000.

Privative, lire 2,565,300,000.

Lotto, lire 480,000,000.

Tasse sugli affari in Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici, lire 20 milioni.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri, lire 64 milioni.

Proventi di servizi pubblici minori, lire 143,516,000.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 729,982,117.27.

Entrate diverse, lire 744,544,116.25.

Totale della categoria 1ª (parte ordinaria), lire 17,473,859,979.06.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 17,855,406.51.

Entrate diverse, lire 141,240,619.09.

Somme versate dai Governi di Stati enemies esclusi quelli di Germania e d'Au-

stria in conto riparazioni dei danni di guerra' lire 10,000,000.

Totale della categoria 1ª (parte straordinaria), lire 169,096,025.60.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Vendita di beni ed affrancamento di canoni, lire 23,463,582.28.

Accensione di debiti, lire 416,876,294.89.

Riscossione di crediti, lire 563,783,39.

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro, lire 85,425,232.90.

Partite che si compensano nella spesa, lire 15,428,760.78.

Somme dovute alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, per memoria.

Ricuperi diversi, lire 5,595,491.13.

Totale della Categoria II, 547,353,145 lire e centesimi 37.

Totale del titolo II. — Entrata straordinaria, lire 716,449,170.97.

Totale dell'entrata (ordinaria e straordinaria), lire 18,190,309,150.03.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Entrate effettive:

Parte ordinaria, lire 17,473,859,979.06.

Parte straordinaria, lire 169,096,025.60.

Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria), lire 547,353,145.37.

Totale generale, lire 18,190,309,150.03.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			Entrate e spese effettive 5
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Movimento di capitali 3	TOTALE (Colonne 2 e 3) 4	
SPESA:					
Ministero delle finanze	5,975,125,519. 75	2,012,561,375. 24	746.168,607. 33	2,758,729,982. 57	7,987,686,894. 9
» della giustizia e degli affari di culto	430,779,000.—	30,202,000.—	—	30,202,000.—	460,981,000.—
» degli affari esteri	78,499,100.—	59,093,000.—	—	59,093,000.—	137,592,100.—
» delle colonie	7,533,500.—	375,238,833. 15	30,608. 85	375,269,442.—	382,772,333. 7
» dell'istruzione pubblica	1,164,288,760.—	134,800,710.—	512,750.—	135,313,460.—	1,299,089,470.—
» dell'interno	602,968,740.—	143,998,985.—	71,612.—	144,070,597.—	746,967,725.—
» dei lavori pubblici	258,295,500.—	757,173,700.—	153,711.—	757,327,411.—	1,015,469,200.—
» delle comunicazioni	379,067,375.—	215,564,100.—	—	215,564,100.—	594,631,475.—
» della guerra	2,403,660,300.—	248,967,745.—	3,000,000.—	251,967,745.—	2,652,628,045.—
» della marina	911,982,000.—	239,800,030.—	—	239,800,030.—	1,151,782,030.—
» dell'aeronautica	654,044,000.—	45,956,000.—	—	45,956,000.—	700,000,000.—
» dell'economia nazionale	193,174,500.—	46,771,371. 08	56,380,708. 10	103,152,079. 18	239,945,871. 1
» delle corporazioni	2,125,000.—	120,000.—	—	120,000.—	2,245,000.—
Totali	13,061,543,294. 75	4,310,247,849. 47	806,317,997. 28	5,116,565,846. 75	17,371,791,144. 73
ENTRATA	17,473,859,979. 06	169,096,025. 60	547,353,145. 37	716,449,170. 97	17,642,956,004. 00
Differenza	+ 4,412,316,684. 31	- 4,141,151,823. 87	- 258,964,851. 91	- 4,400,116,675. 78	+ 271,164,860. 00

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge:

CAPO I. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza.*

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennità tem-

poranee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1928-29, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1927-28.

(È approvato).

Art. 6.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1928-29.

(È approvato).

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1928-29 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1927-28 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui al comma secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1928-29 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite,

lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923 e per loro successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 8.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1928-29 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, concernenti le variazioni di bilancio che possano occorrere durante l'esercizio stesso.

(È approvato).

Art. 9.

Sono prorogate a tutti gli effetti, fino al 30 giugno 1929, e salvo il disposto dell'articolo 4 del Regio decreto 7 maggio 1927, n. 694, le disposizioni contenute nel Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, e quelle anteriori, alle quali lo stesso decreto si riferisce.

Il contributo dello Stato, ai fini di cui sopra, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1928-29, nelle seguenti somme:

a) di lire 55,500,000, a favore del Fondo per il culto, tenuto conto della riduzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 7 maggio 1927, n. 694, ed in aggiunta ai 10,500,000 stabiliti con l'articolo 5 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364;

b) di lire 500,000, a favore del Fondo di religione e beneficenza in Roma, in aggiunta alla somma, di lire 600,000, stabilita con la legge 30 giugno 1920, n. 906.

(È approvato).

Art. 10.

È autorizzato l'anticipato stanziamento nel bilancio delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, della somma di lire 49 milioni, in conto della rata che, ai termini dell'articolo 2 del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309, sarebbe da inscrivere nell'esercizio 1930-31, per contributo dello Stato nella spesa per la ricostruzione e la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.

(È approvato).

Art. 11.

Per l'esercizio finanziario 1928-29, l'assegno fisso annuo a carico dello Stato, per l'Istituto centrale di statistica del Regno,

di cui alla lettera a) dell'articolo 7 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, è stabilito nella somma di lire 1,800,000.

(È approvato).

Art. 12.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1932, la sovvenzione da somministrare dal Tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, secondo le norme fissate nella lettera b) dello stesso articolo 2, per i pagamenti da effettuare dalla medesima Amministrazione per le spese straordinarie di cui all'articolo 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è fissata, per l'esercizio 1928-29, in lire 300 milioni.

Le somme corrisposte dall'Amministrazione suddetta ad estinzione delle sovvenzioni fatte dal Tesoro dello Stato per spese di carattere patrimoniale, senza emissione di titoli speciali di debito pubblico, ammortizzabili in base ai piani relativi, sono versate alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1414.

(È approvato).

Art. 13.

Il limite di impegno per l'esercizio finanziario 1928-29, per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie, di cui agli articoli 4, della legge 30 aprile 1899, n. 168; 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540; 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444; ed 8 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è fissato in lire 10 milioni

(È approvato).

Art. 14.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, ai termini del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle B e C).

Per gli acquisti straordinari di scorte da effettuare, nell'esercizio 1928-29, dall'Amministrazione autonoma predetta è autorizzata una anticipazione, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 30 milioni. Con decreto del

ministro delle finanze saranno stabilite le norme per la restituzione della somma anticipata.

(È approvato).

Art. 15.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A), annesso ai detti stati di previsione.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco B), annesso ai medesimi stati di previsione, potrà l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

(È approvato).

CAPO II. — Stato di previsione dell'Entrata.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (Tabella F).

È, altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

Art. 17.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali da considerare come

imposta sul consumo dei generi medesimi è stabilita, per l'esercizio finanziario 1928-29, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 per cento — ivi compresa la quota del 5 per cento di compartecipazione dei comuni, a norma del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944 — del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione del 45 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

(È approvato).

Art. 18.

Le somme da inscrivere, negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni dell'esercizio finanziario 1928-29, per effetto di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi, avuto riguardo all'aumentato potere di acquisto della moneta nazionale, in dipendenza della riforma monetaria.

(È approvato).

Art. 19.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

(È approvato).

Art. 20.

È data facoltà al Governo di provvedere con l'emissione di buoni novennali o dei buoni ordinari, di cui al precedente articolo 19, alla corresponsione, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita, per spese straordinarie, dal precedente articolo 13.

(È approvato).

Art. 21.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, e cioè:

RIEPILOGO.

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L. 17,642,956,004.66
Spesa	» 17,371,791,144.22
Avanzo effettivo. . + L.	<u>271,164,860.44</u>

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	547,353,145.37
Spesa	»	806,317,997.28
Eccedenza passiva —	L.	<u>258,964,851.91</u>

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	18,190,309,150.03
Spesa	»	18,178,109,141.50
Avanzo finale . . . +	L.	<u>12,200,008.53</u>

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1879-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rendiconto generale consuntivo dell'Amministra-

zione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1810-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame degli articoli:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926-27.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 26,618,052,277.20 delle quali furono riscosse » 23,511,806,933.84 e rimasero da riscuotere. L. 3,106,245,343.36

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 24,592,531,004.75 delle quali furono pagate » 14,953,760,852.08 e rimasero da pagare L. 9,638,770,152.67

(È approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	21,449,795,926.84
Spesa	»	21,014,058,161.33
Avanzo	L.	<u>435,737,765.51</u>

Movimento di capitali.

Entrata	L.	5,168,198,493.36
Spesa	»	3,578,414,986.42
Differenza attiva	L.	<u>1,589,783,506.94</u>

Partite di giro.

Entrata	L.	57,857.—
Spesa	»	57,857.—

Riepilogo generale.

Entrata	L.	26,618,052,277.20
Spesa	»	24,592,531,004.75
Avanzo	L.	<u>2,025,521,272.45</u>

(È approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1925-26 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 7,704,196,284.07 delle quali furono riscosse » 2,907,080,313.24

e rimasero da riscuotere L. 4,797,115,970.83

(È approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 17,950,241,324.56 delle quali furono pagate » 8,616,601,908.50

e rimasero da pagare L. 9,333,639,416.60

(È approvato).

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926-27.

Art. 6.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1926-27 (articolo 1) L. 3,106,245,343.36

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) L. 4,797,115,970.83

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna r del riassunto generale) » 1,009,104,548.35

Residui attivi al 30 giugno 1927 L. 8,912,465,862.54

(È approvato).

Art. 7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1926-1927 (articolo 2) L. 9,638,770,152.67

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) » 9,333,639,416.06

Residui passivi al 30 giugno 1927 L. 18,972,409,568.73

(È approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 8.

Sono stabiliti nella somma di lire 178,215,884.84 i discarichi accordati, nell'esercizio 1925-26, ai tesoriери, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(È approvato).

Art. 9.

Sono convalidati i Regi decreti 29 luglio 1926, n. 2362; 20 agosto 1926, n. 1528; 3 settembre 1926, n. 1591; 16 settembre 1926, n. 1624; 7 ottobre 1926, n. 1707; 14 novembre 1926, n. 1937; 25 novembre 1926, n. 1991; 2 dicembre 1926, n. 2074; 12 dicembre 1926, n. 2099; 23 dicembre 1926, n. 2192; 26 dicembre 1926, n. 2212; 6 gennaio 1927, n. 23; 20 gennaio 1927, n. 50; 27 gennaio 1927, n. 72; 27 gennaio 1927, n. 87; 27 gennaio 1927, n. 90; 3 febbraio 1927, n. 91; 3 febbraio 1927, n. 92; 3 febbraio 1927, n. 93; 10 febbraio 1927, n. 144; 10 febbraio 1927, n. 145; 13 febbraio 1927, n. 143; 13 febbraio 1927, n. 180; 20 febbraio 1927, n. 219; 3 marzo 1927, n. 263; 17 marzo 1927, n. 352; 17 marzo 1927, n. 356; 27 marzo 1927, n. 437; 7 aprile 1927, n. 517; 7 aprile 1927, n. 518; 14 aprile 1927, n. 538; 14 aprile 1927, n. 587; 12 maggio 1927, n. 737; 12 maggio 1927, n. 738, e 23 ottobre 1927, n. 2085, che autorizzano prelevamenti dal fondo accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029.

(È approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 10.

È accertato nella somma di lire 28,635,096,852.26 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1926-27, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1926-27	L. 26,618,052,277.20
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1925-26, cioè:	
Accertati:	
al 1° luglio 1926.	L. 18,233,706,895.14
al 30 giugno 1927 »	17,950,241,324.56
	» 283,465,570.58
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1927	» 28,635,096,852.26
	<u>L. 55,536,614,700.04</u>

Passività.

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1926	L. 30,749,291,606.64
Spese dell'esercizio finanziario 1926-27	» 24,592,531,004.75
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1925-26, cioè:	
Accertati:	
al 1° luglio 1926.	L. 7,720,772,487.88
al 30 giugno 1927 »	7,704,196,284.07
	» 16,576,203.81
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale	» 178,215,884.84
	<u>L. 55,536,614,700.04</u>

(È approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in

L. 106,971,899.88
delle quali furono riscosse »
101,388,502.02

e rimasero da riscuotere L. 5,583,597.86

(È approvato).

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

L. 105,805,204.14
delle quali furono pagate »
25,757,864.33

e rimasero da pagare. L. 80,047,339.81

(È approvato).

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in L. 18,617,605.59
 delle quali furono riscosse » 4,357,119.34
 e rimasero da riscuotere L. 14,260,486.25

(È approvato).

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in L. 106,439,256.42
 delle quali furono pagate » 66,034,055.38
 e rimasero da pagare . L. 40,405,201.04

(È approvato).

Art. 15.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 11) L. 5,583,597.86

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) » 14,260,486.25

Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) » 23,770.54

Residui attivi al 30 giugno 1927 L. 19,867,854.65

(È approvato).

Art. 16.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 12). L. 80,047,339.81

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) L. 40,405,201.04

Resti passivi al 30 giugno 1927 L. 120,452,540.85

(È approvato).

Art. 17.

È accertata nella somma di lire 14,529,002.02 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1926-27 risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1926-27. L. 106,971,899.88

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1925-1926, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1926 L. 110,880,630.88
 al 30 giugno 1927 » 106,439,256.42
 » 4,441,374.46

Differenza passiva al 30 giugno 1927 . . . » 14,529,002.02
 L. 125,942,276.36

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1926 L. 18,872,642.95

Spese dell'esercizio finanziario 1926-27 . . » 105,805,204.14

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1925-1926, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1926 L. 19,882,034.86
 al 30 giugno 1927 » 18,617,605.59
 » 1,264,429.27

L. 125,942,276.36

(È approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari

di culto, in L.	2,719,084.86
delle quali furono riscosse »	2,385,533.71

e rimasero da riscuotere. L.	333,551.15
--------------------------------------	------------

(È approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L.

2,650,746.24	
delle quali furono pagate »	1,330,233.64

e rimasero da pagare L.	1,320,512.60
-------------------------	--------------

(È approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in L.

930,183.81	
delle quali furono riscosse »	879,585.51

e rimasero da riscuotere. L.	50,598.30
--------------------------------------	-----------

(È approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in L.

1,953,314.34	
delle quali furono pagate »	587,358.66
e rimasero da pagare L.	1,365,955.68

(È approvato).

Art. 22.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 18). L.	333,551.15
--	------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) »	50,598.30
---	-----------

Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata). »	5,853.53
--	----------

Resti attivi al 30 giugno 1927. L.	390,002.98
--	------------

(È approvato).

Art. 23.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 19). L.	1,320,512.60
--	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) »	1,365,955.68
---	--------------

Resti passivi al 30 giugno 1927. L.	2,686,468.28
---	--------------

(È approvato).

Art. 24.

È accertata nella somma di lire 31,991.75 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella

città di Roma alla fine dell'esercizio 1926-27 risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1926-27 L.	2,719,084.86
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1925-1926, cioè:	
Accertati:	
al 1° luglio	
1926 L.	2,602,547.98
al 30 giugno	
1927 »	1,953,314.34
	49,233.64
Differenza passiva al 30 giugno 1927 »	31,991.75
	L. 2,800,310.25

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1926 L.	147,548.94
Spese dell'esercizio finanziario 1926-27 »	2,650,746.24
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1925-26, cioè:	
Accertati:	
al 1° luglio	
1926 L.	932,198.88
al 30 giugno	
1927 »	930,183.81
	2,015.07
	L. 2,800,310.25

(È approvato).

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI.

Art. 25.

Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1926-1927, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26, i resti attivi e i resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle amministrazioni, allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1926-27.

(È approvato).

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 41,272,761.18 delle quali furono riscosse » 27,125,051.63 e rimasero da riscuotere L. 14,147,709.55

(È approvato).

Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in. L. 42,681,004.07 delle quali furono pagate » 19,713,560.69 e rimasero da pagare. L. 22,967,443.38

(È approvato).

Art. 28.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in L. 21,145,088.11 delle quali furono riscosse » 21,116,321.84 e rimasero da riscuotere L. 28,766.27

(È approvato).

Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 restano determinate in L. 43,935,607.14 delle quali furono pagate » 32,860,978.34 e rimasero da pagare. L. 11,074,628.80

(È approvato).

Art. 30.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-1927 (articolo 26) L. 14,147,709.55

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28) » 28,766.27

Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) —

Resti attivi al 30 giugno 1927 L. 14,176,475.82

(È approvato).

Art. 31.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 27). L. 22,967,443.38

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 29). » 11,074,628.80

Resti passivi al 30 giugno 1927 L. 34,042,072.18

(È approvato).

Art. 32.

È accertata nella somma di lire 20,216,059.66 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio finanziario 1926-27, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1926-27 . L. 41,272,761.18
Diminuzione nei residui passivi risultanti

dall'esercizio 1925-1926:

Accertati:

al 1° luglio
1926. . . . L. 43,985,890.64
al 30 giugno
1927. . . . » 43,935,607.14
L. 50,283.50
Differenza passiva al
30 giugno 1927 . . » 20,216,059.66
L. 61,539,104.34

Passività.

Differenza passiva al 1°
luglio 1926 L. 18,420,600.27
Spese dell'esercizio finanziario 1926-27 . . » 42,681,004.07
Prelevamento dal conto
corrente » 437,500 —
L. 61,539,104.34

(È approvato).

FONDO PER L'EMIGRAZIONE.

Art. 33.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, al legato al conto consuntivo delle spese del Ministero degli affari esteri, sono stabilite in L. 23,767,261.30
delle quali furono riscosse » 21,410,502.51
e rimasero da riscuotere L. 2,356,758.79

(È approvato).

Art. 34.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 23,463,607.34
delle quali furono pagate » 18,472,704.73
e rimasero da pagare . L. 4,990,902.61

(È approvato).

Art. 35.

Le entrate rimaste a riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 restano determinate in L.	3,334,485.64
delle quali furono riscosse »	3,312,806.79
e rimasero da riscuotere. L.	<u>21,678.85</u>

(È approvato).

Art. 36.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 restano determinate in L.	9,788,686.67
delle quali furono pagate »	3,453,020.39
e rimasero da pagare . L.	<u>6,335,666.28</u>

(È approvato).

Art. 37.

I resti attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 33) . . . L.	2,356,758.79
---	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 35) . . . »	<u>21,678.85</u>
---	------------------

Residui attivi al 30 giugno 1927 . . . L.	<u>2,378,437.64</u>
---	---------------------

(È approvato).

Art. 38.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-1927 (art. 34) L.	4,990,902.61
---	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 36) »	<u>6,335,666.28</u>
---	---------------------

Residui passivi al 30 giugno 1927 . . . L.	<u>11,326,568.89</u>
--	----------------------

(È approvato).

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE.

Art. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione dell'Azienda del Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia nazionale, sono stabilite in L.	41,106,876.68
delle quali furono riscosse »	<u>39,690,755.75</u>

e rimasero da riscuotere. L.	<u>1,416,120.93</u>
--------------------------------------	---------------------

(È approvato).

Art. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in. L.	34,323,479.29
delle quali furono pagate »	<u>26,928,724.77</u>

e rimasero da pagare . L.	<u>7,394,754.52</u>
---------------------------	---------------------

(È approvato).

Art. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in L.	4,092,957.42
delle quali furono riscosse »	<u>2,950,948.21</u>

e rimasero da riscuotere L.	<u>1,142,009.21</u>
---------------------------------------	---------------------

(È approvato).

Art. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate in L.	15,463,592.06
delle quali furono pagate »	<u>8,840,529.06</u>

e rimasero da pagare. L.	<u>6,623,063 —</u>
--------------------------	--------------------

(È approvato).

Art. 43.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 39). L. 1,416,120.93

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41). . . . » 1,142,009.22

Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata). —

Resti attivi al 30 giugno 1927. L. 2,558,130.14

(È approvato).

Art. 44.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 40). L. 7,394,754.52

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42). . . . » 6,623,063 —

Residui passivi al 30 giugno 1927 L. 14,017,817.52

(È approvato).

Art. 45.

È accertata nella somma di L. 3,853,893.69 la differenza passiva del conto finanziario dell'azienda del Demanio forestale, alla fine dell'esercizio 1926-27, come risulta dai seguenti dati:

Entrate dell'esercizio finanziario 1926-27 . L. 41,106,876.68

Aumento nei residui attivi:

Accertati:

al 1° luglio

1926. . . . L. 4,068,969.85

al 30 giugno

1927 . . . » 4,092,957.42

» 23,987.57

Diminuzione nei residui passivi:

Accertati:

al 1° luglio

1926 . . . L. 16,404,511.79

al 30 giugno

1927 . . . » 15,463,592.06

L. 940,919.73

Passività finanziaria

al 30 giugno 1927 . » 3,853,893.69

L. 45,925,677.67

Passività.

Passività finanziaria

al 1° luglio 1926 . . L. 2,833,489.08

Spese dell'esercizio finanziario 1926-27 . »

34,323,479.29

Prelevamenti effettuati nell'esercizio

1926-27 dal conto

corrente di cui alla

legge 22 giugno 1910,

n. 277 »

8,768,709.30

L. 45,925,677.67

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1848);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia. (Approvato dal Senato) (1879);
Rendiconto generale consuntivo della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (1810);

Conversione in legge del Regio decreto legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala di Milano (1969);

Conversione in legge del Regio decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia. (Approvato dal Senato) (1993);

Conversione in legge del Regio decreto legge 26 aprile 1928, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare (2019);

Trattamento economico degli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria a loro domanda (1973);

Agevolazioni fiscali alle società nazionali esercenti scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica (1974);

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari. (*Approvato dal Senato*) (1988);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del Genio da reclutarsi in via straordinaria. (*Approvato dal Senato*) (1989);

Modificazioni di Regi decreti-legge 17 settembre 1925, n. 1819, e 17 febbraio 1927, n. 262, sulla costituzione delle commissioni per i sinistri marittimi (1976);

Conversione in legge del Regio decreto legge 18 marzo 1928, n. 831, concernente provvedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra (1987).

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193, portante provvedimenti per l'ulteriore applicazione degli ordinamenti finanziari già in vigore nelle stazioni di cura delle provincie annesse: (1578)

Presenti e votanti	174
Maggioranza	88
Voti favorevoli	173
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire: (1966)

Presenti e votanti	174
Maggioranza	88
Voti favorevoli	171
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie: (1971)

Presenti e votanti	174
Maggioranza	88
Voti favorevoli	172
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28: (1982)

Presenti e votanti	174
Maggioranza	88
Voti favorevoli	174
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Assegnazione alla Colonia agricola « Vittorio Emanuele III » in Treviso di lire 487,701.63, ricavato dalla vendita dei prodotti agricoli della zona sgombrata nel 1918: (1983)

Presenti e votanti	174
Maggioranza	88
Voti favorevoli	173
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici. (*Approvato dal Senato*): (2000)

Presenti e votanti	174
Maggioranza	88
Voti favorevoli	174
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè alle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma: (2014)

Presenti e votanti . . .	174
Maggioranza	88
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Approvazione della Convenzione e dello Statuto, firmati a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo atto finale: (1962)

Presenti e votanti . . .	174
Maggioranza	88
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Abrogazione del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione, ed il relativo regolamento, approvato con il Regio decreto 9 giugno 1927, n. 1224. (1972)

Presenti e votanti . . .	174
Maggioranza	88
Voti favorevoli . . .	174
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonerazione dell'« Agenzia Stefani » dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali. (1979)

Presenti e votanti . . .	174
Maggioranza	88
Voti favorevoli . . .	174
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche. (Approvato dal Senato). (2010)

Presenti e votanti . . .	174
Maggioranza	88
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena. (1970)

Presenti e votanti . . .	174
Maggioranza	88
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Albicini — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Armato — Arnoni — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barduzzi — Bartolomei — Bassi — Belloni Ernesto — Belluzzo — Bennati — Benni — Bianchi Michele — Bianchi Vincenzo — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Bonaiuto — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bot-tai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafochi.

Caccianiga — Cantalupo — Caprice — Caprino — Cartoni — Carusi — Ceci — Cerri — Cerulli-Irelli — Chiarelli — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi.

D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — Del Croix — De Martino — Di Fausto — Di Marzo — Donegani — Dudan.

Farina — Fazio — Fedele — Federzoni — Fera — Finzi — Fontana — Foschini — Franco — Frignani.

Gabbi — Gangitano — Genovesi — Gere-micca — Gianferrari — Gianturco — Giarratana — Giuliano — Grandi — Greco — Guglielmi — Guidi-Bufferini.

Insabato.

Joele — Josa.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Lan-za di Scalea — Larussa — Leicht — Leonardi — Leone Leone — Lissia — Lo Monte — Lupi.

Madia — Magrini — Majorana — Manaresi — Mandragora — Marani — Maraviglia — Marchi Corrado — Martelli — Mattei Gentili — Maury — Mesolella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Mongiò — Musotto.

Orefici.

Padulli — Palmisano — Panunzio — Pao-lucci — Paratore — Pavoncelli — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Petrillo — Pivano — Postiglione — Prinetti. Quilico.

Ravazzolo — Razza — Renda — Restivo — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Riolo — Romanini — Romano Michele — Rotigliano — Rubino — Russo Luigi.

Salvi — Sandrini — Savelli — Savini —
Schirone — Scialoja — Serpieri — Siotto —
Solmi — Spezzotti — Spinelli — Starace —
Suardo — Suvich.

Tòfani — Tosti di Valminuta — Trigona
— Tròilo — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vaccari — Vacchelli — Valery — Vassallo
— Venino — Ventrella Almerigo — Verdi —
Viale — Vicini.

Zaccaria — Zugni.

Sono in congedo:

Aldi-Mai.

Bertacchi.

Cariolato — Cavalieri — Codacci-Pisanelli.
De Collibus — De Grecis.

Fabbrici.

Gasparotto — Grassi-Voces.

Maffei — Manfredi — Marescalchi — Maz-
za de' Piccioli.

Pace — Pennisi di S. Margherita — Pie-
razzi — Pili — Pirrone — Prunotto.

Raggio — Ranieri — Re David — Russo
Gioacchino.

Sardi — Sarrocchi.

Torre Edoardo.

Sono ammalati:

Banelli.

Catalani — Ceserani.

Gallo — Grancelli.

Mazzini.

Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto.

Tullio.

Assenti per ufficio pubblico:

Barbiellini-Amidei — Bastianini — Biagi
— Biancardi — Bianchi Fausto — Bonardi —
Buronzo.

Calore — Capanni — Casalini — Chiostrì —
Ciarlantini — Crollanza.

De Cicco — Di Mirafiori-Guerrieri.

Ferretti.

Gemelli — Gentile — Gnocchi.

Imberti.

Limongelli.

Maccotta — Mammalella — Marquet —
Mazzolini — Mazzucco — Meriano — Musca-
tello — Muzzarini.

Olivi — Orsolini Cencelli.

Pedrazzi.

Rossi Passavanti — Rossini.

Salerno — Sansanelli — Serena — Seve-
rini — Sipari.

Ventrella Tommaso.

Zimolo.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle finanze e stato di previsione
dell'entrata per l'esercizio finanziario dal
1º luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1848)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	200
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente
la cessazione del corso forzoso e la converti-
bilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia
(Approvato dal Senato): (1879)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	199
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Rendiconto generale consuntivo dell'Am-
ministrazione dello Stato per l'esercizio fi-
nanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927:
(1810)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	201
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente
disposizioni per la sistemazione del Teatro
della Scala in Milano: (1969)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	202
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante
disposizioni integrative e transitorie sui
Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia.
(Approvato dal Senato): (1993)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	202
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 964, recante un aumento di assegnazione di fondi per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare: (2019)

Presenti e votanti	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli	200
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Trattato economico degli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria a loro domanda: (1973)

Presenti e votanti	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli	201
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Agevolazioni fiscali alle società nazionali esercenti scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica: (1974)

Presenti e votanti	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli	201
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari. (Approvato dal senato). (1988)

Presenti e votanti	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli	201
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del Genio da reclutarsi in via straordinaria. (Approvato dal Senato). (1989)

Presenti e votanti	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli	201
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Modificazioni dei Regi decreti-legge 17 settembre 1925, n. 1819, e 17 febbraio 1927, n. 262, sulla costituzione delle Commissioni per i sinistri marittimi: (1976)

Presenti e votanti	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli	200
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, concernente provvedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra: (1987)

Presenti e votanti	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli	200
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Albicini — Alfieri — Amicucci — Antonelli — Armato — Arnoni — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Belloni Ernesto — Belluzzo — Beneduce — Bennati — Bianchi Michele — Bianchi Vincenzo — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Blanc — Bonaiuto — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafochi.

Caccianiga — Canovai — Cantalupo — Caprice — Caprino — Caradonna — Cartoni — Carusi — Casagrande di Villaviera — Ceci — Celesia di Vegliasco — Cerri — Cerulli-Irelli — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cristini.

D'Alessio Francesco — D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De Cristofaro — Del Croix — De Martino — Di Fausto — Di Marzo — Donegani — Dudan.

Fani — Farina — Fazio — Fedele — Federzoni — Fera — Finzi — Fontana — Foschini — Franco — Frignani.

Gabbi — Gangitano — Gatti — Genovesi — Geremicca — Gianferrari — Gianturco — Giarratana — Giuliano — Giuriati — Grandi — Greco — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Buffarini.

Igliori — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Lanza di Scalea — Lanzillo — Larussa — Leicht — Leonardi — Leone Leone — Lissia — Lo Monte — Lupi.

Macarini Carmignani — Madia — Magrini — Majorana — Manaresi — Mandragora — Marani — Maraviglia — Marchi Corrado — Mariotti — Martelli — Mattei Gentili — Maury — Mesolella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Mongiò — Mrach — Musotto.

Nunziante.

Olivetti — Orefici.

Padulli — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Pasqualino Vassallo — Pavoncelli — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Petrillo — Pivano — Postiglione — Preda — Prinetti.

Quilico.

Raggio — Ravazzolo — Razza — Renda — Restivo — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Riolo — Romanini — Romano Michele — Bosboch — Rossoni — Rotigliano — Rubino — Russo Luigi.

Salvi — Sandrini — Sansone — Savelli — Savini — Schirone — Scialoja — Serpieri — Siotto — Solmi — Spezzotti — Spinelli — Starace — Suardo — Suvich.

Tòfani — Tosti di Valminuta — Trigona — Tròilo — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vaccari — Vacchelli — Valery — Vassallo — Venino — Ventrella Almerigo — Verdi — Viale — Vicini.

Zaccaria — Zugni.

Sono in congedo:

Aldi-Mai.

Bertacchi.

Cariolato — Cavalieri — Codacci-Pisanelli.

De Collibus — De Grecis.

Fabbrici.

Gasparotto — Grassi-Voces.

Maffei — Manfredi — Marescalchi — Mazza de' Piccioli.

Pace — Pennisi di S. Margherita — Pierazzi — Pili — Pirrone — Prunotto.

Ranieri — Re Ravid — Russo Gioacchino.

Sardi — Sarrocchi.

Torre Edoardo.

Sono ammalati:

Banelli.

Catalani — Ceserani.

Gallo — Grancelli.

Mazzini.

Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto.

Tullio.

Assenti per ufficio pubblico:

Barbiellini-Amidei — Bastianini — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bonardi — Buronzo.

Calore — Capanni — Casalini — Chiostri — Ciarlantini — Crollalanza.

De Cicco — Di Mirafiori-Guerrieri.

Ferretti.

Gemelli — Gentile — Gnocchi.

Imberti.

Limongelli.

Maccotta — Mammalella — Marquet — Mazzolini — Mazzucco — Meriano — Muscatello — Muzzarini.

Olivi — Orsolini Cencelli.

Pedrazzi.

Rossi Passavanti — Rossini.

Salerno — Sansanelli — Serena — Severini — Sipari.

Ventrella Tommaso.

Zimolo.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MIARI, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se e come intenda provvedere alle circoscrizioni giudiziarie della Sardegna, soprattutto in relazione alle mutate circoscrizioni amministrative.

« Siotto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere, se non creda necessario richiamare alla nuova realtà risultante dal Regio decreto 18 marzo 1928, n. 937, con cui il Governo adottava per l'insegnamento della stenografia il sistema Noè, quegli enti che mostrino di non avere ancora notizia di questo atto memorabile con cui si è giunti fascisticamente all'unificazione dei sistemi stenografici. Tale è il caso d'un Istituto dopolavoristico di cultura di Roma che in questi giorni annunciava l'apertura d'un corso di stenografia secondo il sistema Pitman-Francini. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Cian Vittorio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere, se, oltre l'abbuono di imposte, non creda — per dare tranquillità alle popolazioni dei comuni vesuviani duramente colpiti dai danni dell'acqua caustica, danni che in massima parte raggiungono il 95 per cento, — disporre altri provvedimenti, come la sospensione dell'esazione dalla scadenza del prossimo bimestre. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« D'Ambrosio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'economia nazionale, per conoscere quali provvedimenti credono di prendere in favore delle popolazioni di alcuni comuni vesuviani e soprattutto di Ottaiano e di San Giuseppe Vesuviano che nei giorni scorsi, a causa della « pioggia caustica » hanno visto tutti i loro prodotti agricoli completamente distrutti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Gianturco ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri interessati quelle per le quali si richiede la risposta scritta.

Proroga dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. La Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 19.10.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto della tornata del 23 marzo u. s., alla pagina 8894, colonna prima, la dizione del cap. 42 deve essere così corretta: Capitolo 42. « Spese per costruzioni, affitto, arredamento e varie relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili. Spese di rappresentanza ».

Nel resoconto della tornata del 21 maggio u. s., a pagina 8971, nell'ultima riga dell'articolo 9 della legge sulla caccia, dove è detto « della Commissione venatoria » si corregga: « della Commissione centrale venatoria ».

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.